LA
FILOSOFIA DEL DRITTO
E L'ARTE
DI BENE INTERPETRARLO

Con un appendice dello stesso autore sullo studio del Dritto Romano.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DEL SIGNOR

D. GIUSEPPE CARBONE

NAPOLI 1822.
DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.

CON APPROVAZIONE.

A S. E.

Il Marchese D. Donato Tommasi

Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, e degli affari Ecclesiastici, Gentiluomo di Camera di Sua Maestà, Cavaliere del R. Ordine di S. Gennaro, Gran Segretario del R. Ordine di S. Ferdinando, e del merito, Cavaliere Gran Croce del distinto R. Ordine di Carlo III. di Spagna, e Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano ec. ec.

Eccellenza

La dedica di un' opera di Dritto si appartiene esclusivamente al Ministro di Grazia e Giustizia. Ma il carattere di Giureconsulto filosofo, e di profondo Politico, che in Lei si ammira, è un titolo ancor più giusto. La FILOSOFIA del Dritto, e l'ARTE di bene interpetrarlo traduzione

dal Francese del Sig. D. Giuseppe Carbone costituiscono il sogetto dell' opera, che ardisco fregiar del nome di V. E. Il Suo felice ritorno al Ministero mi offre la più bella occasione per tributare al merito sublime, che la distingue, l' omaggio del più vivo rispetto; e colla lusinga del di Lei gentile gradimento ho l' onore di essere

Di V. E.

Napoli li 9 Novembre 1822.

Divotiss.° Ossequiosiss.° Servo
Gabriele Porcelli.

PREFAZIONE.

» *Analizzar minutamente l'oggetto delle leg-*
» *gi di un popolo, fissar l'indole, la specie,*
» *e l'unità de' mezzi idonei a conseguirlo;*
» *indicar la collisione dei mezzi, che si pos-*
» *sono adoperare, il conflitto de' beni, o de'*
» *mali, all'acquisto, o alla fuga de' quali si*
» *agogna; indicarne la preferenza: in breve*
» *stabilir' la Scienza, o* Metafisica *del Dritt-*
» *to » è lo scopo della prima parte di que-*
st' opera ». Trarre da questi principj teore-
» *tici, e dalla logica le regole di bene in-*
» *terpetrar le leggi; e per conseguenza il lo-*
» *ro comento filosofico, ed universale; in fi-*
» *ne dimostrar la necessità della interpetra-*
» *zione » è il soggetto della seconda parte ».*

Lo studio del Dritto sbalordisce; nessun altro presenta tante difficoltà, tanta confusione, tante aberrazioni; nessun altro esige sforzi maggiori. Sembra un oceano senza lido; e sulle prime si è tentato di credere, che vi sia d' uopo più di memoria, che di

ragione. Ciò nasce senza dubbio, dacchè si manca d' una scienza, la quale raccolga in brevi sembianze le verità speculative, *a norma di cui debbono crearsi le leggi, e deve interpetrarsene lo spirito.*

Molti, e valorosi Politici hanno diffusa molta luce sulla Scienza della Legislazione, ma niuno si è occupato di proposito dell'analisi minuta de' moltiplici bisogni dell' uomo, che formano l' unico oggetto delle leggi; nessuno ha fissata la natura, e la specie dei mezzi atti a provvedervi; nessuno si è soffermato alquanto sul conflitto di questi, e de'bisogni, che dimandano di essere ad un tempo soddisfatti. Essi si sono affrettati di dar delle regole di Legislazione prima di assodar la Scienza, donde quelle scaturiscono, e molti di loro non hanno neppure sospettato dell' intimo, ed essenzial rapporto di questa Scienza coll' analisi dell' Intendimento umano.

La infinita turba degl' Interpetri poco, o niente rischiarata dalla face della Filosofia, divisa per immenso tratto dalla classe dei Politici, coi quali esser dovrebbe nella più stretta lega, e dimestichezza, ostinata a non voler sollevare il capo da quella bassa, ed inuti-

le erudizione, nella quale giace immersa, lungi dal contribuire in menoma parte alla facilità dello studio del Dritto, lo ha renduto maggiormente intralciato, pedantesco, e faticoso.

L' impresa dunque, che in quest' opera si è tentata, ove per avventura sia ben riuscita, ci lusinghiamo, che debba essere di una utilità sommamente grande. Si è voluto collegare il politico, il legislatore, e l' interpetre; si è voluto render semplice, e metodica la Scienza delle leggi, e ridurre ad arte l' interpetrazione del Dritto. In qualunque caso sarà sempre giovevole l'avere additato ad ingegno più felice il cammino, che la debolezza del nostro non ha saputo percorrere.

PARTE I.

DELLA FILOSOFIA DEL DRITTO.

LIBRO I.

DELL' OGGETTO, E DE' MEZZI DELLA LEGISLAZIONE.

CAPITOLO I.

Analisi dei piaceri, e dei dolori dell' uomo (*).

L' uomo sensibile al piacere, ed al dolore desidera avidamente l' uno, fugge l' altro, e vivamente detesta. L' abborrimento del dolore supera in esso il desiderio del piacere; preferisce di rinunciare a questo per non esser vittima del

(*) In ogni pagina di quest' opera rilucerà l' utile immenso, e la necessità dell' analisi, che intrapren-diamo. Senza tal preambolo la scienza della Legislazione, e qualunque opera sopra un ramo di essa mancheranno di chiarezza, di precisione, di adeguatezza, e di bussola. Questo esame può sembrar lungo, arido, e tedioso; ma le più utili verità, le più belle vedute in fatto di Legislazione si debbono, e si dovranno a quest' analisi.

primo. Sotto tale rapporto è l' uomo un essere *godente*, e *paziente*.

Sono varj gli strumenti dei suoi piaceri; e questi stessi sono ad un tempo gli organi dei suoi dolori. Tali sono le potenze mentali elementari, o composte che sieno. Eccone l'analisi -

Sensi - Piaceri della vista, dell' udito, dell' odorato, del gusto, del tatto.

Ragione, *ossia facoltà di giudicare* - Piaceri di riflessione; quelli cioè, che gustiamo in seguito di un giudizio fatto sul bene, di cui siamo in possesso, o che saremo per ricevere; o fatto sul male, che veniamo di superare, o che siam persuasi di prevenire, o di fiaccare in parte: quei piaceri, che proviamo pel sentimento di esser sicuri da qualunque violenza, o impedimento altrui: quelli, che assaggiamo per la felicità di coloro, che ci son cari, sia perchè posseggano de' beni, che abbiam loro elargiti, sia perchè speriamo di poterli essi ottenere; o pure perchè abbiano schivato un male, o sieno per rimuoverlo dal loro capo.

Di tal tempra sono i piaceri, che ne infonde il possesso *delle ricchezze*, o il sentimento *dell' abbondanza*. Sono le ricchezze vena feconda di piacevoli sensazioni, mezzi come oc-

correre ai nostri bisogni. L'abbondanza partorisce quel piacere, il quale si sente nel riflettere, che per qualsivoglia fatale ventura, o impreveduta combinazione non potranno mancarci dei mezzi di sussistenza. Di tal sorta sono anche i piaceri del *potere*: essi si generano, allorchè giudichiamo di avere in pugno la potenza di piegare l'altrui volontà ai nostri desiderj.

Facoltà di desiderare congiunta a quella di giudicare - Piaceri della *speranza*, o aspettativa: questo sentimento si compone di due elementi - del desiderio del bene - del giudizio sulla certezza, o probabilità dell'acquisto: sentimento caro, che ristora gl'infelici, e ch'è l'ultimo ad estinguersi - Piaceri di *benevolenza*: il bene degli esseri, la di cui felice esistenza c'interessa, è per noi cagion di godimento - Piaceri di *amicizia*: nascono questi pel motivo or cennato, e per l'aspettativa, che ci formiamo della prestazione de' benefizj, che ci faranno all'uopo gli amici - Piaceri dell' *amore*: i due sessi naturalmente, ed a vicenda simpatizzano; una morale attrazione energicamente agisce sugl' individui dell' uno, e dell' altro. La persuasione di posseder quell' oggetto, che tanto, e sì dolcemente ne attira; di disporre del

suo cuore, di esserne riamato, di averlo, o di poterlo avere interamente per se, ec. ec. colma del più vivo piacere. I piaceri della *pietà*: questi traggono origine dalla credenza di stare in grazia di Dio, e dalla fiducia di poterne raccogliere de' favori. I piaceri della *gratitudine*, sentimento delle anime ben fatte; quelli della *beneficenza*, o *liberalità* appartengono a questa categoria. Nella medesima è da collocarsi il piacere del *sollievo*, che deriva dall'avere appagati i proprj desiderj, dall'essersi liberato da un male.

Memoria - Tutti i piaceri avuti per la via dei Sensi, della Ragione, e della Facoltà di desiderare spesse fiate si riproducono spontaneamente, o per occasione d' idee analoghe, o associate, o perchè noi il vogliamo. Questi piaceri possono dirsi di *ripetizione*, ovvero di memoria.

Fantasia, *o immaginazione* - Per la memoria rinascono le idee già passate, e nello stesso ordine, in cui la prima volta furon percepite, sebbene alquanto più deboli. Al contrario, per opera della fantasia rivivono più energiche, ed intrecciate in guisa diversa da risultarne un composto di qualità, che son proprie di esseri

distinti fra loro, e talvolta opposti. Questo parto crea de' novelli piaceri ben differenti da quelli, che si ebbero altra fiata, quando furono isolatamente sentiti. Questi piaceri, o questo complesso di piaceri riunisce quello de' sensi, della ragione, della facoltà di desiderare, e della memoria; e sono perciò di gran lunga più intensi. Prendono il nome di piaceri d'immaginazione, o di fantasia. Nè sono essi soltanto la riproduzione, e la combinazione de' piaceri una volta provati; ma sono altresì l'anticipato godimento di quelli, che speriamo, o fingiamo di raccorre noi stessi, o coloro, che amiamo.

Ecco il fondo della umana felicità; ecco i diversi generi di piaceri, che possono ricrearci; ed ecco gli organi, pei quali si può esser felice. Sventuratamente si hanno pel di loro ministero anche i dolori; per essi si versa nel cuor dell' uomo il calice amaro. La lancia di Achille feriva, e sanava: le facoltà mentali fanno sentir piacere, e dolore. Presentiamo l' elenco delle diverse specie di quest' ultimo.

Pene, *o dolori dei sensi* - Oltre a quelli, che sono l' opposto de' piaceri provvenienti dal medesimo fonte, detti comunemente *fisici*, so-

no da annoverarsi, sotto questa rubrica i dolori della fame, della sete, dell'esser ragionevole, ec.

Pene, *o dolori di riflessione* - quelli, che sentiamo nel riflettere sul male, che ci sovrasta, o sotto il di cui flagello gemiamo.

Pene, *o dolori derivanti dalla facoltà di appetire collegata con quella di giudicare* - Questa facoltà così composta è la fucina, dove si fabbricano, e si avvelenano i più acuti strali del dolore, è la sede delle più crudeli angosce, il germe ferace di tutti i nostri bisogni. Senza desiderj il nostro cuore non soffre; senza desiderj di nulla abbisogna. Fatelo da questi circondare, tutti i bisogni lo assalgono, la infelicità lo predomina, finchè non sieno quelli soddisfatti. Sono rimarchevoli sopra ogni altra tre specie di pene, o di dispiaceri, ch' emanano dalla facoltà di desiderare associata alla ragione - 1. La pena di desiderio non *soddisfatto*. Pullula questa in seno, quando reputiamo impossibile l' acquisto di un piacere, l' allontanamento di un male - 2. La pena di speranza, o aspettativa *delusa*: si sente, allorchè la nostra speranza è inopinatamente recisa da un accidente, o da una riflessione, che al momento facciamo sulla impossibilità di succedere quel,

che credevamo possibile - 3. La pena di *cordoglio* : si soffre , allorchè restiamo privi di ciò , che ci è caro , e che possediamo , o credevamo di certamente possedere.

Queste tre specie di pene ne tormentano sia che il male cada direttamente su di noi , sia che colpisca lo stato di coloro , pe' quali abbiamo della benevolenza , dell' amicizia , della gratitudine , in generale della simpatia.

Pene , o dolori di fantasia — Esse riguardano il passato , ovvero l' avvenire ; come si scorge nella pena di *allarme*, o spavento prodotto dall' idea del pericolo di un male giudicato imminente ; o che stimiamo possibile per forza della natura , o per parte degli uomini.

Aggiungete a questi le pene , o i dispiaceri di memoria ; ed avrete in tal modo il cumulo dei mali , ond' è afflitto l' uman genere , e spesse volte terribilmente straziato.

Capitolo II.

Analisi di taluni piaceri, e dolori, che sono l' oggetto principale delle leggi civili, e penali.

Giova particolarizzar taluni piaceri, e dolori - Piaceri della esistenza, della salute, della integrità de' membri del nostro corpo. Questi piaceri sono sommamente marcati, quando osserviamo in altri la perdita di tali beni; quando la nostra salute vacilla, allorchè si corre rischio di storpio, o mutilazione.

Piaceri della riputazione - Quel vivo sentimento di crederci stimati dagli altri per le nostre buone qualità, per le nostre degne azioni, quell' energico sentimento, che ne rende superiori a noi stessi, a cui sacrifichiamo quanto abbiam di più caro senza risparmio della stessa nostra esistenza, è viva sorgente di questo genere di preziosi piaceri.

Piacere della libertà individuale - Vien prodotto dal sentimento, che altri, all' infuori della legge, e del magistrato competente, non può, nè ardisce d' impedire le nostre azioni, di arrestarne, o sequestrarci, o in altro modo attentare ai nostri dritti.

Piaceri della proprietà - La proprietà è una base di aspettativa, contribuisce grandemente alla nostra felicità. Il giudicar, che noi soli, escluso ogni altro, ritrar possiamo da quel fondo, da quel tale oggetto tutto il bene, che può derivarne, ci riempie di estremo contento. *Proprietà*: questa voce dinota tre idee: quando si riferisce all' animo del proprietario, significa il sentimento, o *giudizio*, che costui ha conceputo di goder tranquillamente tutti i vantaggi, che da tale, o tal altro fondo possano ricavarsi, la *persuasione*, che nessuno potrà molestarlo nel possesso di quello, nessuno potrà spogliarnelo; e che qualora si osi tentarlo, vi è una legge, ed un magistrato, che al colpevole infliggerà la pena minacciatagli, e che ne lo farà indennizzare. Considerata poi in rapporto alla cagione di tal sentimento, giudizio, o persuasione, la proprietà vale un *dritto*, una facoltà comunicata dalla legge, cui mercè possiamo escludere chiunque dal possesso, e dal godimento delle cose nostre, e dei frutti, che se ne percepiscono; di revindicarle dalle mani di chicchessia; di usarne, e fruirne a modo, ed a piacimento nostro; di provocare il risarcimento de' danni sopportati, l' irrogazione della

pena avverso del delinquente ec. ec. Spesso vale a dinotar gli stessi fondi, gli stessi beni, su di cui tal dritto vantiamo. I Giureperiti non vanno di accordo sulla definizione del *dominio*, ossia della proprietà; ciò dipende dal non essersi mai sublimati alla genesi delle idee.

Piaceri dell'acquisto, e della libertà di acquistare dei beni - I piaceri dell' abbondanza, o ricchezza, quelli della proprietà sono aggradevoli, sono preziosi. Convien dunque facilitarne a tutti la partecipazione. Perchè togliere il mezzo di goderne? perchè togliere, o restringere la libertà di acquistare? I piaceri dell' acquisto sono vivi, e sorpassano quelli del possesso; nè sono indifferenti quelli, che procedono dalla libertà di acquistare.

Piaceri del disporre, e del disporre a sua libertà delle sue cose - La proprietà è un bene; le ricchezze lo sono parimenti; anzi l'una, e le altre sono un tesoro di piaceri. Ma qual pro aver delle ricchezze, esserne proprietario, se non lice disporne a modo nostro, ed a nostro gradimento? La restrizione è odiosa, genera risentimenti, e dispiaceri; e quasi neutralizza la forza della proprietà, e delle ricchezze.

Piaceri della libertà domestica: La propria

casa è uno asilo : sdegna ciascuno di essere esposto agli sguardi del vicino , ed alle ricerche altrui : ama ognuno di tener segreta la sua vita domestica , e di abbandonarsi in grembo della famiglia alla sua piena libertà. Hanno tutti una dose d' intolleranza per tal soggezione ; intolleranza , che si appalesa maggiore , quando si è di fresco uscito dallo stato di qualche *servitù*, o quando tuttavia vi si soggiace. Non per altro motivo i prudenti Legislatori han proibite le visite domiciliari , ad eccezione di pochi casi da loro indicati per solo interesse di giustizia.

Piaceri della libertà prediale - I fondi rustici , ed urbani sono soggetto di proprietà : questa involve l' idea di *esclusione* , di godimento *intero* , e tutto nostro. Il dover soffrire un carico , una servitù di passaggio , di stillicidio , o di altro genere , è per noi una dolorosa sensazione a segno di non molto apprezzare quei fondi per tal guisa soggetti , e che appellansi *servienti*. È un fatto, che le servitù depreziano i fondi.

Piaceri dell' eguaglianza , o sia della giustizia - Lo spirito di eguaglianza di dritti signoreggia il cuore di tutti. Il favore a spese

altrui, il piacere coll'altrui dolore, l'acquisto a discapito degli altri cittadini, sono cose oltremodo afflittive, ed assai mal tollerate. L'equilibrio dei dritti, la giustizia, riempie di dolce sodisfazione, ed ispira quella tranquilla acquiescenza, che rende gli uomini amici, e fratelli.

Piaceri della sussistenza - quelli, che si percepiscono nel considerare, che non siam privi de' mezzi, onde ovviare ai bisogni di prim' ordine, quali sono quelli della fame, della sete, del freddo, di un albergo, ec.

Piaceri della sicurezza - Che monta l'aver beni di fortuna, o ricchezze di altra natura, quando non si è sicuro del loro possesso, e godimento? che giova aver la legge dichiarato un cittadino proprietario, e libero padrone di un fondo, di averlo proclamato capace di disporne, se non è sicuro di esclusivamente possederlo, di raccoglierne i frutti; se non è sicuro, che altri non oserà di rapirglieli, involarglieli, d' invadere il fondo stesso, di forzarlo a disporne suo malgrado? se altri potrà impunemente imporre delle servitù sopra di questo? Che rileva aver proclamata la libertà di acquistare, se si è costretto di acquistar malvolentieri, o di non potere acquistare? che importa

aver la legge comandata l'eguaglianza de'dritti fra'cittadini, qualora non si è certo, e sicuro, che l'eguaglianza sia religiosamente rispettata, o che offesa, vi è luogo a de' rimedj opportuni come farla rimettere? Che vale l'avere ingiunto a chicchessia di non oltraggiar la stima altrui; di non percuotere, ferire, od uccidere il suo simile; di non deformarlo, o alterarne la salute, quante volte non si è nella persuasione, che azioni di tal fatta andranno certamente, e degnamente punite?

Il solo sentimento di *sicurezza* realizza tutti gli altri divisati piaceri, ed in se li comprende. Difatti ne rende tranquilli di spirito, e felici la sola idea, che i nostri beni sono inviolabili; che l'onore, la vita, la salute, l'integrità delle nostre membra sono cose sacrosante; che la libertà domestica, la libertà prediale, quella di disporre, e di acquistare sono intangibili; la giustizia civile invulnerabile; che le leggi cospirano a distornar l'animo de' cittadini dal pensier del delitto; e che se si ardisca di attentare ad alcun di così sacri dritti, una pena condegna percuoterà infallibilmente il reo; e l'offeso avrà il ristoro dei danni sofferti.

A ciascuno degl'indicati piaceri corrisponde

un dolore analogo. Nulla diciamo del dolore, che nasce dal pericolo della propria vita, dal pericolo, o dall' avvenimento della mutilazione, o storpio; e molto meno del dolore causato dall' offesa fatta alla libertà individuale. La loro intensità più si sente di quel, che si possa esprimere.

Il Dolor di vedere l' opera de' nostri sudori, o degli avi nostri in potere altrui, e quello di non *essere ricco* sono sensibili, ed allignano in tutti i cuori. L' uno, e l' altro differiscono dal dolore, che si sente nella mancanza del bene, che si sperava, o nella perdita di quello, che si possedeva. Il primo di questi due è una pena di speranza *defraudata*, l' altro è una pena di *cordoglio*.

Il dolore di non potere acquistare, o di non poter disporre è parimente forte. Di fatti se ne avvalgono i Legislatori nel Codice penale come pena contro i gravi reati: la interdizione dall' esercizio de' dritti civili a tempo, o perpetua non produce, che questo dolore.

Il dolore di vedersi continuamente sotto gli occhi del vicino nella sua propria casa: il dolor di *veder pel suo fondo passar qualsivoglia persona*, e forse il proprio nemico; di dover

soffrire lo stillicidio, lo scolo delle altrui immondezze nella propria dimora è un sacrifizio di quella libertà domestica, e prediale, che riscalda vivamente il petto di tutti; sacrifizio, che spesso costa la pace di una famiglia, e sempre vale la parte maggiore di quei piaceri, che si ricavano dal sentimento di essere puro, pieno, e libero proprietario dei suoi fondi.

Il dolore della ingiustizia, o disuguaglianza di dritti oltremodo irrita. L' ingiustizia è simboleggiata dalle furie, i suoi crini sono serpenti velenosi, ha in mano le funebri tede della discordia.

I dolori di non aver mezzi di sussistenza, o sia il dolore della indigenza, di quale intensità lo credete voi? desso è grande in tutti, massimo in coloro, che furono una volta ricchi: desso mena alla disperazione; ed il pensiere di aver posseduto, e di nulla possedere trafigge l'anima, ed opprime.

Il dolore della insicurezza - Questo sentimento spaventa, agghiaccia, istupidisce. Il servaggio, dice Omero, toglie all' uomo la metà dello spirito; ma il sentimento della insicurezza ne fa meno di un automa; penetra fino alla vita organica, la colpisce, e l'assidera. Un

uomo in tale stato non gode punto di sanità corporea, e mentale › egli è un essere infinitamente meschino. Quì gioca la forza della fantasia; essa è, che feconda, ed ingigantisce l' allarme figlio della insicurezza.

Capitolo III.

Bisogni dell' uomo: epoca del loro nascimento.

È questo il catalogo dei piaceri, e dei dolori, di cui l' uomo è capace - piaceri, e dolori dei sensi - piaceri, e dolori dello spirito, vale a dire della Ragione, della Facoltà di desiderare, della Memoria, e della Immaginazione.

Tutti i dolori di spirito, o intellettuali si svolgono in sequela di uno, o più giudizj, che portiamo sul reiterato acquisto de' piaceri già percetti, o sull' acquisto di quelli, che concepiamo come possibili, benchè non ancora sperimentati, e che la fantasia ci rappresenta qual frutto del possedimento di questo, o di quell'altro oggetto. Si sviluppano altresì in seguito di uno, o più giudizj sulla possibile rinnovazione dei

mali altra volta tollerati, o sulla possibilità, certezza, o probabilità di nuovi mali. L'idea del piacere goduto, o conseguibile fa sorgere il desiderio di riaverlo, o di raggiugnerlo: l'idea del mal sostenuto, o di un male novello fa spuntare il desiderio di fuggirlo, desiderio, che prende il nome di *avversione*. Il desiderio imprime l'essere al bisogno; giova ripeterlo, non vi è bisogno senza un precedente desiderio.

Dunque la cognizione sperimentale de' piaceri già presi, de' mali già sopportati, e la cognizione congetturale di quelli non peranco provati sono la scaturigine perenne di tutti i nostri desiderj, di tutti i nostri bisogni: ed i bisogni sono o assolutamente personali, e *diretti*, o sono il *riverbero* di quelli, da cui sono afflitti gli oggetti del nostro amore.

Vista l'analisi de' dolori, e de' piaceri rapidamente abbozzata, possiamo conchiudere, esser l'uomo principalmente assediato dai bisogni

Di esistenza,

D'integrità di membri,

Di salute,

Di riputazione,

Di libertà individuale,

Di sussistenza,

Di abbondanza, o ricchezze,

Di proprietà,

Di acquistare, e di libertà di acquistare,

Di disporre, e di libertà di disporre de' proprj beni,

Di libertà domestica,

Di libertà prediale,

Di eguaglianza di dritti, cioè di giustizia,

Di simpatia, cioè di amore, benevolenza, amicizia, beneficenza, gratitudine,

Di potere, o ambizione,

Di sicurezza de' suoi dritti, e di quelli, che appartengono all' oggetto di sua predilezione.

Questi bisogni non si sviluppano in società: nascono essi quasi gemelli coll' uomo; sieguono lo sviluppo della sua sensibilità, e sono un puro risultamento di questa. La sola capacità di sentir piacere, e dolore è sufficiente per esserne progressivamente accerchiato. Ben lontani dall' esser debitori del loro nascimento alla società, sono essi, che le danno principio, e vita. Ben riflette il Conte di Tracy(1), che l'idea della proprietà è coeva a quella della *personalità*, a quella cioè del proprio *io*, di cui essa

(1) Ideolog. part. 4. Introd. §. 2.

fa parte; e perciò *indispensabile* al par della stessa. Appena acquista l' uomo l' idea di altri esseri fuori di se, distingue subito ciò, che gli appartiene in proprio, da quel che non gli spetta; si forma così l' idea della proprietà, l' idea del proprio individuo, l' idea dell' *io*, o del *me*, donde risulta quella del *mio*; ed in conseguenza quella della proprietà. Quindi l'idea di allontanare gli altri dall' uso, godimento, e dall' offesa di ciò, che gli è proprio. E sol per appagar tal desiderio è egli ricorso alla società, come ad un mezzo di sicurezza, ed idoneo a tal soddisfacimento (1).

---

(1) Vedete il torto del nostro celebre Beccaria, il quale opinava non esser forse *necessario* il dritto *terribile* della proprietà. Il Mably cadde nel medesimo errore nell' opera - *de' dritti, e de' doveri del cittadino* lett. 4. Se l'idea della proprietà, ed il desiderio di assicurarsene non avessero veramente il carattere della *necessità*; nondimeno dovrebbero crearsi, ed eccitarsi qual mezzo, che apporta ricca serie di piaceri all' uomo.

Capitolo IV.

Calcolo della quantità dei piaceri, e dei dolori.

I piaceri, ed i dolori sono semplici, o composti: la composizione emerge dall'unione di più dolori, o piaceri semplici. Il concorso di più potenze mentali, o di più atti della medesima potenza crea un piacere, o dolore complesso. Maggiore quindi è quel dolore, o piacere, che maggior numero di elementi in se rinchiude.

La *certezza*, la *durata*, e la *prossimità* accrescono sommamente la quantità dell'uno, e dell'altro. Più forte è quel piacere, o dolore, del di cui godimento, o patimento siam *certi*; la di cui *durata* è più lunga, e *prossimo*, imminente il possesso, o la sofferenza. La *purità*, e l'*intensità* contribuiscono pure all'aumento dei piaceri, non che dei dolori. Un dolore *puro*, quello cioè, che non è misto a verun lieve piacere, non temperato dalla più leggiera speranza, si risente più acutamente; per la stessa ragione più squisito riesce quel piacere, che giunge scevro da qualsisia piccolo dolore, o tema. La *intensità* è relativa alla sen-

sibilità dell' individuo, ed alla forza dello stimolo, che agisce su di quella. Più viva, più esaltata è la sensibilità, più forte è lo stimolo, (l' una, e l' altro fino ad un certo segno) più intenso è il piacere, o il dolore. La *individuità*, o singolarità del piacere, e del dolore è una circostanza, che influisce non poco alla grandezza dell' una, e dell' altra sensazione. L' aver compagni al duolo fa scemar sensibilmente la pena: le lagrime degli altri sommersi nella stessa sventura sono dolce balsamo alla piaga aperta nell' animo. È vero, che amiamo di spandere, e diffondere in altri il nostro piacere; e che questo si raddoppia a misura, che altrui si comunica; ma è ugualmente vero, che il piacer si diminuisce in ragion, che si moltiplica il numero di quelli, che *originalmente* il ricevono. Generalizzate un distintivo di onore; avrete tosto pochi aspiranti. L' esser solo, l' esser singolare nel godimento originale di qualche piacere fa sì, che più energico si senta.

Questi sono gli elementi dell' *algebra* de' piaceri, e de' dolori di un uomo contemplato rispetto a se solo: percorriamo quelli, che risguardano i dolori, ed i piaceri di più in-

dividui, di una famiglia, di una comune, di un distretto, di una provincia, di una nazione. Quel, che diremo del dolore, è prefettamente applicabile al piacere.

Un cittadino è stato dirubato, o ferito: il suo dolore fisico, ed intellettuale cresce, e si calcola nel modo or ora espresso. Nè in lui solamente si ferma il dolore; desso si riflette, e si sparge sopra i suoi figli, sopra la sua moglie, su i genitori, e su de' fratelli; in una parola, sopra dei suoi parenti, sugli amici, e finanche su dei suoi creditori, che veggono in pericolo il loro credito, o diminuite le cautele; come pure su di quelli, che traggono da lui gratuitamente, ed anche a titolo oneroso i mezzi di sussistenza, di guadagno, o la semplice protezione. Il dolore dell' offeso può denominarsi *individuale*; quello de' suoi parenti, e degl' interessati può dirsi di *partecipazione*.

La notizia di tal violenza si divulga più, o meno estesamente, secondo la sua gravezza, o per altre circostanze. Chiunque n'è istruito, guidica subito, che simile sciagura può rovesciarsi sopra di se, o di qualche soggetto, pel quale ha dell' attaccamento, dell' affezione. L' idea del pericolo incute un allarme; e que-

sto si avanza in ragion diretta della *quantità* dell' offesa , della *certezza* , della *durata* del dolore, della sua *prossimità*, della sua *intensità*, e *purità*. Quanti sono coloro, cui si fa conta l' offesa di un cittadino, altrettanti sono gli atterriti. Il male perciò dell' allarme , o spavento è ancora nella ragion diretta del *numero* degl' individui presi da sbigottimento. Tal dolore, o male può chiamarsi *derivativo*; poichè deriva dall' idea del dolore, o male individuale. Siffatto spavento qualche volta perviene al punto di abbrutire, e di rendere imbecille la mente dell' uomo.

Si facciano le stesse riflessioni circa la quantità del piacere , e si avrà l' algebra completa dei piaceri , e de' dolori.

L' utilità di questo calcolo si sente sopra tutto nella Legislazion penale intorno alla proporzione dei delitti , e delle pene ; ma si fa puranco sentire nella Legislazion civile , come in seguito vedremo.

Capitolo V.

Della felicità. Quando l'uomo è felice.

La cognizione del bene, e del male fa sbucciare in sen dell'uomo la copiosa prole de' desiderii, e dei bisogni. È allora, che il principio sensiente investito della virtù di reagire sul sistema muscolare procrea de' movimenti, in virtù de' quali egli agisce sul proprio corpo, e sugli oggetti, fra cui si aggira. Diventa per tal modo un essere *operante*. Sua unica cura, ed urgente è quella di riempiere il vôto del suo cuore, di sottrarsi ai suoi bisogni, di divenir felice.

Non s' intende per felice colui, che partecipa de' soli piaceri senza soffrir dolori; no, la nostra fisica organizzazione il vieta. Non si può assaggiare un piacere, senza aver poscia il desiderio di goderlo di nuovo; ed il desiderio, è un patimento. D' altra parte molti de' piaceri fisici, non che intellettuali, non è concesso percepire, senza esser prima lacerato, o punto dalle spine del dolore. Come bere con gradimento senza il previo dispiacer della sete? come provar del piacer nei cibi, senza lo stimolo dell'*appetito*, o senza gli aculei della

fame? come godere il piacer del sollievo senza aver precedentemente patito? È felice adunque quegli, che può provvedere ai suoi bisogni, dare esecuzione a'suoi desiderj. Sovvieni a questi, ed il tuo spirito sarà sgombro da ogni pena; avrai dippiù l'intenso piacere di *desiderio soddisfatto*, ed il soave piacere del *sollievo*. Si arricchisca un uomo di tutti i mezzi efficaci per contentare i suoi desiderj (1); si allontani da lui qualunque ostacolo; egli diverrà all' istante felice.

Per la qual cosa l'unico mezzo da esser felice è il poter eseguire i suoi voleri, o desiderj, e più chiaramente la propria volontà, senza incontrare ostacoli tranne quelli della legge e della sana morale (2). È questa la felice posizione, che il cuore dell'uomo ardentemente desidera;

(1) Anche gl' illeciti desiderj? no: hanno questi la sola apparenza del bene; sono mele sul palato, fiele nel cuore.

(2) Dunque la Legge non è dessa un impedimento, una catena? Sì, la Legge restringe la libertà; è un impedimento, ma necessario; è un male, che si converte in una miniera inesauribile di beni preziosi, come rileveremo in appresso.

che l' immaginazione spesso colle tinte più vive gli rappresenta ; ed a cui fatalmente può appena , ed a non piccola distanza avvicinarsi.

Capitolo VI.

Bisogno di una società civile: suoi vantaggi: errore di taluni scrittori.

Un uomo isolato è insufficiente a se stesso. Le forze della mente , e del suo corpo sono troppo limitate per far argine agli espressi bisogni , da cui è fortemente stimolato , ed alla resistenza , che ad ogni passo incontra. Come acchetare il desiderio della proprietà sia de' suoi beni , sia de' suoi figli , e della propria moglie , se ad ogni istante è in rischio di vederseli rapiti da mano più potente ? in quàl modo trovarsi sempre in grado di procacciarseli ? come averne in abbondanza ? come godere il sentimento della sicurezza , e della tranquillità ? Ostacoli dovunque ; la sua esistenza è precaria , la sua vita è tapina , e quasi non ne sente , che il peso.

La libertà di quest' uomo è in tale stato sommamente ristretta, giacchè a pochissimi suoi

bisogni, vale a dire a ben poche delle sue brame, ed a mala pena può dare ascolto; la felicità è assai lungi da lui. Cote dell'ingegno sono i bisogni. Premuto dal dolore si applica egli allo studio della natura ; scopre negli oggetti delle qualità , che sperimenta utili , o nocive a se: adotta gli uni , e l' impiega all' uso dei suoi bisogni ; rigetta gli altri , e ne prende guardia. In tali investigazioni non gli sfugge il suo simile ; come ogni altr' oggetto del Mondo lo imprende a conoscere ; ne osserva le azioni malefiche ; e trova in esso un mezzo di soccorso. Vede , che difficilmente , e quasi mai può resistere all' impeto di due , o di tre di quest' individui insieme alleati , e che mal reggono costoro alla violenza di dieci. Conchiude subito, che l' associarsi agli altri della sua specie può riuscirgli senza dubbio di giovamento ; che col di loro ajuto potrà difendersi non solo contra quelli, che volessero spogliarlo della sua donna , della sua preda , delle cose , di cui è in possesso ; ma eziandio garentirsi dalla ferocia delle belve. Scorge , che quella preda , di cui non fu possibile impadronirsi per opera di un solo , si è resa facile in compagnia degli altri. D' altra banda il pungolo dell' amore pel

sesso opposto lo sferza ; ed impera su di lui la simpatia verso de' suoi simili , quel sentimento , cioè , di goder mentre altri gode , di trasfondere altrui i proprj godimenti ; di patire all' altrui dolore ; e di rivelare le proprie pene.

Queste, ed altre omogenee ragioni stringono gli uomini isolati a far società cogli altri individui della razza umana ; ed in questo novello stato è facile concepire , che debbano trovar dei mezzi più abbondevoli , e più confacenti ad ismorzar la fiamma de' loro desiderj.

In effetti la necessità di convivere insieme porta quella di appalesarsi i rispettivi bisogni ; questa genera la necessità d' intendersi , e quindi di creare un linguaggio. Questo creato , i lumi di tratto in tratto si accrescono ; ed i lumi sono il gran rimedio dei nostri mali. In qual guisa apprestarvi riparo , ove se ne ignorassero i mezzi ? Non sono le cognizioni quelle, che mettono al di sopra delle incolte le colte nazioni ? Non sono le cognizioni, che le rendono più felici di quelle ? Allorchè l' uomo vive a se solo , il numero delle sue cognizioni è ben tenue ; la conferenza , e la conversazione gli trasmettono i lumi altrui ; lo pongono

di vantaggio in grado di meglio, ed ulteriormente combinare le proprie, e le idee ad esso comunicate.

Si faccia attenzione altresì alla divisione del travaglio, che si pratica in società. Questo partaggio agevola ciò, che per uom solo fora impossibile, ed arreca gran risparmio di tempo. Nel levare un edifizio questi aggiusta le pietre, quegli prepara la calce, altri la trasporta, colui fabbrica, ec. ec. e l' edifizio in breve tempo vien formato. Osserverai degli altri, e maggiori vantaggi di tal divisione, qualora rifletti all' applicazione degl' individui ai diversi mestieri, alle varie professioni, ai diversi ufizj. Mentre il colono coltiva, o raccoglie; il negoziante incetta, e merca; il mugnajo riduce in farina il frumento; altri ne fa differenti generi di lavoro; nel tempo stesso il sartore gli cuce l' abito, il fabbro lo fornisce degli strumenti rurali, il muratore gli edifica una casa; il pedagogo gl' istituisce i figliuoli; il soldato lo difende dalle incursioni ostili; quelli della forza interna lo proteggono dalle ingiurie, e dalle violenze contro la sua persona, e le sue proprietà; il magistrato decide la controversia, che gli vien mossa dall' avversario,

l' avvocato escogita, e sostiene le sue ragioni, ec.

Che sarebbe, se dovesse da se solo pensare a tutto, e far tutto? Quali immensi vantaggi sono quelli della società! come si aumentano in essa, e per virtù sua i mezzi di esser felice! *Unione* di forze, *accrescimento* di cognizioni, *sicurezza* di tutti i nostri beni, *ripartizione* di travaglio; ecco quello, che fuori di essa non è possibile rinvenire.

E se ponete mente al commercio, che nella medesima ha luogo, qual altro tesoro non vi si offre allo sguardo? Non tutti possiedono ciò, che loro fa d' uopo; voi date a me quel che credete per voi superfluo: in cambio vi do quello, che giudico per li miei desiderj ridondante. Ho bisogno io del vostro salario, e voi de' miei servigi? ecco un commercio; permutiamo salario con servigi. Non vi pare questo un gran mezzo, onde sovvenire facilmente ai nostri scambievoli bisogni?

Dopo questo breve cenno dei beni, di cui la società è ubertosa sorgente, paragonate lo stato di un uomo a se solo, e quello di un uomo ligato in società; i mezzi del primo, e quelli di quest' ultimo. Quegli non ne ha,

che degli scarsi, e deboli da contrapporre al torrente dei suoi bisogni; ma il numero, e la forza di questi riman conquisa dall'uomo fatto ricco dei mezzi, che la società gli somministra.

Or se la libertà sta nel poter secondare la propria volontà, sormontando gli ostacoli, che la natura, le fiere, e gli uomini possano presentare; è ben chiaro, che molto più libero sia l'uomo nella società, che nelle selve sciolto dal consorzio dei suoi simili.

Che dirai tu di quelli Scrittori, che credono aver l'uomo sacrificata una porzione della sua libertà naturale nell'ingresso della vita socievole? Se vogliono dire, che l'uomo sarebbe più libero nello stato comunemente detto di *natura*, il loro inganno è manifesto. Se in questo errore non sono, bisogna confessare, che la loro espressione sia inesatta. Essi intendono dire, che convenendo coi suoi simili di rispettar vicendevolmente le di loro cose, ed il proprio individuo, abbia dovuto ognuno circoscrivere la sua libertà, ossia la facoltà di metter mano sulla persona, e sugli oggetti altrui. Ma non videro essi, che il cambio torna a vantaggio scambievole di ciascun de' contraenti? La cessione vale assai meno di quello, che in cambio si ripor-

ta. È la sicurezza il prezzo di tal cessione, e già notammo il gran valore di un sentimento così prezioso. Senza di essa non vi ha proprietà, non vi sono ricchezze, non vi è libertà di acquistare, di possedere, niente di tutto ciò, ch'è necessario ai nostri bisogni, niente di felicità. Nè questo è l'unico prezzo, tuttocchè il massimo. Tutti i benefizj or ora mentovati, dono della sola società, non sono bastevole compenso del preteso sacrifizio? Non una perdita dunque, bensì un ricco acquisto di *libertà* si fa dall'uomo nel congiungersi in società civile.

Che diresti, se taluno volesse per base del contratto sociale, che l'uomo rinanga in società altrettanto libero, quando lo sarebbe nello stato di *dispersione*? diresti francamente, che non si ha egli formata un'idea chiara, ed esatta della libertà dell'uomo. L'essenza della società è tale, che impossibil cosa riesce di non apportare aumento alla *potenza*, ed al *numero* de' mezzi atti a superare i bisogni degli individui; ed a soggiogare gli ostacoli, che si tramezzano all'adempimento della loro volontà.

Capitolo VII.

Oggetto delle Leggi: vera idea della felicità pubblica, e del pubblico bene.

Dunque centro de' pensieri dell' uomo è l' esser felice; suo unico impegno quello d' infrangerne gli ostacoli, di moltiplicare, e di render energici i rimedj confacenti al suo proponimento.

Quest' impegno lo trasporta in società; infiniti vantaggi può da essa ricavare; ma la sua sorte è sciagurata, se ottime leggi non vengano a regolarla; e se non sieno esattamente eseguite. Ottime sono le leggi, se appieno rispondano al fine della società, a quello, per cui l' uomo vi si è attaccato; in somma se mirino al soddisfacimento dei di lui bisogni.

Laonde l' oggetto di tutte le leggi, che si danno ad un popolo, esser deve assolutamente quello - di produrre, diffondere, e moltiplicare i piaceri - di allontanare, e di soffocare, per quanto è possibile, tutti i dolori, specialmente di aspettativa delusa, di cordoglio, e di allarme - quello di dotare ciascun cittadino di un potere efficace da bilanciare, ed anche

vincere i suoi bisogni; vale a dire di corredarlo di tutti i mezzi analoghi, e capaci di fargli mandare ad effetto la sua volontà, e di rimuovere lungi da se gl' impedimenti, che oppongono gli uomini, e la natura. In tal guisa solamente può ciascuno trovar la felicità; e solo in questo senso ottime sono le leggi. Può dirsi quindi per abbreviazione, che la *felicità*, o il massimo dei beni sia l' oggetto della Legislazione. Il minimo de' mali non ne forma lo scopo; ma è una misura, che dal legislatore si adotta nella scelta fatale di più mali.

Solamente quando ognun de' cittadini è in questo senso felice, esiste la *pubblica felicità*. Questa frase dinota un' idea astratta, e generale, che nasce in noi, allorchè rileviamo la felicità di ogni individuo, o della massima parte di una nazione. La felicità è individuale, e concreta: dessa risulta da sensazioni gradite; e di questa sola il nostro cuore è suscettibile. Dove non son felici gl' individui di uno Stato, non può esservi pubblica felicità. Simili riflessioni ammette l' espressione - *pubblico bene*; e non resta, che a farne la facile applicazione (1).

---

(1) Senza la compiuta analisi dei bisogni dell'

Capitolo VIII.

Dei mezzi di prudenza atti a conseguire tale oggetto ; ossia delle leggi , loro specie , indole , e denominazione.

Fattasi il legislatore un' idea precisa , e completa dell' oggetto , cui debbono dirigersi tutte le sue leggi , gli rimane ad esaminare , quali sieno le operazioni da praticarsi per ottenerlo. Rientrando in se medesimo , egli si avvedrà , che la ragione , o prudenza umana non sa additarne , che quattro solamente - produrre piaceri - prevenire i mali - sopprimerli nella nascita , o nel loro corso - darvi riparo , ove sieno avvenuti.

E per verità in qual altro modo potrebbe un uomo diventar felice , se non se col *procacciarsi* de' piaceri nel maggior numero, che può , e della più lunga durata : col *prevenire* i mali possibili , ch' egli prevede : col *soffo-*

---

uomo non è facile concepire una giusta, ed adeguata idea della sua felicità , e quindi dell' oggetto delle leggi. Per tal motivo abbiam premessa una tavola analitica di tali bisogni.

carli in culla: o pure con *apprestarvi* rimedio quando già sono accaduti? Misure o mezzi *produttivi* - Mezzi *preventivi* - Mezzi *soppressivi* - Mezzi *riparativi* - Sono questi i soli, che la mente saprebbe suggerire al legislatore di un popolo, e ad un uomo, che vive nei boschi, disgiunto dalla compagnia de' suoi simili: sono questi i soli, che adopera tuttora nella vita pubblica, o privata chiunque si avvale del senno, e della ragione (1). Nella conoscenza di tali mezzi, e della loro pratica si ripongono la scienza, e l'arte, che vanno sotto il nome di *Etica*, di cui l'oggetto è quello di dettare ad un uomo le regole di buona condotta, affin di ottenere il bene, e di evitare i mali per quanto da se solo, e colla propria prudenza gli è dato.

Ond' è che tutti i mezzi, de' quali può far uso un legislatore per eseguire il suo progetto, si riducono assolutamente alle quattro specie

---

(1) Gli ultimi tre mezzi in sostanza sono pure *produttivi*: perciocchè colla prevenzione, soppressione, e riparazione di un male si produce un bene. Possono tutti e tre denominarsi anche *assicurativi*; giacchè hanno in mira la sicurezza de' cittadini.

dianzi riferite ; talchè la legislazione di uno Stato ben può dirsi un *gruppo di mezzi* di questa natura.

Quindi tutte le leggi a buon dritto possono fra codeste specie classificarsi. Ed in vero ogni legge ha per iscopo uno, o più degli accennati oggetti. Quindi ogni legge è un ritrovato di prudenza, una misura, o mezzo *produttivo* di bene, *preventivo*, *soppressivo*, o *riparativo* di male. Tal denominazione esprime più precisamente, e con maggior chiarezza l'indole delle leggi, e la propria loro destinazione, che quella di leggi *Civili*, *Commerciali*, *Penali*, *di Procedura*, *Amministrative*, *Politiche*, o *Private*. E da ciò, che in prosieguo andremo ad osservare, se ne comprenderà il pregio inestimabile, ed il merito di essere usata in preferenza.

La Chimica ha fatti de' progressi sorprendenti. Questo effetto prodigioso non è l'opera del solo spirito de' moderni d'indagar la natura colla previa fiaccola dell'esperienza; non è il frutto della sola analisi, e sintesi; ma eziandio della riforma, e della rettificazione del linguaggio di questa scienza divenuto ormai filosofico. La scienza delle idee, cioè la Metafisica, la Grammatica generale, e la Logica, ha subita

nel suo linguaggio la stessa salutevole metamorfosi, ed ha fatti voli sublimi. Il linguaggio della Giureprudenza, e dei legislatori si trova in qnello stato, in cui erano la Chimica, e l'anzidetta scienza prima di tale riforma. (1) Gran parte della sua oscurità certamente è dovuta a questo difetto; e questo stesso non poco ha contribuito a ritardar lo sviluppo, e l'avanzamento di una parte così importante dell' umano sapere.

(1) Non discordiamo, che l'esattezza della lingua fa supporre la perfezione della scienza. Ma neppur si può negare, che l' inesattezza del linguaggio, sia sempre, e di per se stessa cagion di equivoci, di errori, di oscurità, e per conseguenza cagion di difficoltà per apprender la scienza, e d' impedimento al progresso, ed al perfezionamento della stessa.

LIBRO II.

SGUARDO ANALITICO SULLA LEGISLAZIONE DE' POPOLI INCIVILITI.

CAPITOLO I.

Oggetto del codice penale: mezzi di prudenza, o leggi in esso contenute.

Gittiamo uno sguardo fuggitivo sulla legislazione de' popoli colti: acquisteremo un' idea più chiara del *fine*, al quale sono le diverse leggi dirette; e ci convinceremo vie maggiormente della *esattezza*, ed *utilità* della distribuzione, e della nomenclatura, che alle leggi da noi si è data. Incominciamo dal codice Penale.

L' oggetto di questo codice si è di *prevenire*, *sopprimere*, e *riparare* i mali, che possono colpir la persona di un cittadino, cioè la sua vita, la libertà individuale, la salute, la sua riputazione, le sue proprietà, la condizione, o stato sia civile, sia politico, la sua re-

ligione, la forma del Governo: in una parola gli oggetti apprezzati dal suo cuore. E le misure per siffatto disegno esser deggiono tali, che si generi, e si rinforzi in petto ad ognuno il preziosissimo sentimento di esser *sicuro* da qualsisia ingiuria, od offesa.

Male *reale* quello, che effettivamente è stato prodotto - Male di *apprensione*, detto timore, od allarme; male che germoglia alla vista del primo per la facile riflessione, che potrebbe quello rinnovarsi, o piombare anche su di noi, o su di quelli, che fanno parte di noi stessi: ecco i due genj malefici, che sradicano il germe della sicurezza, il sentimento della *incolumità*. La di loro sconfitta, e la loro perenne persecuzione formano l'unico oggetto del codice Penale.

Passiamo ai mezzi, di cui si compone questo Codice, tendenti ad ottener tal fine - Astrazion fatta dall'idea, che siffatto codice, qual raccolta di minacce, vale a distogliere i cittadini dai disegni criminosi; e per conseguenza ad antivenirli, trovansi nel medesimo anche de' mezzi direttamente *preventivi*, oltre de' *soppressivi*, e de' mezzi *riparativi*.

La mallevaria o cauzione da prestarsi dal

condannato, la proibizion di asportar le armi, di fabbricarle, o di spacciarle senza esserne autorizzato - La pena contro chi esercita la profession di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale, o di altro ufiziale di sanità senza permesso del Governo - il divieto di tener senza le debite cautele sulle finestre, logge, su' balconi, o terrazzi cose, che cadendo possono nuocere, sono misure puramente economiche, cioè di *polizia preventrice*.

Mezzi soppressivi: tali sono la pena minacciata a quegl' individui, che scientemente, e volontariamente danno albergo, luogo di riunione, o di ricòvero alle comitive armate, alle loro divisioni, ai loro seguaci (2) - la impunità promessa a coloro, che fan parte delle bande armate, e che al primo avvertimento delle autorità civili, o militari ne facciano seguire l'effettivo scioglimento, o ne arrestino il capo - la pena comminata a colui, che non rivela alle autorità amministrative, o giudiziarie le notizie avute di qualche congiura, o cospira-

(2) La mancanza di questo ajuto rende difficile l'associazione di tali comitive, e le fa presto discio-gliere.

zione - la pena contro quelli, che contraffanno o si procurano i bolli, o punzoni dello Stato destinati a marchiare oggetti di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia. Chi ha contraffatti, o si ha procurati tali bolli, è al primo passo del delitto. È del Legislatore opporre degl' impedimenti fin nei primi atti prettamente *preparatorj*, onde frastornare dalle sue mire il malvagio; dee perciò svolgere ne' loro elementi gli atti, che precedono, e preparano il delitto, e debbe punirli, affin di prevenirlo.

Mezzi riparativi - l' indennizzazione del male arrecato, e la pena afflittiva di corpo, o morale da un lato sono quasi di sollievo alla parte offesa, e calmano alquanto il suo dolore; dall' altro confortano il sentimento di *sicurezza* in essa scemato, ed in tutti quelli, cui è giunto a notizia il reato. Ripara simultaneamente al male dello scandalo, o esempio pernicioso; poichè riman compressa l' audacia, e la malignità del delinquente, e di coloro, che han potuto concepire il reo pensiere d' imitarlo. Questi mezzi, o misure riparative assumono anche la denominazione di *penali*, e di *soddisfattorie*.

Capitolo II.

Oggetto del Codice di Procedura Penale: Mezzi di prudenza, o leggi, di cui si compone.

Il codice di procedura Penale non è un tutto isolato, e distinto dal codice Penale; esso n' è anzi una perfetta continuazione, una porzione essenziale, ed integrante. L' obbietto dell' uno non differisce da quello dell' altro; se non che il codice di procedura spinge più innanzi le sue misure fino a sottrarre al delinquente i mezzi di violar la legge, e di nuocere al cittadino.

E veramente dopo di aver descritti, e scrupolosamente circostanziati gli atti criminosi, che meglio diresti *nocivi* o *malefici*, e dopo di aver tassate le pene rispettive, la loro specie, e quantità, non ti sembra necessario doversi statuire un metodo inalterabile da seguirsi in caso d' infrazion di leggi per la investigazion delle pruove concernenti la reale *esistenza* del delitto, e lo *scoprimento* del reo, non che per l' *applicazion* della pena? La lusinga dell' impunità è pur troppo fatale; e tale omis-

sione la fomenterebbe di molto. Da una parte stimolerebbe a maggiori delitti i ribaldi; e farebbe in molti sorger la voglia di seguir le loro tracce ; dall' altra resterebbe annientato il sentimento di sicurezza nel resto dei cittadini, che vedrebbero moltiplicare col numero, e colla baldanza de' malfattori la serie non interrotta de' loro mali. Addio proprietà personale, proprietà reale, di riputazione, di stato, di Religione, ec. ec. Il gelo della insicurezza stringerebbe il cuore di tutti, ne' assiderarebbe il cervello; e la esistenza meglio si difenderebbe nelle selve. Che importa aver un codice Penale senza aver fissato un metodo di procedura?

Ciò non è tutto. Basta a gittarci in uno stato di palpiti, e di angosciosa irrequietezza il solo sospetto, che l'errore, la ignoranza, o le passioni dell' uffiziale inquisitore, de' testimoni, de' nostri giudici possano oscurare, o scambiare il vero, e tramare la perdita di noi stessi, delle cose nostre, di quanto abbiamo. Quale schermo per la innocenza, quante volte nel codice di Procedura non si usassero tutte le diligenze, e tutte le possibili cautele per proteggerla? Un metodo logico-pratico per iscoprire la verità la ricusa dei giudici, e degl' istruttori

del processo, gli esperimenti di fatto, la ripulsa de' testimoni, i testimoni a discarico, la pubblica discussione della pruova generica, e specifica, ch'è il crogiuolo del vero; l'obbligo di desumere la definizione del reato dai fatti semplici compilati nel processo *informativo*, e raccolti dal pubblico *dibattimento*; il dover *motivare* le decisioni, citar le leggi, che si applicano al caso in disputa; il ricorso per l'annullamento della decisione, le solennità, di cui andar debbono religiosamente fregiati tutti gli atti del processo inclusa la decisione, sono precauzioni, se non assolutamente efficaci, al certo molto opportune, e degne del Legislatore. Soprattutto la santità dei solenni richiesti *essenzialmente* negli atti è il più sicuro garante della verità, e della sicurezza.

Scopo dunque del codice di procedura ne' giudizj Penali è la sicurezza della vita, della integrità del nostro corpo, della salute, della libertà individuale, dell'onore, dei proprj beni, della propria condizione, ec.: in altri termini = *la pronta, e certa punizione del reo, salva l'innocenza, e la libertà così individuale, come reale*. Mercè la pronta e certa punizione del

reo, salvo il rispetto dovuto all'innocenza, ed alla libertà individuale, e reale, si acquista la sicurezza personale, e delle nostre proprietà; in generale di tutti i nostri dritti (1).

I mezzi rivolti a tal' uopo, e che costituiscono le diverse leggi di procedura Penale sono di tre specie - *preventivi* - *soppressivi* - *riparativi*.

Preventivi — si riferiscono a questa classe quelle leggi, che vogliono, sotto pena di nullità, de' solenni negli atti del processo. Tendono esse a prevenire la frode, la calunnia, e talvolta l' errore. Tali sono le leggi, che prescrivono doversi prendere l' *ingenere* dal magistrato munito della competente giuridizione, assistito da due periti, e da due, o più testimoni chiamati a tal atto; che sia segnato di proprio pugno in tutte le sue pagine dal magistra-

---

(1) Nè la sola libertà di quelli, sul capo de' quali punto non si raccolgono indizj di reità, esige religiosi riguardi; ma la libertà di coloro eziandio, che trovansi avere addosso un processo. Finchè non sieno diffinitivamente condannati, vivono ancora nella pienezza dei loro dritti; e per loro sta la presunzione di poter risultare innocenti.

to, dal cancelliere, e da' testimoni presenti; quelle, che comandano doversi nei *reperti* far la suggellazione degli oggetti rinvenuti in presenza di più testimoni; doversi apporre da questi la firma nell' atto, ec. - quelle, che vietano le visite domiciliari all' infuori dei casi espressi - quelle, che proibiscono al custode delle carceri di ricevere nelle prigioni, o di metter fuori di esse un individuo senza il previo mandato del competente magistrato - quelle, che obbligano il medesimo custode a tenere un registro nelle forme legali, nel quale inscriver debbe i nomi di coloro, che son detenuti, o escarcerati.

Mezzi *soppressivi* — di questa indole è la legge, che ingiunge al Procurator Generale di dover tra le ventiquattr' ore dall' esecuzione di un mandato di *deposito* per imputazione di misfatto, informarne la Gran Corte Criminale, la quale è tenuta confermarlo, o rivocarlo. Ove la libertà del cittadino fosse stata ingiustamente violata, tal misura sopprimerà immediatamente il male - È legge soppressiva quella, che autorizza l' imputato, e la parte civile di allegare a sospetto l'istruttore del processo, e che colpisce di nullità gli atti da co-

stui compilati, qualora il motivo di sospezione effettivamente sussista - quella, che accorda il ricorso per *annullamento* della decisione presso la Corte di Cassazione, affin di sopprimere il male di una ingiusta condanna; o il giudizio di *revisione* in caso di contrarietà di giudicati.

Mezzi *riparativi* - la legge, che comparte l'azione di calunnia all'accusato giudicato innocente, l'azion pei danni, ed interessi, e per la reintegrazione nella propria stima, onde riparare così ai mali sofferti, è una legge *riparativa* (1).

---

(1) L'eguaglianza dei dritti deve entrare anch'essa nel codice di procedura Penale tra l'accusatore, la parte civile, e l'accusato. La disparità dei dritti è sempre ingiusta, ed abbominevole. Per tal riflesso tra i mezzi raccolti in questo codice è da numerarsi anche il *produttivo* di eguaglianza.

Capitolo III.

Oggetto del Codice Civile.

Colle Leggi penali, e di procedura ne' giudizj Penali si prevengono, si sopprimono, e si riparano i mali *reali*, che contro l' esistenza, la salute, le membra, l'onore, la libertà individuale, o domestica, le proprietà, e la condizione dalla violenza, dalla frode, dalla calunnia, ed anche dall'errore, e dall'ignoranza possono essere arrecati. Si prevengono ancora, si sopprimono, e si riparano i mali di *apprensione*, ossia di allarme, che non si arresta sul semplice offeso; ma si propaga, e si diffonde in tutti quelli, all' orecchio de' quali la consumazione del delitto è pervenuta. Ma è pregio dell'opera tagliar dalla radice siffatti mali. Allontanarne l' occasione; togliere a' cittadini quasi la *potenza* di nuocere è questo il voto della Scienza, e dell' Arte legislativa; è questo il massimo de' beni, che l'umana prudenza ambisce di conseguire.

Le *minacce* del codice Penale, i sentimenti di virtù, che in petto a tutti la Morale, e la educazione istillano, e rafforzano, sono dei forti *motivi*, che vigorosamente agiscono sull'a-

nimo dell' uomo, e rattemprano in lui le inique propensioni. Non son però men vigorosi i motivi *seduttori*, che il sospingono al delitto. I vezzi del piacere, la presenza dell' oggetto bramato vincono spesso anche i cuori più ritrosi al vizio, ed alla virtù divoti. La prossimità del piacere è un prestigio, che ascondo, o smorza i colori de' mali, che altrui si fanno, e le pene, che in seguito saranno dalla giustizia fulminate sul reo.

È dunque necessario poggiar più alto per togliere al cittadino la tentazione di diventar malefico. Per tal motivo è necessario indicar chiaramente, e specificare - i *modi*, o i mezzi di acquistare, e di trasferire i dritti, di contrarre le obbligazioni - i requisiti essenziali per l'uno, e per l' altro oggetto - i diritti reali, e personali, le personali, e reali obbligazioni, di cui si può esser capace; e che possono esser partoriti da ciascun dei modi dianzi divisati - i *modi*, ed i *requisiti essenziali* per la conferma, e ricognizione degli atti *nulli*, o *rescindibili* - i modi, ed i requisiti per la estinzione dei dritti, e delle obbligazioni - i mezzi, o le pruove atte a dimostrarne la esistenza, la ricognizione, o la perenzione - i mezzi, ed i requi-

siti essenziali per esperimentare i proprj dritti, ed astringere i debitori all'adempimento degli obblighi contratti.

Si sono espressi i mezzi, pe' quali solamente è concesso acquistare, o alienare? Si sono enunciati, e tassati i diritti, che da quel *mezzo* emanano, le obbligazioni, che discendono da quell'altro? si è precisa ogni lite, che il silenzio, o l'oscurità poteva creare: si è prevenuta la violenza, la frode; e si è reso più certo il proprio dritto. La determinazione de' requisiti essenziali di un atto, ossia di uno dei suddetti *modi* mette il suggello alla sicurezza con precludere ogni via alla frode, alla violenza, all'errore, ec.

Le leggi penali, è vero, non sempre agiscono in linea retta; molte volte ricorrono a de' mezzi preventivi, o sia indiretti; ma il Codice civile a tale riguardo prevale. Esso si solleva sino a punir lo stesso vizio. Gastiga l'ingratitudine in persona del donatario, in persona del figlio rispetto a' suoi genitori, ed ascendenti: l'infedeltà, ed il difetto di diligenza in persona del socio, la mancanza di buona fede ne' contratti, ec., e frapponendo tutti gli ostacoli possibili,

giugne sino a togliere all' uomo la potenza di far male (1)

---

(1) Diamone una pruova. È necessario, per esempio, che un atto autentico per esser valido sia fatto innanzi un pubblico uffiziale, alla presenza delle parti, dei testimoni chiamati a quest' atto, munito in ogni pagina della firma di tali individui, del segno del tabellionato, o di altro suggello; corredato del registro, colla data del giorno, del mese, e dell' anno, coll' indicazione del luogo, e del distretto, dove l' atto è stipulato; del nome, cognome, delle età, professione, e del domicilio delle parti, e de' testimoni: è necessario ancora che i testimoni sieno di età maggiore, maschi, e nazionali; che i numeri sieno distesi in lettere, e non in cifre; che non vi sieno cancellature, interlinee, o lacune; e se vi sono, bisogna dichiararlo in margine, o in un certificato in piè dell' atto.

Quando i testimoni sono minori di età, è facile sedurli; ed è più facile allorchè sono del sesso imbelle. Quando sono nazionali, e si conosce il loro domicilio, la loro professione, il nome, il cognome, possono citarsi per deporre sulla verità del fatto, e smentirne la falsità; e difficilmente si possono confondere con altri. Non è facile imitar la firma di molti; e molto meno riesce facile la loro subornazione.

Inoltre le leggi Penali sembrano puramente disadatte alla sovvenzione di taluni bisogni. Come provvedere direttamente per mezzo di queste all' urgente bisogno della sussistenza? come distribuire a tutt' i membri dello Stato i piaceri delle proprietà, e far che non si ammassassero nelle mani di pochi?

Dunque il Codice Civile è destinato ad estirpar la *radice* de' mali, e di quelli specialmente, che attaccano lo stato, e la proprietà, mali figli del dolo, dell' errore, dell' ignoranza, o del meto incusso; di quei mali, che percuotono la libertà domestica, e prediale, la eguaglianza de' diriti civili, la libertà di acquista-

La esistenza delle cancellature, e dello scritto interlineare senza la dovuta menzione nel margine è un argomento veemente della falsità. Il registro è idoneo non solo a perpetuar l' esistenza degli atti stipulati, ma benanche a prevenirne la falsità, e l'alterazione, o interpolazione, ove nel registrare un atto se ne faccia l' intera trascrizione.

Tutti questi requisiti mettono in imbarazzo colui cui salta in mente il pensiero di falsificare, o di creare un atto falso, e lo alienano. Che se è ostinato al punto di volere assolutamente ciò fare, la falsità, e la falsificazione agevolmente si scovrono.

re, di alienare e di amministrare. È destinato infine al provvedimento dei bisogni di sussistenza, e di abbondanza. In una parola è diretto a fortificare nel miglior modo, che per le leggi si può, il sentimento di *sicurezza*, e provvedere al *ben essere* de' cittadini.

Capitolo IV.

Mezzi di prudenza, o leggi, di cui si forma il Codice civile.

I mezzi di prudenza atti a colpire il fine di tal codice si distribuiscono nelle quattro specie di sopra distinte - produttivi - preventivi - soppressivi - riparativi.

Produttivi - quelli, che producono il bene della *sussistenza*, come la legge, che obbliga rispettivamente alla prestazione degli alimenti gli ascendenti, e i discendenti, i genitori, ed i figli, i collaterali fino ad un certo grado, i conjugi fra loro, l' adottante, e l' adottato, il donante, e 'l donatario: la legge, che chiama alla successione *legittima* i figli ai genitori, i discendenti agli ascendenti, i collaterali ai collaterali fino ad un certo punto, gli adotti-

vi agli adottanti, e reciprocamente: la legge, che permette le indagini sulla *maternità*: la legge, che imprime forza di pruova irrefragabile al *possesso continuo* di stato in mancanza dell' atto di nascita: la legge, che abilita i genitori a *riconoscere*, o legittimare i figli nati fuori del matrimonio. Sono produttivi quelli, che producono l'abbondanza, o ricchezze: tal' è la legge, che dà la scelta al padrone di un fondo di ritenere quale oggetto di sua pertinenza la piantagione, o l'edificio, che altri vi fece, sua insaputa, salva l'indennità delle spese erogate, e del prezzo della mano d'opera: tali sono quelle leggi, che favoriscono la libertà e la capacità di *acquistare*, e di *alienare*; quelle, che facilitano direttamente, e moltiplicano i mezzi di acquisto, e di distrazione, quali, sono i contratti, le donazioni, i testamenti, ec: (1). Sono della stessa natura que' mezzi, che producono il piacer dell' *eguaglianza* dei dritti: di tal genere è la legge, che chiama

(1) Sotto tal rapporto era biasimevole la legge Romana. Ella non dava al figlio, vivente il padre, purchè non fosse emancipato, il dritto di acquistare per se, o di alienare, nè alla moglie divenuta

tutti, ed in parti eguali i figli alla successione *intestata*, ed alla *legittima*, senza tener conto della primogenitura, del sesso, della provvenienza, o della natura de' beni (2): la legge, che vuol l' *equivalente* nei contratti onerosi, e commutativi; ed in generale tutte le leggi, che direttamente producono la reciprocità dei dritti, e delle obbligazioni.

Sono del pari produttivi quelli, ch' eccitano il piacere di poter soddisfare ai sentimenti di simpatia, di benevolenza, di amicizia, di gratitudine. Vanno sotto questa rubrica le leggi, che permettono di *disporre* liberamente dei pro-

---

figlia di famiglia, nè al servo; è nota la massima - *quidquid filius, vel servus acquirit, patri, vel domino acquirit.* Oltre al male generale della estinzione, o scarsezza d' industria, si rapiva a costoro il vivo piacere dell' acquisto, ed il sublime contento di secondare i dolci impulsi dell' amore, della benevolenza, dell' amicizia, della liberalità, e della gratitudine. Questa legge subì delle utili modificazioni sotto i Cesari, che introdussero la distinzione de' peculii.

(2) Questo mezzo nel tempo stesso produce il piacere di acquisto, di proprietà, e di abbondanza.

prj beni con atti benefici, come di donazione, di testamenti, di vitalizj - *Produttivi*: quelli, che producono i piaceri del potere: entrano in questa classe le leggi, che conferiscono la potestà patria, maritale, tutoria - le leggi, da cui si comunica la facoltà di diredare i figli discoli, e perversi, i genitori, o gli ascendenti snaturati - le stesse leggi, che infondono il poter di disporre a titolo gratuito de' proprj beni in tutto, o in parte.

Mezzi *preventivi* - È di questo conio la legge, che nella successione intestata prepone i figli, o discendenti agli ascendenti, ed ai collaterali. L' età di quelli fa presumere un bisogno maggiore, e l'incapacità di procacciarsi i mezzi di sussistenza. É per prevenire i suoi bisogni, che si concede alla moglie povera una congrua pensione alimentizia sulla eredità del marito.

Affin di *prevenire* gli attacchi contro la libertà domestica, e prediale si vieta dalle leggi civili di aprire un prospetto nel fondo del vicino; di aprir vedute dirette, od obblique senza serbar la giusta distanza da quello, ed una conveniente altezza dal pavimento, senza apporvi i cancelli di ferro con maglie strette, e con invetriate

fisse. Per lo stesso fine si proibisce di costituirè a piacimento una servitù di passaggio, di fumo di stillicidio, o di altra natura sul fondo altrui.

Per chiudere ogni adito alla frode, all'errore, alla ignoranza, alla violenza, si assegnano i *modi* di trasfondere, e di acquistare i dritti, di assumere le obbligazioni, ed i *solenni*, o requisiti essenziali, che debbono adornarli - i modi, ed i requisiti *essenziali* della conferma, o ricognizione degli atti nulli, o rescindibili - i modi, ed i requisiti essenziali per lo scioglimento delle obbligazioni - i modi e l'efficacia dei mezzi abili a provar la esistenza, la ricognizione, e lo scioglimento delle obbligazioni. Le solennità per esempio dell'átto di nascita, di matrimonio, e di morte si adoprano con intenzione di rimuovere le frodi circa i dritti di successione, per garentir la vita dagli assassinii, per ovviare al mal costume, agli atti contrarj alla religione. Il consenso, che di necessità è d'uopo impetrar dai genitori, o da quelli, sotto la di cui potestà sono gli sposi, vale a prevenir tutti gli sconcerti, cui potrebbe dar campo un amore sconsigliato - Per occorrere ai mali di una cattiva amministrazione, di una pessima, o neglettta educazione, a quelli del-

la facile collisione de' voleri tra' conjugi, si è conferita una autorità al padre, al tutore, al marito - A preservare dai colpi dell'abuso gl' individui soggetti a tal potestà, si sono ristretti i termini di questa. I limiti circoscrivono l' autorità, e togliesi per tal guisa l' occasione, e la capacità di abusarne. - A prevenire l'inadempimento dell' obbligazione permettono le leggi civili il contratto del pegno, della fidejussione, della ipoteca.

Mezzi *soppressivi* - in questa linea va la legge, che permette la separazione personale tra i conjugi per motivo di sevizie: la legge, che autorizza ad elevare un muro o un edifizio per impedire la veduta, che il vicino si ha aperta nel nostro fondo: la legge, che accorda il diritto di opporre dell'*eccezioni* per escludere le dimande, o *azioni*, che altri ha spiegato contro di noi in giudizio; il dritto di rivocare il testamento già fatto ec: ec:

Mezzi *riparativi* - l' azione di nullità per causa di violenza, di timore, di dolo, di errore d' ignoranza, che non si diparte dai mentecatti, e dai giovanetti inesperti detti *minori* - l' azion di rescissione per motivo di lesione, o disuguaglianza, sono mezzi di questa spe-

cie (1). Vani sarebbero i solenni, o requisiti voluti ad oggetto di allontanare il dolo, il meto, la violenza; vana la proibizione fatta a taluni di alienare, o di acquistare, se gli atti civili malaugurati non potessero per via di nullità, o di rescissione impugnarsi. Inutile sarebbe il divieto di offendere i dritti altrui, di poter disporre della *riserva*, altrimenti *indisponibile*, ove non fossevi un rimedio *correttivo*, che riducesse la cosa al pristino stato, e l'atto alla giusta misura: rimedio, che in Giureprudenza si denomina azione di *riduzione*. La *revindicazione*, mezzo *ricuparativo* di ciò, che ci è stato rapito, o tolto in qualunque altro modo, o che abbiam noi perduto, ed altri rinvenne; la revindicazione è un mezzo *riparativo*. La *ri-*

(1) La nullità, e la rescissione, qualora si presentano in forma di *eccezione*, sono mezzi soppressivi; imperciocchè il male non ancora si è consumato. Il contratto stipulato fra noi non è stato sinora adempito: ti dirigi in giudizio, acciò sia condannato all' esecuzione del convenuto; io eccepisco la *nullità*, o la *rescindibilità* del contratto, ed accorro così alla soppressione del male, cui siffatta convenzione diè nascita.

vocabilità delle donazioni tra vivi per motivi di sevizie, o d' ingratitudine è anch' essa un mezzo di tal fatta. Noverate tra i mezzi riparativi ancor le *azioni* per conseguire tutto quello, che si è convenuto, o che altri è obbligato per legge, o per fatto proprio a dare, o a fare; azioni, che ben potrebbero denominarsi mezzi da *conseguire*. Si ripara con esse al mal della *mora*, e della ostinazione del debitore (1).

---

(1) Ogni mezzo riparativo racchiude una *pena* per coloro, avverso de' quali si adopera, ed una *soddisfazione* di cuore, e del danno per quelli, che l'usano in proprio vantaggio. Vale ancora a confortar l' animo degli altri *allarmati* dal pericolo, in cui per tal fatto credono di essere. Quindi ogni mezzo riparativo si risolve in un rimedio *penale*, e *soddisfattorio*. Sotto tale aspetto i mezzi *riparativi* son dei rimedj escogitati per la sicurezza dei proprj dritti; e fanno parte integrante del codice penale. Per la stessa ragione è permesso considerarli come minacce fatte a coloro, che non volessero uniformarsi al disposto delle Leggi Civili; ed acquistano a tale riguardo il carattere di mezzi *preventivi*, de' quali si avvale la polizia *economica*, od *amministrativa*, la di cui meta è la prevenzione de' mali.

Capitolo V.

Oggetto del codice di Procedura Civile.

A proposito di questo Codice facciamo la stessa riflessione emessa circa la natura del codice di procedura Penale, e diciamo, che il codice, di cui si parla, è una continuazione del codice Civile, ed una parte integrale, che serve egualmente al conseguimento dell' oggetto, cui quello aspira: che le sue linee concorrono alla soluzione del medesimo problema. Lo spirito di *giustizia*, o di *eguaglianza* di dritti, lo spirito di *sicurezza*, e precipuamente di sicurezza *reale* vi debbe eminentemente presedere.

Tutte le immaginabili precauzioni contro l'errore, l'ignoranza, il rigiro, la violenza, l'odio, ed il favore debbono farne il *soggetto*.

Perciò fa di mestieri descrivere minutamente in esso il *metodo* pratico, che hassi a tenere nella formazione degli atti, metodo generale, ovver proprio di uno, o più atti; ed i *solenni*, de' quali ogni atto vuol esser fornito.

Principalmente convien prescrivere in detta-

glio il mètodo *logico-pratico* da osservarsi nella ricerca del vero per ben dirimere le controversie de' privati ; non che quello da praticarsi diligentemente nella esecuzione delle sentenze , e di ogni altro titolo esecutivo.

Ciascun di questi metodi abbraccia il gruppo delle regole , a tenor delle quali bisogna *procedere* , donde è detto Codice di *procedimento* , ò di *prôcedura.*

Non rincresca d' intrattenersi un altro momento sulla più chiara dilucidazione dell' oggetto di tal Codice. Il dritto di conseguire ciò, di cui altri ci va debitore ; di revindicare , o ricuperare dalle mani altrui quel , che ne spetta ; il dritto di far *ridurre* l' eccesso degli atti di liberalità fatti a nostro detrimento , o di rivocarli per causa d'ingratitudine, d'ingiurie, ec. ; il dritto di far demolire ciò, che ingiustamente si è fatto ; il diritto di domandare, o di eccepire la nullità, o la rescissione degli atti traslativi di dritti, e di obbligazioni; il dritto di esigere dalla legge , e per essa dal magistrato la protezione , e la difesa a fin di esser mantenuto nel possesso delle cose proprie (*jus retinendi*) sarebbero un nome vano , se non potessero esercitarsi , e produrre l' effetto , che alla loro in-

dole è proprio. Ma nell' ipotesi, che il nudo esercizio di tali dritti fosse affidato al braccio de' privati, ed al loro discernimento senza alcuna precauzione, la cupidigia, la violenza, e la mala fede distruggerebbero in breve tempo ogni idea di giustizia, e di sicurezza de' dritti sì *reali*, che *personali*.

Di quì non solo la necessità di crear de' *giudici* di mente ragionatrice, e nel Dritto profondamente versati; ma la necessità di crear degli uffiziali *ministeriali* incaricati di assistere alla *procedura* de' giudizj, o della *esecuzione* degli atti legali.

Fa d'uopo ancora sanzionare il *modo*, i *requisiti*, le *forme*, ed il *tempo* da osservarsi nelle contestazioni civili: i *solenni*, di cui gli atti son da corredarsi; il *modo*, ond' esser debbono redatti; le *persone* capaci a riceverli, e formarli; il *metodo*, ed i *solenni* nel metterli in esecuzione. E tutto ciò per fare argine alla *parzialità*, alla *prevaricazione*, all' *errore*, all'*ignoranza*, cui sono accessibili i giudici, e cosiffatti uffiziali.

Capitolo VI.

Mezzi di prudenza, o Leggi, che concorrono alla formazione del codice di Procedura Civile.

I mezzi di questo codice sono egualmente ripartibili nelle quattro predette classi.

Produttivi - La legge, che conferisce sì al reo, che all' attore un termine congruo per la difesa: la legge, che loro imparte il vicendevole dritto di esibir documenti, testimonj, di chieder perizie, accessi, interrogatorj, ec. sono produttive della *uguaglianza*, e del bene di *sostener* le proprie ragioni.

Preventive - La legge, che vuol dei solenni nella formazione, e nell' esecuzione degli atti: quella, che vieta all'usciere di far gli atti del suo ministero pe' suoi parenti, affini, e per quelli della sua moglie in linea retta all' infinito; pe' suoi parenti, od affini collaterali sino ai cugini in quarto grado inclusivamente, sono leggi preventive. Si presume, che possa falsamente riferire di aver notificato, o comunicato all' avversario qualche atto, o documento, o di avergli dato il convenevole avviso per la comparsa all'u-

dienza; e così pregiudicarlo. È ancor preventiva la legge, che obbliga la parte comparente in giudizio a costituirsi un patrocinatore, uomo esperto nelle regole di Procedura, il quale assuma l'incarico della sua difesa: la legge, che concede al reo convenuto la facoltà di riscuotere la cauzione dallo straniero *attore* sfornito di sufficienti stabili nel Regno, acciò non resti scoverto delle spese del giudizio, se mai risulti vittorioso: la legge, che impone a ciascuno dei contendenti di comunicare alla controparte qualunque documento gli piaccia produrre in giudizio, affinchè sia questa in grado di ribattere le ragioni, ed i titoli esibiti: di notificare prima al patrocinatore, indi al suo committente la sentenza, che si vuole eseguire; e ciò perchè, essendovi qualche rimedio in difesa del condannato, possa venirgli suggerito, e possa usarlo in tempo utile nei *fatali* della legge: quella, che dà il dritto scambievole ai litiganti di ripulsare i testimoni, di ricusare i periti, o i giudici; di dimandar la remission della causa da un Tribunale ad un altro per motivo di parentela, o di affinità; in fine quella, che trasfonde il dritto di sequestrar le somme, o gli effetti del debitore esistenti presso

un terzo, o di fare un sequestro per misure di conservazione ec. ec.

Soppressivi - in questo rango va la legge, che attribuisce a ciascuna delle parti il dritto di tentar procedura di falso *incidente* contro un documento notificato, comunicato, o prodotto, che si pretende esser falso, o falsificato, affin di sopprimerlo: d' impetrar dal giudice locale un' ordinanza, che impedisca il prosieguo della nuova *opera* - quella, che accorda il dritto di dedurre delle *opposizioni* alla sentenza contumaciale; l'*appellazione* della sentenza; l' opposizione di *terzo* alla sentenza lesiva dei dritti di colui, che non è intervenuto nel giudizio; il ricorso *per ritrattazione* di sentenza, o decisione; d' intentare l'*azion civile*, o presa a parte contra i giudici, di portar ricorso per *cassazione*: e la legge, che colpisce di nullità taluni atti del processo non fatti conforme alle regole prescritte. Queste leggi sopprimono il male dell' errore, dell' ignoranza, della frode, dell' odio, e del favore.

Riparativi - entra in questo ruolo la legge, che condanna alla multa, od al rifacimento delle spese, dei danni, e degl' interessi quel tale, che ingiustamente ha dedotte opposizio-

ni, prodotto appello, opposizione di terzo, ricorso per ritrattazione, azion civile, ricorso per annullamento, o cassazione. Possono nel medesimo allogarsi quelle leggi, che permettono il pegnoramento, e l'espropriazione dei mobili, e degli stabili del debitore. Si ripara loro mercè al mal della sua contumacia, o morosità; ed il creditore riman soddisfatto del suo credito.

Capitolo VII.

Oggetto del codice di Commercio, e di Procedura commerciale: mezzi di prudenza, o leggi di tal codice.

Il codice di Commercio costituisce una parte *essenziale* del codice Civile; e quello di procedura Commerciale è una porzione del Codice di civile procedura. Lo scopo è identico; ed il piano regge sul medesimo piede.

L'oggetto dominante del codice di Commercio è senza dubbio la *prevenzione* (1), e la

(1) A prevenire il fallimento doloso, o colposo si mettono i commercianti per opera della legge nella quasi impossibilità di cadervi, o di riuscirvi. A

soppressione della frode, reato facilissimo nelle operazioni commerciali, non che la *riparazione*

---

tale oggetto si vuole, che ogni commerciante sia in obbligo di tenere tre libri, un *giornale*, un *copia-lettere*, un *libro d'inventarj* sotto pena di poter esser convenuto come *bancarottiere* doloso in caso di fallimento.

Il giornale dee contenere un registro giornaliero di tutti i pesi, debiti, e crediti, di tutte le deliberazioni del suo commercio, delle sue negoziazioni, delle accettazioni, o girate di effetti, e generalmente di tutto ciò, che riceve, e passa a qualunque titolo. In esso deve benanche registrarsi mensualmente ogni somma impiegata per la spesa di sua casa.

Nel copia-lettere debbono trascriversi tutte le lettere, che spedisce. Inoltre debbono essere conservate in fascicoli le lettere missive, che riceve.

Il libro degl' inventarj contiene l' annotazione privata, che il commerciante è obbligato di fare in ciascun anno dei suoi effetti mobili, ed immobili, e dei suoi crediti, e debiti; la quale è tenuto di copiare d' anno in anno sopra un registro particolare a ciò destinato.

Tutti e tre questi libri hanno a tenersi per ordine di date, senza spazj in bianco, lacune, o postille in margine; numerati, e cifrati o da uno dei

al mal di qnesta sorta già commesso ; la *produzione* inoltre dell'*eguaglianza* dei dritti, della *facilità*, e *speditezza* degli affari di commercio. Ogni articolo di questo codice è una linea tirata ad ottener tale oggetto.

Il *soggetto* poi si combacia con quello del codice civile. Ma per la *rapidità*, vita, ed anima delle speculazioni commerciali, e per la *natura* delle intraprese di questo genere si fanno in esso delle utili, e necessarie *eccezioni* a certe regole generali piantate nel codice Civile.

Pel fine medesimo se ne fanno del pari nelle Leggi di procedura commerciale alle regole generali del Codice di procedura civile. I *tempi*, e le *forme* sono abbreviate. In materia di commercio si permette talvolta di citare a comparire innanzi al giudice da giorno a giorno, ed anche da ora ad ora.

---

giudici de' Tribunali di Commercio, o dal Sindaco, o da un suo aggiunto.

Il giornale, ed il registro degl' inventarj in fine di ciascun anno debbono esser vistati, e sottoscritti da uno de' prelodati individui.

Tali libri debbono essere conservati da' commercianti per dieci anni a contare dal giorno, nel quale sono stati chiusi.

Capitolo VIII.

Oggetto del codice Politico: mezzi di prudenza, o Leggi, che concorrono alla sua composizione.

L' esercizio dei poteri politici dee necessariamente commettersi a varie persone, tuttocchè la forma del governo sia puramente monarchica. Quelli, che ne vengono rivestiti possono ritorcerli in danno dell'ordine pubblico, e direttamente contro i privati.

A prevenire *l' esercizio abusivo*, *l' eccesso*, *e l'usurpazione del potere* è addetto il Codice politico, ossia quel complesso di leggi, da cui si comunica il potere, o giuridizione ai Magistrati, ed a qualunque pubblico Uffiziale; dalle quali si fissa la *competenza* per ragion di *materia*, ed in ragion di *territorio*; si stabilisce il *numero* de' Magistrati per l'esercizio della potestà conferita; le *forme*, il *tempo*, ed il *luogo*, dove bisogna dispiegarla. A questo fine sono consagrate tutte le leggi chiamate comunemente *organiche* relative all' ordine *giudiziario*, *amministrativo*, *militare*, *ecclesiastico*, ec. L' aggregato di

queste costituisce il Diritto Politico di uno Stato.

Dunque i mezzi di prudenza, che si riuniscono in siffatto Codice, sono tutti *preventivi*, o *assicurativi*; poichè prevengono l'abuso di potere, l'eccesso, l'usurpazione; e rendono in tal maniera l'animo dei cittadini sicuro e sgombro del timore di essere soverchiati da coloro, che son deputati a vegliare all'esatta osservanza delle Leggi, ed alla tranquillità degl'individui, e delle famiglie.

LIBRO III.

UNITÀ DELL' OGGETTO, E DE' MEZZI DELLA LEGISLAZIONE.

Capitolo I.

L' Unità delle leggi, ed il loro scambievole rapporto.

Sicchè le leggi penali hanno per oggetto di prevenire, sopprimere, e riparare i mali *individuali*, di *partecipazione*, e *derivativi*; non altra cura si prende il codice di procedura penale. Cospirano allo stesso punto il codice civile, di commercio, di Procedura commerciale, il codice Politico. Si uniscono dunque tutte queste leggi sotto la stessa veduta; l' *unità dell' oggetto* è ben marca. Considerate poscia come *mezzi di prudenza* in che rapporto sono fra loro? Sebbene qualche cenno su di ciò siasi già fatto; ciò non ostante giova più

diligentemente investigarlo per meglio sentir l'indole, ed il preciso destino delle leggi.

I mezzi, ossieno le Leggi del codice penale sono *dirette*, e sono il prodotto della prudenza comune. Il primo rimedio, che si affaccia alla mente di chiunque, ove un reato accada, si è di punirne l'autore più o meno aspramente secondo le circostanze, e la gravezza del caso; e di condannarlo alla rifazione de' danni, ed interessi a profitto dell' offeso, o de' suoi eredi. Così nè il reo, nè altri avrà per l'avvenire l'ardimento di violare i dritti altrui. In tal modo ragiona ogni uomo, che si trova presente al delitto, o ne ascolta il racconto. Ma questa misura è pur troppo volgare, ed insieme molto insufficiente. Ben picciol sollievo, ben debole riparo è dessa incontro la forza, e l'ampiezza dei mali, che cagionansi dal delitto. Siffatto rimedio è piuttosto *palliativo*, poichè lascia vegeta, e quasi intatta la radice de' mali. Il Filosofo al contrario, sollevandosi al di sopra del comune pensare, escogita de' rimedj *eradicativi*, che agiscono indirettamente o col togliere la *capacità* di far male, o con disviarne *l'occasione*. Ed ecco per opera sua una

nuova *Terapeutica* (1) Politica, e creata di pianta una *Igiene* della stessa natura. In ciò fare il politico filosofo non differisce mica dal filosofo medico. Che fa egli dunque? prescrive de' requisiti essenziali per l' acquisto, e per la traslazione de' dritti; per imporre delle obbligazioni; per la conferma, o ricognizione degli atti traslativi percossi di nullità, o attaccabili di rescissione; i modi, ed i requisiti per la estinzione delle obbligazioni; i modi, ed i requisiti atti a provar l' esistenza, la conferma, o la distruzione dei dritti, ed il loro grado di fede, ec. ec. Si vuol fare un contratto, col quale i contraenti reciprocamente si obblighino, e si concedano dei dritti di fare, o di esigere; o pure soltanto uno di loro si obblighi a favore dell' altro? è necessario, che vi sia il *mutuo*, e *libero* consenso; che tutti e due sieno civilmente *capaci* di celebrar tale contrat-

(1) La *Terapeutica* è una parte della Patologia, e può definirsi *l' arte di curar le malattie*. L' *Igiene* è ancora una parte della Patologia, e merita la definizione di *arte di prevenir le malattie*. Ristrette ai soli principj generali, o verità astratte l' una, e l' altra diventano scienze.

to ; che la materia sia *commerciabile*, *determinata*, o *determinabile* ; che il contratto sia *eseguibile* ; che abbia una *causa lecita* , cioè tale da non ripugnare all' ordine *pubblico* , ed al buon *costume*. Se il consenso per avventura fu estorto con violenza, per errore, o per inganno, è pronta l'eccezione di nullità, o di rescissione, che rimedia a tal male, distruggendo la forza del *titolo*.

Tali precauzioni mettono nella morale impossibilità di frodare, e di ledere i dritti alieni. Similmente a prevenir la usurpazione dei fondi altrui si esige, che la prescrizione vada accompagnata da mille requisiti - possesso continuo, pacifico, pubblico, di più anni, di buona fede, ec: Ad impedire la falsità, o falsificazione di un titolo traslativo di dritti si sono inventati tanti solenni, da cui ogni titolo dev' essere cinto, e di cui abbiamo in altra parte a lungo parlato. In siffatta guisa resta imprigionato il poter malefico dei cittadini; e rimangono per questa via obbliqua assicurati i dritti di qualunque genere. Per l' opposto il codice Penale quali rimedj adopera a questo scopo? non altro, che la minaccia di una pena in caso di frode, di furto, di usurpazione, di

estorsione, o violenza, di falsità; cioè a dire apporta una lieve medicina, quando il male è già fatto; e vale di debole freno al cuor de' cittadini. Non così il codice civile; desso si eleva fino a prevenirlo, e proccura di reciderne finanche il germe coll' incatenare la stessa malvagità, obbligandola a rimanere nello stato di semplice progetto, di puro pensiere. Inoltre il rimedio del codice penale è un *male* anch' esso, e talvolta gravissimo; mentre che i rimedj del codice civile nulla racchiudono di malefico in se, o al più un male leggiero.

Di vantaggio allorquando vi ha delle maniere da sopprimere il male senza macchiarsi di un delitto, d'ordinario ciascun se ne astiene; il suggerirle, e l'apprestarle ai cittadini è un bel ritrovato, onde *indirettamente* prevenire i delitti. Il codice civile adempie a sì degna funzione. Esso accorda l' azione di *rivendicazione*, cioè il mezzo ricuperativo; conferisce il mezzo *correttivo*, o di riduzione; il mezzo *conservativo*; i mezzi da *conseguire*; le eccezioni di *nullità*, di *rescissione*, ec., mezzi tutti valevoli a sopprimere il male, che altri ci vuol fare, ed a riparare il male, che già ne ha fatto, senza che avessimo bisogno di commettere un reato contro quello, che n' è l'autore.

Il codice civile spicca un volo anche più alto: non si circoscrive a rendere i cittadini incapaci di arrecar del male; passa a toglier loro finanche il desiderio, ossia l'*occasione* di farlo. Provvedendo alla sussistenza, concedendo la libertà di disporre dei proprii beni (tra'quali vanno le facoltà fisiche, e mentali), e la libertà di acquistare, somministra mille mezzi, come appagare i proprj bisogni, quelli di *sussistenza*, e di buona *esistenza*; in conseguenza allontana l'occasione di frodare, e di commettere altri atti illeciti per acquetare i proprj desiderj. Il bisogno, che non può rimanere altrimenti soddisfatto, diventa stimolo al delitto: dunque l'occasione a delinquere è rimossa, appena i bisogni trovano mezzi onesti di esser contentati.

Il codice di commercio, parte integrale del codice civile, veste lo stesso carattere, corrisponde al fine medesimo. E nella nota del cap. 7. lib. 2. già rapportammo un esempio luminoso, da cui apparisce, per quali vie indirette si previene il fallimento doloso, o colposo. Conseguentemente anche questo codice è rivolto a prevenire, sopprimere, e riparare i mali del delitto per oblique vie, in un modo meno dispen-

dioso, e più sublime di quello, che si faccia dal codice penale.

I codici poi di Procedura nei giudizj penali, civili, di commercio, ed il codice Politico concorrono pur essi a prevenire, sopprimere, e riparare i mali, che possono aver causa dall' abuso di potere, dalla prevaricazione, in generale dalle passioni del magistrato, dalla ignoranza, e dagli errori del medesimo, dalla subornazione, dall' odio, dalla parzialità de' testimoni, dalla falsità, o falsificazione delle scritture. Le vie, che essi battono, sono egualmente obblique; la loro mira è di disseminare impedimenti ad ogni tratto nel sentiere del delitto. Si vuole abusar del potere? ecco un ostacolo nelle *forme* solenni da osservarsi; un ostacolo nel *circolo* della giuridizione: un altro nell' eccezione di *ricusa*; un altro ne' rimedj di *appello*, di *cassazione*, di *presa a parte*. I testimoni sono nemici, animati da spirito di parte, sono subornati? eccezioni di *ripulsa*, *riprova*. I documenti sono falsi, o falsificati? *verificazione* di firma, querela di *falso incidente*, ec.

Uno dunque, e comune è lo scopo di tutte queste diverse leggi; il divario sta nei soli

mezzi. Le leggi penali sono de' mezzi, per così dir, triviali, e della bassa prudenza; le altre mentovate leggi sono mezzi di una prudenza *metafisica*. Nella Legislazione regna la stessa differenza, che ha luogo nelle matematiche. Queste scienze hanno la parte *elementare*, e la parte *sublime*, o *trascendentale*. Così la *penale* è la parte *volgare*, e la *civile* la parte *sublime*, o trascendente della Legislazione. Quindi è, che ne' popoli nascenti, e rozzi appena vi si trova uno scheletro del solo codice penale consistente in una tariffa di pene pecuniarie per taluni delitti. Nessun vestigio di codice civile, di procedura civile appo loro si osserva. E come potrebbero allignarvi quelle leggi, che sono il risultamento di una Politica raffinata, cioè di una prudenza sublime? A misura, che la civilizzazione, ed i lumi progrediscono, i mezzi di prudenza crescono di massa, e si raffinano.

L' *Era* dunque del codice civile, commerciale, de' codici di procedura, e del codice politico comincia da quella dell' *incivilimento*; e la loro perfezione cammina pari passo con questo. Siffatta pure è la ragione, per cui ne' codici penali de' popoli colti non si rinvie-

ne la sola cennata tariffa, nè i soli mezzi preventivi *diretti*. Vi si trovano ancora raccolti molti de' mezzi preventivi *indiretti*, e de' mezzi *soppressivi*, vale a dire molti provvedimenti della prudenza metafisica, come quelli, che abbiam riferiti nel capitolo 1. lib. 2.

Laonde i divisati codici sono un *supplimento* al codice penale. La prudenza non si contenta di minacciar delle pene, e d' infliggerle ai rei per non far succedere de' delitti, e per isgombrar là tema dall' animo dei cittadini, ella si sublima in una regione più elevata, e di là con invisibile catena dirige i passi di ciascuno, e raffrena la mano del delinquente sia coll' inutilizzar la potenza malefica, sia con torre l' occasione di delinquere. Questo è il rapporto, che passa fra le leggi penali, civili, commerciali, di procedura ne' giudizj civili, di commercio, ne' giudizj penali, e le leggi politiche rispetto all' *oggetto*, e come *mezzi* di prudenza.

Questa nuova veduta dell' *unità*, e del rapporto delle leggi reca ineffabile vantaggio al Politico, al Legislatore, all' Interprete. Dessa fa scoprire l' errore ormai comune di credere tre scienze distinte - la Penale - la Civile - ed

il Dritto politico; dovecchè sono rami del medesimo tronco. Dessa fa conoscere come tutte e tre queste parti sono subordinate, e coordinate al medesimo fine: dessa fa rilevare lampantemente la loro indole rispettiva, ed il proprio loro pregio. Nè più si ammetterà come esatta, e completa la differenza, che i Giureconsulti riconoscono fra il Codice civile, e penale; cioè che il primo contenga la *definizione* dei *dritti*, e delle *obbligazioni*; l'altro quella dei *delitti*, e delle *pene*. Oltrechè questa differenza nulla mette di positivo nella mente del Giureperito, e del Politico; nè tampoco produce le utili conseguenze del divario da noi disegnato.

Non si deve omettere un' altra riflessione. Le leggi sono divisibili in due classi: o hanno per iscopo di produrre un piacere, un bene; e vengono da noi denominate *produttive*; o di *prevenire*, *sopprimere*, e *riparare* un male, un dolore: ecco i due gran rami della Legislazione. Nelle leggi civili abbiamo accennate, varie leggi *produttive*; e tali sono ancora quelle leggi, che promettono un premio al talento, alla lodevole condotta, ai servigi prestati allo Stato, alle azioni utili alla Patria. Esse producono un piacere all' individuo, che ne rac-

coglie il premio , un bene agli altri , che dal talento , e dalle di lui operazioni ritraggono profitto.

Or qual'è la relazione tra le leggi *produttive*, e le *preventive* , *soppressive* , e *riparative* ? esse s' identificano nel *fine* , cioè nell' esser dirette alla *felicità* dei cittadini ; e si rendono questi felici , sia recando loro de' piaceri , sia coll' antivenire , o col sopprimere i mali , sia col ripararvi , qualora sieno accaduti. Forse colla prevenzione , colla soppressione e riparazione de' mali non si produce del piacere ? La differenza è , che le une lo producono *direttamente* , le altre *indirettamente* ; e per questo avvertimmo nella nota del cap. 8. p. 44. , che tutte le leggi possono ricevere la nomenclatura di *produttive*.

Tutte le leggi dunque si riuniscono sotto il medesimo punto di vista ; si rassegnano tutte sotto l' unità dell' *oggetto*. E come *mezzi* di prudenza le produttive *dirette* differiscono dalle *indirette* , in quanto che le *indirette* sono tanti ostacoli posti per non far nascere , o per disviare il male , le *dirette* sono tanti mezzi produttivi di piaceri ; ma le une , e le altre concorrono al medesimo scopo , cioè a dire a produrre del bene al cittadino.

Capitolo II.

Esame del parere di Bentham sul rapporto tra la Legislazion Civile, e Penale.

Fa meraviglia, che la mente feconda, e solida di Bentham non abbia colpito il vero rapporto fra le leggi penali, e civili; e sia caduta su tal particolare in errori, ed in vane sottigliezze. Egli si propone tale indagine; si sforza coll'acutezza del suo ingegno di rinvenirlo; si rallegra di averlo afferrato; ne loda gli utili risultati per lo studio del Dritto, fino a credere, che debba questo dal momento di tal sua scoverta cessar di essere uno *spauracchio* per la sua *immensità*, potendosi misurare, unirne l'insieme, riportarne le parti ad un centro comune.

Ci sia lecito discutere le sue idee, esaminare il suo parere; e la sola verità sia guida, e meta delle nostre ricerche.

Egli analizza tre idee *delitto*, *dritto*, *obbligazione*; e conchiude ragionevolmente, che questi esseri morali, queste idee coesistono, dimorano insieme; in una parola sono *correlative*. » La legge mi ordina di nu-

» trirvi : essa m'impone l'*obbligazione* di nu-
» trirvi : vi accorda il *dritto* di esser nutrito
» da me : converte in *delitto* l' atto negativo,
» che farei , omettendo di nutrirvi. Mi proibi-
» sce di uccidervi ? essa m' impone l' *obbliga-*
» *zione* di non uccidervi : vi dà il *dritto* di
» non essere ucciso da me ; erige in *delitto*
» l' atto positivo, che io farei uccidendovi. (1) »
Ecco come alla nascita dell' uno pullula cia-
scun degli altri due. Fin quì si è di accordo
col vero. Ma l' autore si spinge più oltre , ed
asserisce, che *delitto*, e *dritto* sono nel fondo
la stessa cosa; che la differenza è puramente ver-
bale. Questa volta l' illustre scrittore paga un
tributo alla natura , ed alla forza de' pregiudi-
zj della prima istituzione. » Bene , è male , e'
» dice , piacere , e dolore sono i soli termini,
» che io capisco : dritti , ed obbligazioni sono
» per me termini vaghi , ed oscuri. « Pur non
di meno è inciampato nell' error comune. La voce
dritto o si prende nel senso di effetto , e dinota
una sensazione piacevole , o nel senso di facol-
tà morale di fare , o di esigere , cioè nel sen-
so di cagione ; ed è parimente una sensazione

(1) Bentham - principj generali di legislazione.

cara per colui, che n' è in possesso: in entrambi i sensi significa un piacere, un bene. *Delitto* poi preso nel senso di azione malefica, ossia nel senso di cagion nociva è un male; preso nel senso di effetto di tal causa è un male ancora. Ciò posto: come può dirsi, che *dritto*, e *delitto* sieno la stessa cosa? dunque *male*, e *bene* sarebbero voci sinonime?

Fondato sù questa falsa idea corre innanzi, e sostiene, che il Legislatore conferisce dei dritti, *creando delitti*. (1) Questo è un manifesto inganno. La creazione de' delitti non genera dritti, bensì ne assicura il *godimento*. Lo stesso autore smentisce la sua tesi coll' esempio, che adduce per rischiararla. Il godimento di un dritto, egli dice, sarebbe *interrotto*, e *contrariato*, se non si desse la qualità di delitto alle azioni, che producono tale interruzione, e contrarietà. Creare dritti, ed obbligazioni è veramente, come egli opina, lo stesso, che creare delitti; è falso però, che creare un delitto sia *creare* un *dritto*, che gli si rapporta. Imperciocchè il dritto è primogenito, secondogenito è il delitto; il dritto è un bene; l' eri-

(1) Ibid.

gere un' azione in delitto è un mezzo di assicurarne l' uso, ed il possesso.

Risaliamo alle idee semplici, e la cosa si farà più chiara. L' uomo non ha, che bisogni di ogni specie, e le forze, o potenze corporee, e mentali, che possono alquanto soddisfarli. Si stringe in società; e questa corrobora, ed amplia le sue forze, o potenze, e lo fornisce di altre ancora assolutamente nuove; forze, o potenze, che valgono di mezzi per tal soddisfazione. I bisogni costituiscono le *obbligazioni* (1), i *doveri*: le potenze danno vita

(1) *Obbligazione*, come effetto sul cuor di un uomo, indica uno stato *passivo*, una *sensazione* dolorosa, in virtù della quale si determina a *fare*, o non *fare*: come cagione, esprime la forza, che lo stimola, che lo spinge, forza, la quale dicesi *violenza*, o *costringimento*, se ripugna alla ragione, alla legge; appellasi *obbligazione*, o forza *morale*, allorchè agisce uniformemente all' una e all' altra. *Praeceptum rationis*, *vinculum juris*, ecco come i Giureconsulti diffiniscono l' obbligazione; un *comando* di ragione, un *vincolo* di legge, cioè un constringimento *legale*, ossia morale. Questo comando si risolve in un *motivo*, o giudizio, che agisce sulla no-

ai *dritti*. Io ho bisogno di nutrirmi, significa - io ho l' obbligo, il dovere di nutrirmi; ho il dritto di nutrirmi, dinota - ho il potere, ho la facoltà di nutrirmi, facoltà garentita, e riconosciuta dalla legge. Ho il dritto di esser nutrito da mio padre, vuol dire, che la società mi comunica il potere di costringere mio padre a prestarmi gli alimenti.

La parola *dritto* significa presso i Giureconsulti *facoltà morale*, cioè riconosciuta dalla legge, *di fare*; *o di esigere* qualche cosa; e prende differente denominazione secondo varia quella della legge, cui si riferisce, e da cui l' esercizio della forza, o potenza è autorizzato. Così chiamasi *civile* un dritto, quando la nostra potenza, e l' esercizio della stessa sono *riconosciuti* ed *approvati* da una legge civile.

La facoltà di fare, o di esigere qualche cosa, cioè di provvedere ai proprj bisogni de-

---

stra mente, cioè, nell' idea di un *bene*. nell' idea di un *male*; l' una eccita un desiderio, l' altra un' avversione; il desiderio, come l' avversione, genera bisogno; bisogno è sinonimo di obbligazione sia nel significato di sensazione dolorosa, cioè di effetto, sia nel senso di stimolo, o cagione.

riva dalla *natura* ; dalla *volontà* de' privati ; da quella della *società*, o volontà generale. Dalla *natura*, vale a dire dalle forze individuali; dalla volontà dei *privati*, per mezzo di convenzioni, di donazioni, testamenti, ec. dalla *società*, cioè dalla convenzione tacita, presunta, o espressa di tutti i membri di essa di non offendersi in veruna maniera rispetto alla persona, ai beni, all' onore, ec.; di doversi i parenti fino ad un certo grado, come pure i conjugi, somministrar gli alimenti, e di poter succedere in prelazione ai rispettivi beni secondo la linea, il grado, e talune altre circostanze, ec: I poteri o facoltà, che ci vengono dalla natura, diventano *dritti*, o sia *morali* per volere della società; e rimangono *dritti* fino a che sono esercitati in conformità della legge: i poteri, che ci provvengono dalla volontà de' privati addiventano parimenti *dritti* per la stessa ragione, cioè per la società, che loro imprime forza morale; talchè deve dirsi, che *i dritti sono tutti un dono della società*. Or questi poteri, che la società *riconosce*, o *conferisce* sarebbero facilmente distrutti, feriti, o inutilizzati dalla forza fisica, e morale degli altri nostri simili, che hanno interesse di ciò fare.

Per impedir questo male la società dà di piglio a de' valevoli provvedimenti. Dichiara *delitto* ogni azione, che offende gli anzidetti poteri, o dritti, vi stabilisce una pena; e prende altri utili espedienti.

Il delitto dunque è di data posteriore; esso è un rimedio diretto a preservare dall' offesa i nostri dritti. Colle pene si vuol prevenire, sopprimere le azioni malefiche, che attaccano la persona, la condizione, i beni, la reputazione; o si vuol darvi riparo, se sono state commesse. Quindi la società ha dovuto precedentemente dichiarare il mio diritto sulla mia persona, sulla mia condizione, ec: e poscia proclamar come delitto ogni operazione, che altri voglia fare in discapito di queste cose. Or come supporre un delitto senza preconcepir l' idea di un dritto?

Dirà taluno: quando avete commesso un delitto contro di me, vi convengo in linea civile per essere indennizzato. Quest' azione non è forse un dritto? e questo dritto non emana dal vostro delitto? quindi almeno in questo caso devesi ammettere la proposizione del Bentham. Forse i Giureconsulti non insegnano, che tra le cause, da cui sono i dritti generati, vi ha i de-

litti, ed i quasi-delitti? Rispondiamo non essere il delitto, o il quasi-delitto, cioè l'azione malefica da me fatta, che crea il vostro dritto, benvero la società, la volontà generale. Il delitto, od il quasi-delitto è la *condizione*, il *fatto*, che la società richiede, senza di cui non concede tal dritto. Conveniamo intanto esser vero per questo lato il sentimento dell'illustre Autore; ma raccoglieremo perciò quel rapporto tra l'uno, e l'altro ramo di Legislazione da poter sentirne l'*insieme*, misurarne l'*estensione*, e riportar tutto ad un *centro* comune?

Sicchè Bentham per mostrarci il nesso fra la Civile, e la Penale ha indicata la *correlazione* delle idee *dritto*, *obbligazione*, *delitto*; ha rimarcata la *identità* di delitto, e dritto; ed ha insegnato, che il Legislatore conferisce diritti, *creando* delitti. La prima di queste tre proposizioni è vera; nondimeno non produce alcun bene; restiamo nella medesima oscurità, e sterilità di prima sul rapporto in quistione. La seconda è evidentemente falsa; e quando anche fosse vera, porterebbe, come la terza, la stessa divisa della inutilità, sarebbe vana sottigliezza, riflessione oziosa.

Il dotto Uomo sentiva la insufficienza di que-

ste spiegazioni; tentò quindi di meglio fissare il rapporto, e la sua idea. » Una legge civi-
» le, e' dice, è quella, che stabilisce un drit-
» to: una legge penale è quella, che in con-
» seguenza del dritto stabilito dalla legge ci-
» vile, ordina di punir di tale, o tale manie-
» ra colui, che la violerebbe. In tal guisa la
» legge, che si limitasse ad interdire l'omicidio,
» non sarebbe se non se una legge civile: la
» legge, che ordina la pena di morte contra
» l'omicida è una legge penale. »

» Nel Codice civile ciò, che più s'impadro-
» nisce dell'attenzione, è la descrizione del
» *delitto*, o del *dritto*. Nel Codice penale il
» punto essenziale è la pena. »

» Ciascuna legge civile forma un titolo par-
» ticolare, che in fine deve condurre ad una
» legge penale. Ciascuna legge penale è *la*
» *conseguenza*, *la continuazione*, *la termi-*
» *nazione di una legge civile.* »

Ond'è secondo lui, che le leggi civili stabiliscono de' dritti, e le penali li garantiscono. Niente di più falso. Le leggi penali difendono i dritti; ma vengono questi in un modo più efficace, e più sublime dalle leggi civili protetti. Lungi dall'esser le penali una *continua-*

zione , ed un *compimento* delle leggi civili ; sono queste invece una *continuazione* , ed un *perfezionamento* di quelle.

Le leggi civili sono finalmente da lui considerate in un altro aspetto ; ma il pensiero è più basso , ed egualmente infecondo. Le considera come *spieghe* , esposizioni di certi termini del *Dritto* penale. Si deve punire il ladro ; ma chi merita questo nome ? ecco la necessità di fissar l'idea della *proprietà*. Si vuol punire l'autore di falsità in una scrittura pubblica? è di necessità indicare i caratteri , che costituiscono pubblica , o *autentica* la scrittura. Le leggi civili adempiono a questo ufficio.

Ma le leggi civili non si arrestano alla sola *dichiarazione* de' dritti di proprietà , o di altra natura; nè alla sola *individuazione* de' caratteri del titolo autentico , o privato ; questa dichiarazione ne occupa una frazione infinitesimale. Desse stabiliscono i modi di *acquistare*, di confermar le obbligazioni *nulle*, o *rescindibili*; i modi , onde rimangono *estinte* ; i modi *probativi* ; e tutti i requisiti, di cui esser deggiono guerniti gli enarrati modi ; statuiscono le *forme* , i *tempi* , e la *giuridizione* ne' giudizj. E tutte queste cose pel fine mille volte

detto, vale a dire, per non dare orcasione alla frode, alla violenza, ec. La di lui distinzione adunque tra la Civile, e la Penale è uniforme a quella de' Giureconsulti da lui stesso ripudiata.

Questo Politico valentissimo non ha limata l'opera, dov'è depositato tal suo parere. I suoi Mss. contenevano de' piani, de' ricordi, delle annotazioni, allorchè un dotto Francese, dando a quelli una forma, li fece di pubblico dritto. Se il suo sublime ingegno si fosse riposato alquanto su di quest' opera, l'avrebbe certamente portata a quella perfezione, di cui ora manca; tuttocchè di grandissimo merito essa sia, e di utile sommo.

Capitolo V.

Rapporto tra' diversi codici di una Nazione.

Non vogliamo tralasciar di notare la relazione tra i diversi codici di un popolo. Il codice di procedura civile per ciò, che riguarda azioni, eccezioni, rimedj ordinarj, e straordinarj avverso le sentenze, o decisioni, ed ogni altra specie di dritto, che in esso è dichiarato,

come di avere un termine a difesa, ec: fa parte del codice Civile. Per quel che riguarda forme, e giuridizione, esso fa parte del codice Politico, nel quale de' poteri politici, e delle forme, o solenni si tratta. Lo stesso è da dirsi del codice di procedura commerciale. Esso appartiene al codice di Commercio per le azioni, eccezioni, ec:; al codice Politico per la giuridizione, e per le forme.

Non altrimenti va la cosa circa il codice di procedura ne' giudizj penali. Distinguiamo azioni, eccezioni, rimedj avverso le sentenze, o decisioni; distinguiamo forme, giuridizione, e troveremo, che per queste due ultime cose si attacca al codice Politico, e ne fa parte; e che per le altre si unisce al codice Penale come sua continuazione.

Il codice di Commercio è una porzione del codice civile; di questo è parte integrale il codice di procedura ne' giudizj Civili. Dunque il codice di procedura Commerciale è un appendice, o un supplimento del codice della civile procedura, o viceversa.

Il codice Penale considerato qual fonte, o causa dell' azione *penale*, e *civile* è un prosieguo del codice Civile, nel quale fra le altre

cose si stabiliscono le *cause apparenti* (1) dei dritti, e delle obbligazioni, per conseguenza delle azioni, come i contratti, i quasi-contratti, i delitti, i quasi-delitti, la legge.

Laonde il codice civile, commerciale, di procedura civile, di procedura commerciale, il codice penale, e di procedura penale hanno un nesso così stretto fra loro, che formano tante parti del medesimo tutto.

Nulla abbiamo detto del codice *Amministrativo*; ma è facil cosa ridurlo alle stesse vedute. I mezzi di prudenza, ossieno le leggi, di cui si compone, possono egualmente distribuirsi in *produttive*, *preventive*, *soppressive*, e *riparative*. Per ciò che concerne i modi di acquistare, e di trasmettere i dritti, di contrarre obbligazioni, ec: ognun vede, che fa parte de codice civile: riguardo alle azioni, eccezioni, ai rimedj, ec: appartiene al medesimo, o (ciò che torna allo stesso) al codice di procedura

---

(1) *Apparenti*. Imperciocchè la vera causa de' dritti, e delle obbligazioni, come si è detto nel cap. prec., è la società, la volontà generale. I contratti, ec. sono *i dati*, senza de' quali non si acquistano i dritti, non nascono le obbligazioni.

civile: rapporto alle forme, ed alla giuridizione è di pertinenza del codice Politico.

Varie di queste cose abbiamo dinanzi cennate; ma abbiamo creduto far cosa grata agli alunni di Giureprudenza di presentar loro questo *colpo d'occhio*, onde acquistino precisa idea della scambievole relazione fra i codici diversamente denominati, dalla quale trar possono gran partito; e perchè non confondano l'*unità* delle leggi colla *unità* de' codici, o per dir meglio delle diverse *parti* del Codice di un *medesimo* popolo.

LIBRO IV.

CONFLITTO DELLE LEGGI, E DE' LORO DIVERSI OGGETTI: SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE: FILOSOFIA DEL DRITTO.

CAPITOLO I.

Collisione degli oggetti, all' acquisto de' quali aspira il Legislatore e de' mezzi, ch' egli vuol praticare.

Sovente l' acquisto di un bene esige di necessità la produzione di un male. Si vuole la libertà *prediale?* fa d' uopo sacrificare il dritto di proprietà di un altro cittadino. Si vuol far godere del possesso del proprio fondo, e dar agio di coltivarlo? è forza sagrificar la libertà *prediale*. Questo è il conflitto, che accade, qualora non è possibile andar nel proprio fondo senza passare per quello del vicino. Talora non si può provvedere simultaneamente a tutti i bisogni. Che si farà? si soddisfaccia al

maggiore. Il più bel colpo di prudenza è di evitar lo scoglio; o essendo impossibile, di ridurre il male al minimo; il momento è questo, in cui riluce la saggezza del Legislatore. Il più gran bene esser dee lo scopo delle sue misure; nell' alternativa il minimo de' mali sia il risultamento de' suoi calcoli. Il cane della favola è un' utile lezione; esso si fè scappar di bocca la vera carne per l' ingordigia di aver nel tempo stesso quella, che i raggi del sole gli finsero.

Quì si riuniscono sotto un medesimo punto di vista l' *Etica*, e l' *Arte* di far leggi, l' uomo, che vive a se, e provvede da se stesso ai suoi bisogni, ed il Legislatore di un popolo, che provvede ai bisogni di questo. Nella collisione di due beni, o di due mali come si risolve ogni uomo, e che gl' insinua l' Etica? conforme ai precetti di questa e' sceglie il bene maggiore; prepone il bene permanente, o di più lunga durata al passaggiero, o di durata più breve: elegge il male minore, ed evita il male più grande: si sottomette al flagello di un male, quando lo crede produttivo di un bene più intenso; si lascia recidere un braccio per salvar la vita; si con-

danna volontariamente al travaglio per acquistar dei lumi, e far fronte al bisogno di sussistenza: usa i mezzi più espedienti, ed antepone i meno ai più dispendiosi: ec: Ben è ragione, che non si diparta da simile condotta il Legislatore di un popolo. Nel conflitto darà la prelazione al bene migliore, svierà il male più grave: e tra i mezzi di prudenza, che si affacciano al suo buon senso, presceglierà quelli, che più cadono in acconcio, e che stima più efficaci per toccar la meta. In tal maniera si avrà un sistema di Legislazione *coerente* col suo *fine*, ed *armonico* con tutte le sue parti.

A questo proposito gli gioverà grandemente il calcolo dei piaceri, e dei dolori nelle prime pagine di quest' opera esposto. Peserà egli in una bilancia i piaceri, ed i dolori, il bene, ed il male degli *oggetti*, e de' *mezzi*, che si collidono, o che si escludono a vicenda; e presceglierà da prudente.

Diamo alcuni esempj di tal collisione: vediamo quali de' beni, o de' mali, che fanno l' oggetto delle leggi, meriti la preferenza; e quale de' mezzi capaci a farli ottenere, o sfuggire debba anteporsi. Sarà questa una veduta

luminosa, che rischiarerà la mente del Legislatore, e quella del Giureperito sull' articolo *antinomie*.

CAPITOLO II.

Collisione degli oggetti, e de' mezzi di prudenza del codice penale.

È un male il delitto; è un male la pena. Fugare i mali, apprestar de' piaceri è il dovere del Legislatore. Si vuol preservare dal male del delitto un cittadino? si sottopone al mal della pena il delinquente. Il mal del delitto si versa sull' offeso, si spande sopra i congiunti, gli amici, gl' interessati; ed anche sul resto dei cittadini, che ne apprendono il periglio, e sono invasi dall' allarme per simile attentato possibile contro di loro, o di persone di loro pertinenza. Daltronde il mal della pena si scarica sopra del reo, si diffonde sopra de' suoi congiunti, ed amici, e spaventa la classe dei delinquenti, o malvagi, che veggono il proprio rischio; ed il mal, che li attende.

Senza dubbio il mal della pena è necessario; ma è ancor necessario usarne con parsimonia, e

per quanto il preciso bisogno ne cerca. Desso è un veleno, che serve di antidoto contro un veleno più pernicioso.

Le pene *superflue*, quelle, che sono minacciate per gli atti, che si preverrebbero indirettamente, e con maniere dolci = le pene *dispendiose* quelle, che sono troppo severe, ma all' indarno; poichè si avrebbe lo stesso effetto con pene più miti, vengono dalla prudenza disapprovate. Sono esse de' mezzi, che si collidono col fine delle leggi penali; usandole, si fa più male, che bene. Quelle, che vengono irrogate per delitti immaginarj, e che meritamente chiamansi *indebite* menano alla stessa conseguenza. È ben giusto, che il delitto si punisca, ma per la sola ragione, ch'è un male, ed a solo disegno di apportarvi riparo, di prevenirne la reiterazione, o la nascita degli altri, o di sopprimerlo in sullo spuntare; e perciò solo il mal della pena è indispensabile. Ove nissun male nasca dal preteso delitto, il mal della pena è *indebito*, ed urta di fronte coll'oggetto di queste leggi. Si cagiona un male certo per togliere un male puramente chimerico. Indebite son pur quelle pene, che si fanno gravitar sopra de' figli innocenti, della moglie,

o di altri parenti del reo. Oltre all' ingiustizia della pena, il ben, che se ne ritrae, è sommamente tenue; più, siffatta *pena* riunisce anche i caratteri d' indebita, e di dispendiosa.

La pena si commina, e s' infligge ad intendimento di distrarre gli animi dall' idea del delitto. Ma se un uomo è posto in tali circostanze, che la pena più severa del codice gli sembri inferiore al mal, che gli sovrasta, la pena è una misura *inefficace*, ed incoerente. *Inefficace*, poichè ogni volta, che s' imbatterà in simile sventura, la pena minacciatali non sarà efficace a segno di frenargli la mano violenta per propria difesa: *incoerente*; giacchè sarebbe un incoraggiare i delinquenti a spese de' buoni. Si rivolga lo sguardo sulla posizione di un uomo ingiustamente assalito, e che non vede altro scampo alla sua vita, tranne l'uccisione dell' ingiusto aggressore. All' invano il codice Penale lo minaccerebbe di morte; egli sprezzerebbe ogni pena, e solo ascolterebbe la voce possente della natura, che gli risuona forte nel cuore; egli si tingerebbe le mani nel sangue del suo nemico: e la minaccia della legge resterebbe infruttuosa.

Inefficaci sarebbero egualmente le pene contra

i fanciulli, che hanno agito senza discernimento, contro i matti, i furiosi, e quelli, che per violenza *irresistibile* furono spinti a consumare un reato. La pena, *rimedio* de' mali, si cangerebbe in danno di coloro, a beneficio de' quali fu essa inventata.

Se la pena è una medela; la stessa medela, e nella medesima dose non è ben indicata per ogni specie di malattia; nè per ogni sorta di temperamento. Non tutti violano la legge per *dolo*, e collo stesso grado di dolo. Vi son de' delitti *colposi* fatti per semplici inavvertenze: e la stessa colpa è suscettibile di misura - colpa *lata*, *lieve*, e *lievissima*. Vi ha de' delitti, che vengono più o men vivamente provocati dalle offese, da cui resta ecclissata la mente, e le passioni irritate. Non hanno tutti lo stesso grado di *sensibilità*; l' età; il sesso, lo stato di salute; l' educazione, lo stato civile, o politico, ec: ec: fanno mirabilmente diversificarla. Una medesima pena agisce sul fisico, e sul morale di un individuo come quattro; opera come dieci, e forse come venti sulla sensibilità fisica; e morale di un altro. La *diversità* quindi, e la *proporzion* delle pene sono cose di assoluta necessità, quando si voglia tener

conto, com' è di dovere, di tali circostanze, e di tutte quelle, che sono atte ad eccitare *spavento* maggiore nel cuor degli onesti cittadini, a portar *danno* più grave agli offesi, più *lusinga* ne' malviventi, ed *esempio* più funesto (1).

CAPITOLO III.

Collisione degli oggetti, e de' mezzi di prudenza del codice di Procedura Penale.

Nel codice di Procedura ne' giudizj penali vengono spesso in collisione i mezzi da porsi in opera, e gli oggetti, all' acquisto de' quali si tende.

(1) Come sono la *posizione*, che appresta al malvagio l'occasione, e la facilità del delitto; la *clandestinità*, cioè quelle tali circostanze, che rendono difficile la scoverta del delinquente; per esempio, il mascheramento della persona, la notte ec: il *carattere* del reo, per esempio, se taluno si abbandoni ad atti feroci, e crudeli per motivi di semplice curiosità, d' imitazione, di divertimento, di vanagloria; o se vi si abbandoni con premeditazione, ec:

Con usar de' riguardi alla libertà individuale, ed all' innocenza non di raro si promuove l' impunità; si rende incerta, ed intralciata la procedura, lenti i giudizj penali, difficile il ritrovamento del vero. Assai più spesso s' incorre nel vizio opposto, e si sacrifica senza risparmio l' innocenza, e la individuale libertà. Non lieve accorgimento, non ordinaria saviezza si richiede pel discioglimento del nodo. Si ama la pronta esecuzione della pena? facilmente restano feriti i dritti più sacri del cittadino. Si vuol superstiziosamente rispettarli? si moltiplicano all' infinito le forme del procedimento; si prolungano i giudizj criminali, e si alimenta in tal maniera quella perniciosa lusinga d' impunità, che fertilizza il campo dei delitti.

Ben riflette a questo proposito il sublime ingegno del Bentham - « Tutte le precauzioni, » che non sono assolutamente necessarie per la » protezione dell' innocenza, offrono una peri- » colosa protezione al delitto. Io non cono- » sco in procedura massima più pericolosa » di quella, che mette la giustizia in op- » posizione con se stessa, quella, che sta- » bilisce una specie d' *incompatibilità* tra' suoi » doveri. Quando si dice, per esempio, che

» val meglio salvar cento colpevoli, che con-
» dannare un solo innocente, si suppone un
» dilemma, che non esiste. La sicurezza del-
» l' innocenza può essere completa senza fa-
» vorire la impunità del delitto. Essa non
» può essere inoltre completa, se non che a
» questa condizione; giacchè ogni colpevole,
» che si salva, minaccia la sicurezza pubbli-
» ca; e ciò non è proteggere la innocenza,
» quanto esporla ad esser la vittima di un
» nuovo delitto. Assolvere un delinquente è com-
» mettere colla sua mano i delitti, de' quali
» si renderà quegli autore.

Capitolo IV.

Collisione degli oggetti, e de' mezzi del codice Civile.

La libertà di disporre de' proprj beni a sua volontà è un fonte di piaceri. Perchè restringere tal facoltà in persona de' *minori*, degli *emancipati*, de' *prodighi*, de' *matti*, de' *furiosi*? perchè dichiarare *indisponibile* una quota de' proprj beni a profitto dei discendenti, e degli ascendenti? ecco il conflitto. È un male la re-

strizione di tal genere; è un male eziandio la *piena* libertà di disporre, attese le crudeli conseguenze, a cui potrebbe dar causa il difetto di senno. Vuolsi quì esaminare qual sia il male più grave. Inesperti costoro, privi di mente, e di consiglio, inciampano facilmente nella rete dell' inganno, e possono in breve tempo tutto dilapidare. Mancanza di *sussistenza*, difetto di *abbondanza*, pena di *cordoglio*, dolore di speranza *defraudata*, *allarme* pe' genitori, che lasciano, o che sono in grado di lasciare superstiti figli di questo carattere; *dispetto* ne' parenti, e negli amici, i quali veggono, che altri approfittasi a man franca della sconsigliatezza di tali individui: ecco il risultato di tal piena libertà. E se lor si concedesse la *piena* libertà di acquistare, avverrebbe la stessa serie di mali.

Ben lieve cosa è a fronte di sì funesti effetti il *piacer* della *piena* libertà di acquistare, e di disporre. Ceda dunque il vantaggio di tal piena libertà al bene molto maggiore della *sicurezza*, che rende certi i proprj dritti; assicura la sussistenza, l' abbondanza; e garentisce l' eguaglianza da serbarsi ne' contratti *commutativi*. Quindi l' *incapacità* civile de' minori,

degli emancipati; l'incapacità civile de' furiosi, de' matti, de' prodighi per l'acquisto, e per l'alienazione de' beni sembra essenzialmente necessaria.

Ciò non ostante il rimedio diverrebbe peggiore del male, se i beni di costoro rimanessero come posti fuor di commercio, come derelitti, e senza cura, col pericolo di deteriorare, e senza speme di miglioraziône. Dippiù questi esseri verrebbero a considerarsi come senza rapporti sociali; come se nessun diritto, niuna obbligazione avvessero, o avendo l'uno, o l'altra dovesse lasciarsi ozioso il dritto, inadempiuta l'obbligazione. Quì la prudenza si fa innanzi, consiglia la scelta di un uomo probo, e se è possibile impegnato per parentela, val dire attaccato per cuore, e per interesse, il quale sia deputato all' amministrazione de' beni, ed alla direzione del minore, del prodigo, dell' imbecille, ec: Ed a garentia di questi esseri deboli, e di quelli, che nutrono speranza sulla successione de' loro beni, convien prescrivere de' solenni o requisiti in tutti gli atti di amministrazione, di alienazione, o di acquisto; cioè convien prendere tutte le precauzioni contro la frode, che il tutore potrebbe machinare,

o contro l' errore, nel quale potrebbe essere indotto.

Per consimile ragione nel resto de' cittadini l' *assoluta* libertà di disporre, e di acquistare pur dev' essere alquanto ristretta in omaggio della *sicurezza*. A questo sacrifizio si ascrivano i solenni dai Legislatori richiesti per la *validità* degli atti gratuiti fra vivi, e di ultima volontà fatti da qualsivoglia cittadino; quelli voluti per gli atti, donde si desume la pruova della *legittimità*, della *legittimazione*, del *riconoscimento* de' figli naturali, dell' *adozione* ec. Cospirano essi a prevenire la falsità, o la falsificazione di tali atti.

Il piacere di poter *liberamente* disporre de' nostri beni a pro di coloro, pe' quali sentiamo della simpatia, della benevolenza, dell' amicizia, della gratitudine, non è meraviglia, che s' immoli all' idolo della *sicurezza*. La privazione del piacere, che da così dolci affetti discende, è un male; ma più intenso è quello di troncar l' aspettativa, che altri si ha già formata, di mettere in pericolo la sussistenza dell' individuo di una famiglia per elargirla ad un estraneo. La *incapacità* di adottar dei figli, avendo già de' legittimi, o dei legittimati, la

legittima de' discendenti, e degli ascendenti; la verità e *legalità* de' motivi di *diredazione*, sono misure escogitate per assicurare i dritti acquistati, le speranze già concepute, per ovviare al dolore dell' aspettazion delusa, o di cordoglio.

Chiamare tutti i figli, ed in porzioni eguali al retaggio de' comuni genitori è una legge insinuata dalla eguaglianza de' dritti; ed il distribuire in più mani gli averi eccita l'industria, genera ricchezze più estese, e crea quegli squisiti piaceri, che copiosamente derivano dalla idea di *proprietà*. Nulladimeno se il primogenito è stato già messo in possesso del maggiorato, e ne gode pacificamente; sarebbe ben fatto spogliarnelo, e ridurlo alla sua rata in concorso eguale de' fratelli, e delle sue sorelle? Il dolore della perdita, ed il timore di perdere per simile disgrazia, che ratto si diffonde in tutti i cuori, sono la sciagura maggiore. E qual male più enorme della incertezza de' dritti? L' esito sarebbe maggiore dell' introito, il male molto più grande del bene. È giusto dunque, che la legge non abbia forza *retroattiva*, e non possa colpire i dritti di già acquistati, e che i Giuristi chiamano *perfetti*, o *consumati*. Si Sacrifi-

chi dunque il ben dell' eguaglianza, e della propagazione delle ricchezze al bene supremo della sicurezza.

Le ipoteche legali, e giudiziali, i privilegj sono dritti *reali*, che importano la sicurezza di altri dritti, della di cui soddisfazione si teme. La ipoteca legale, che in Dritto Romano assume il nome di *tacita*, e che s' intende apposta dalla legge indipendentemente dalla convenzione, e dalla iscrizione su de' registri a ciò destinati, assicura a tempo opportuno i minori, gl' interdetti, le donne maritate, lo Stato, i Comuni, gli stabilimenti pubblici dagli effetti di una trascurata, o dolosa amministrazione, e da ogni altra specie di danni, che possono loro causarsi dal tutore, dal marito, dagli esattori, ed amministratori obbligati a render conto. La virtù delle ipoteche, e de' privilegj si è di fare acquistare un dritto sul fondo ipotecato, dritto, che siegue il fondo presso qualunque possessore, finchè non sia estinto il credito, o prescritta l' azione ipotecaria; dritto, che autorizza il creditore a provocar l' espropriazione forzata del fondo.

Il dritto della proprietà è caro, e seco porta l' idea della *esclusione*: l' attentare alla pie-

-nezza di questo dritto, il fargli la più lieve offesa è cagion di pungenti dolori. Nessun bene però è paragonabile a quello della *sicurezza* de' dritti, bene troppo esposto in persona di quegl' individui, che son deboli per età, per vizio organico, o per ragion morale. Altronde fatale allettamento si darebbe a coloro, che gli altrui beni amministrano; e malsicuro sarebbe il dritto di un creditore, che ha riportata favorevole sentenza, da cui luminoso appare il suo credito. L' ipoteca dunque, questa specie di sacrificio della proprietà all' altrui sicurezza, è un espediente applaudito dalla ragione, e già riscuote gli universali suffragj.

Di due cose mobili spettanti a due distinti padroni se n' è fatto un tutto inseparabile, talchè non possono disgiungersi senza un guasto, o deterioramento di entrambe, o almen di una delle due. Che si farà del novello composto? Si risolverà forse ne' suoi primitivi elementi, e si distribuiranno questi ai rispettivi proprietarj? ma cosiffatto rimedio è dannoso. Non fia meglio di far cedere il tutto in proprietà del padrone della cosa *principale*; e rimborsar l' altro del valore della sua porzione?

Se un artefice ha impiegata materia non sua

per formare una cosa di nuova specie, sia che la materia possa, o no riprendere la sua forma primiera, a chi spetterà l'opera, che si è formata? Il dritto di proprietà merita rispetto, e prelazione. Purtuttavia quando la manifattura è così pregevole da sorpassar di molto il valor della materia, a buon dritto vuol esser preferita l'industria dell' artefice, che tien luogo di cosa *principale*, salvo il prezzo della materia dovuto al proprietario.

Ecco un altro conflitto tra il dritto di *proprietà*, e di *prescrizione*. Allorchè per lungo tempo si è posseduto come proprio un fondo, e se ne sono raccolti i frutti, nel cuor del possessore si sono naturalmente appigliate delle speranze, e si ha fatto egli del fondo un soggetto di *aspettativa*. Al contrario il vero padrone, che ignora di appartenergli tal fondo, o che per tanto tempo ha trascurato di possederlo, non ha potuto per conseguenza formarsi simili speranze. Spogliandone il primo, si riempie di tristezza, si colpisce di assiderazione; dovecchè l'altro niente patirebbe, o il suo duolo non fora comparabile a quello del possessore, che ha già *prescritto*. Vi sarebbe ancora un altro male, e per nulla inferiore: molti, che non son certi del

loro dritto di proprietà, cesserebbero di esercitar sul fondo, di cui sono in possesso, tutta la loro industria.

Quanta avvedutezza, e profondità non si richiede per dirimere così dilicati conflitti!

Capitolo V.

Collisione degli oggetti, e de' mezzi, che appartengono ai codici di Procedura civile, di Commercio, e di Procedura commerciale.

La proprietà è sacra: il debitore chiamato in giudizio per essere inteso, e per esser condannato alla soddisfazione degli obblighi contratti può trovarsi realmente, ed invincibilmente impedito, può per trascuraggine, dimenticanza, o per dolo non essere stato citato. Tutti i riguardi dunque per le sue proprietà, tutti i solenni, tutte le precauzioni nella procedura del pegnoramento, della vendita de' mobili di lui, della espropriazione forzosa de' suoi stabili, e nella procedura del sequestro de' suoi effetti esistenti presso un terzo. Si faccia al convenuto, sia, o no presente in giu-

dizio, la notificazione di qualunque atto; gli s' impartisca un termine a difesa. Il rispetto però verso la proprietà, le presunzioni, e le cautele a profitto del reo non si spingano fino alla superstizione. Quel rendere soverchiamente lunga, e più inviluppata la procedura de' giudizj civili, e per conseguenza molto dispendiosa, invece di portar l' impronta della saggezza, e del religioso riguardo dovuto alla proprietà, ed a colui, che non può, perchè assente, o perchè impedito, dedurre le sue ragioni, ha tutti i caratteri della ingiustizia. I dritti del creditore esigono anch' essi egual rispetto, e protezione. Il debitore è in mille guise favorito; ed i suoi favori vanno sempre a carico del creditore. Ciò invita i debitori ad essere pervicacemente morosi; e si marcia in controsenso della risaputa massima - *niuno può, o deve percepire il frutto del suo delitto*: la mora è un delitto.

Non tutti sono in grado di spendere molto danaro per condurre a termine la lite. Sarebbe questa una forte, e frequente ragione, per cui molti, sebben creditori di somme vistose, non aprirebbero giudizio, e sarebbero astretti a non esercitare i proprj dritti contro i loro debitori:

resterebbero essi spaventati dalla enormità delle spese. Ecco la collisione: si calcoli esattamente, od approssimativamente la somma del male della soverchia *circospezione*, a vantaggio del debitore, ed il male della *mancanza* di cautele a suo beneficio; e trovi la prudenza un punto *medio* tra questo, e l' altro estremo.

Nel codice di Commercio, e di Procedura commerciale il più delle volte la *piena* sicurezza dee cedere alla *rapidità* delle operazioni commerciali. Il tempo negli atti, e nelle speculazioni di questa specie è oltremodo prezioso; ma vi ha un limite in tutte le cose. La sicurezza è ancor essa l'anima del commercio; nè intendiamo dire, che debba offrirsi in olocausto alla celerità. Diciamo solo, che non tutte le precauzioni, ma quelle solamente, che renderebbero *piena* la sicurezza, vanno ben sacrificate alla velocità degli affari di commercio. In simile conflitto è necessario perciò conciliar gl'interessi della sicurezza con quelli della rapidità.

Capitolo VI.

Scienza della Legislazione; *Metafisica del Dritto*: *problema da risolversi dal Legislatore di un popolo.*

Riassumendo quanto finora si è detto, siamo in dritto di conchiudere » che l' *analisi* della » mente dell' uomo, la *scienza* dei suoi bisogni, » la cognizione delle diverse *specie*, e della » diversa *indole* de' mezzi capaci di provvedervi; » non che della loro *unità*; i lumi per cono- » scere, ed evitar la *collisione* degli oggetti, » che si vogliono ottenere, il conflitto de' *mez-* » *zi*, che si brama a tal uopo impiegare co- » stituiscono la scienza della *Legislazione*, il fondo della *Metafisica*, o *Filosofia* del Dritto (1).

---

(1) Ecco, per quanto a noi pare, il vero punto di vista della scienza della *Legislazione* scevra d' ogni estranea materia, spoglia di lussureggiante erudizione, non ingombra dalla pomposa analisi delle vecchie leggi, nè dall' esposizione de' proprii progetti, e ridotta ai puri principj *speculativi*, che la rendono *Scienza*.

Quindi vuole un Legislatore dar leggi ad un popolo? fa di mestieri, che dimandi a se stesso qual'è la natura dell'uomo (1)? quali sono i bisogni, che lo sferzano? per quali vie posso io soddisfarli? i mezzi, che voglio adoperare, si collidono essi in qualche punto fra loro? come schivarne il conflitto? Ecco il problema, che in *astratto* deve egli proporsi, e disciogliere.

Ma dovendo crear delle leggi per questo, o

La raccolta de' principj generali, o speculativi, che formano una scienza, costituisce la *metafisica*, o *filosofia* dell'arte, che da tale scienza vien partorita, e di tutte le opere fatte a norma di quest' arte.

Il *Dritto* consiste nella Legislazione *positiva*, nel *corpo* di leggi di un dato popolo, compilato più, o meno secondo le vedute della scienza, e dell'arte legislativa. Si usa anche in senso generale, ed astratto per dinotare un *codice* di leggi fatto per *qualunque* popolo, prescindendo le particolari circostanze, o situazioni.

Quindi è che la *metafisica* del Dritto contiene lo *spirito* delle leggi di ogni Nazione; e s'identifica colla scienza *Legislativa*.

(1) In qual maniera si potrebbe dirigere un essere, di cui s'ignorasse la natura?

quel popolo, ragion vuole, che dimandi a se medesimo altresì - qual' è la forma del governo; qual' è l' indole specifica, e lo spirito predominante di questo popolo? qual' è la natura del clima, dov' esso abita? qual' è la natura, e la estensione del suo terreno? qual' è la situazione geografica? qual' è il grado de' lumi, e del suo incivilimento? qual' è la sua Religione? qual è il rapporto commerciale, militare, e diplomatico colle Nazioni, da cui è circondato? ec. ec.

Questo è il problema *concreto*, problema di difficilissima risoluzione, e che si rende insolubile, allorchè si trascura di sciogliere preliminarmente l' *astratto*.

Tali ricerche mettono il Legislatore in istato di positivamente, e con precisione conoscere i *bisogni* della Nazione, cui vuol dettar leggi; di saperne il *carattere*, l' *indole*, ed il principio *motore*; e di poter quindi con avvedutezza adoperare i *mezzi* più acconci, ossia le leggi più adatte.

Capitolo VII.

Omissione, ed errore dei politici: distinzione della Politica in scienza, ed arte. Rapporto della Politica colla scienza dell' Intendimento umano, e dell' economia animale.

Terminiamo questa prima Parte con talune non disprezzevoli riflessioni sullo stato della scienza *Politica*, ossia della Legislazione, e sul metodo, che la farebbe utilmente progredire.

Svolgendo i molti volumi, che i politici han fatti di pubblica ragione, si scorge ad evidenza di aver omesso di distinguere il problema astratto dal concreto, e di risolverlo. Ed a questa rilevante omissione sembra doversi attribuire quella visibile mancanza di metodo in tutte l' opere di questo genere, e quella sproporzione sensibile tra la mole de' volumi, e la quantità delle utili, e ben fondate idee. Ardisco di dire, che se i politici avessero ritratto in breve tela il quadro della mente umana, il catalogo de' piaceri, e de' dolori, di cui l' uomo è suscettibile, ossia l' elenco de' suoi bisogni, più, la varia specie de' mezzi atti ad

appagarli, ed il conflitto di quelli, e di questi; avrebbero fissato il *centro* delle loro osservazioni, l' *oggetto* delle loro ricerche; e senza punto smarrirsi in riflessioni forse non pertinenti, e talvolta in pure declamazioni, avrebbero, senza troppo defaticarlo, meglio istrutto il lettore.

A questa stessa omissione credo doversi imputare la confusione, che i politici fanno della Politica in senso di *arte* colla Politica in senso di *scienza*. Vi parlano essi della prima, e suppongono parlar di quest' ultima. Si sa la differenza rimarchevole tra l' arte, e la scienza. Questa consiste in principj *speculativi*, cioè in un gruppo di verità astratte, e quella in un gruppo di regole, o principj *pratici*, che emanano dalla scienza. La scienza in somma è come il fonte, d' onde l' arte scaturisce.

L'uomo è proclive al piacere, abbomina il dolore, si sospinge a fare ciò, che reputa produttivo di piacere; si rimane dal praticar tutto quello, che stima procreargli della pena - si piega ad agire quando giudica utile non solo, ma ancora possibile il conseguimento del fine; non vi si decide, se impossibile gli pare, ec: ec: Vedi i principj speculativi, da cui la scienza

Oratoria risulta - A persuadere il tale, onde commetta quell'azione, è forza proporgli il bene, che da quella gli può venire - bisogna fargli capire, che l' atto è possibile - Per farnelo poi astenere è di necessità insinuargli tutto il contrario: ecco l' arte *Oratoria*, ecco le regole, o precetti, di cui si tesse. Mira come l' arte profluisce dalla scienza! Non altrimenti succede nella Politica. Quella, che si compone di regole da osservarsi per la creazione delle buone leggi è l'*arte Politica*; quella all' incontro, che le teorie ti offre della mente umana, dei bisogni del uomo, della diversa sorta de' mezzi in astratto considerati come valevoli ad estinguerli, e le verità generali sulla collisione degli oggetti, che il legislatore pretende conseguire, non che de' mezzi da usarsi, forma la *scienza Politica*, che a quella dà origine, e vita - Non è ben fatto rendere malsicura la proprietà - le leggi non debbono offendere l' eguaglianza de' dritti - non debbono urtar la pubblica opinione - bisogna fortificar le impressioni, che scuotono la fantasia, e che distolgono dal delitto, ec: ec:; ecco talune regole, o precetti dell' arte Politica, precetti ricavati dalla scienza del cuore umano, cioè dalla scienza

Politica, che raccoglie nel suo seno le verità attinte da tal sorgente.

Vero è, che l'arte può andare innanzi senza, che la scienza sia pervenuta ad un grado di perfezione; ma è impossibil cosa vederla portata al punto della *maturità*, se la scienza non arrivi all'apice della sua perfetta consistenza, ed esattezza; potrebbe aversi un effetto senza causa?

Quanta luce non si diffonderebbe sulle opere di Politica, qualora si facesse questa essenzial distinzione, e meglio si elaborasse siffatta scienza, sparsa quà, e là in tanti membri, e frammenti staccati! Bisognerebbe incominciar dalla *genesi* delle idee, e dalla cognizione delle *operazioni* mentali, cioè dalla scienza dell' *Intendimento* umano, e dell' economia *animale*, di cui si occupa la *Fisiologia* nonmmen, che la *Patologia*. Senza tale studio è impossibile possedere la scienza del *cuore umano*, e de' *mezzi* atti a reggerlo, ed opportuni a dar compimento ai suoi desiderj, o bisôgni.

Con tale studio si apprende la *Igiene* politica, ossia l' arte di prevenire i mali *politici*: quelli cioè, che nascer possono per *dolo*, o

colpa dei cittadini; quelli, che nascer possono dalla cattiva *organizzazione* sociale; quelli, che possono emanare dalle altre *nazioni*; e quelli, che diconsi *fisici* e possono emergere dalla posizione *geografica*, dalla natura, e dallo stato del suolo, che si abita.

Si apprende ancora con tale studio la *Terapeutica* politica, l' arte cioè di curar le malattie politiche, per mezzo di *deprimenti*, ove sieno ipersteniche, per mezzo di *eccitanti*, qualora fossero iposteniche, cioè di debolezza diretta.

Si apprende infine la *Farmaceutica*, o Farmacia politica, cioè l' arte di comporre tutte le medicine, o rimedj capaci di prevenire, o di curare i mali. La conoscenza del cuore umano somministra il *dolore*, e per conseguenza il *timore* di soffrirlo, come un *deprimente*; indica il *piacere*, e quindi la *speranza* di goderlo, come uno stimolo *eccitante*. Le pene *politiche*, ossia del codice penale, le pene della *pubblica* opinione, quelle della *religione*, le *ricompense*, o premj promessi dal legislatore al talento, all' industria, alla onorevole condotta, l' *onore*, ed il *rispetto*, che il pubblico dispensa, e tributa, la *felicità*, e la *pro-*

sperità, che la religione fa sperare, sono i *semplici*, di cui si avvale la *Farmacia* politica. A questi fa mestieri aggiugnere tutti i rimedj, che agiscono *indirettamente*, come sono quelli, che tolgono la *capacità*, e *l' occasione* di far del male. Tali sono quei, che promuovono la benevolenza, l' amicizia, la buona fede; que', che distraggono da' pravi desiderj, applicando il popolo a de' divertimenti innocenti; que', che apportano dei lumi, onde tenersi in guardia de' mali, che altri può cagionare; e tutti quegli altri rimedj, di cui abbiam fatta menzione nel parlar de' mezzi *preventivi* adoperati ne' diversi codici delle nazioni (1).

FINE DELLA I. PARTE.

---

(1) Il primo tra' politici, che abbia veduto, e bene afferrato il rapporto intimo della Politica colla scienza Fisiologica, e Patologica, è stato, per quanto noi sappiamo, l' illustre Autore de' Trattati di legislazione Civile e Penale. Così avesse egli terminata, riveduta, e corretta quest' opera d' immenso valore!

PARTE II.

DELL' ARTE DI BENE INTERPETRARE IL DRITTO.

PARTE II.

DELL' ARTE DI BENE INTERPRETARE IL DRITTO.

SEZIONE I.

DELLE REGOLE PER BENE INTERPRETARE.

CAPITOLO I.

Rapporto tra il Giureperito, o Interpetre, ed il Politico: assoluto bisogno del primo di conoscere profondamente la Politica (1).

Individuata, e depurata l' *essenza* della Politica, in cui è riposta la filosofia del Dritto; distinta l' arte dalla scienza, divisato il problema, che hassi a risolvere dal legislatore di un popolo con leggi *produttive*, *preventive*, *soppressive*, e *riparative*, è facil cosa

---

(1) Dai principj nella prima Parte stabiliti si deduce anche l' *arte di far buone leggi*. Noi ne ricaveremo le sole regole di bene interpretare il Dritto.

intendere il senso di quelle leggi, ch' egli ha sancite. La *felicità* del popolo, il *provvedimento* a' bisogni dello stesso è l' oggetto unico di tutti le sue leggi. Quindi o che egli conceda de' dritti, o imponga delle obbligazioni, o prescriva de' requisiti o solenni, che deggiono ornare i modi, o mezzi da lui disegnati per l' acquisto de' dritti, per l' assunzione delle obbligazioni, per la loro estinzione, o conferma, per dimostrar la perenzione, ricognizione, o esistenza di queste; sia che stabilisca delle forme ne' giudizj civili, o penali; sia che fulmini delle pene contro i delinquenti, debbe esservi sempre determinato dall' indicato fine, che n' è il solo, e forte *motivo*. Perciò ogni savio legislatore nel crear qualunque legge domanda sempre a se stesso, perchè impartisco questi dritti, ingiungo siffat-

---

E se qualche volta tocchiamo l' arte legislativa, è per solo fine di trarne delle regole per la retta *interpretazione*, della quale in questa seconda Parte ci occupiamo.

Non tralasciamo però di riflettere, che il Legislatore, e l' Interprete, come pure il Politico, hanno di comune la stessa scienza, cioè la *metafisica* del Dritto.

te obbligazioni? perchè esigo questi requisiti e solenni? perchè vieto quelle azioni, e minaccio quelle pene? perchè punisco più fortemente quel tale reato? perchè antepongo questa ad ogni altra pena? perchè descrivo, e voglio questo tal procedimento? La ragione, che lo sforza, vien denominata dai Giureperiti *vis*, *potestas legis*, anima, motivo, spirito della legge.

Senza la cognizione di questo motivo, senza saper l'oggetto, che il legislatore ha tenuto presente, come mai potrà l'interpetre capir la forza, ed il senso della legge? come potrà illustrarla, e renderla agli altri di facile intelligenza? Per contrario chi non ignora il fine, e la natura de' mezzi a quello diretti, ne scopre subito il nesso, ne svolge il senso, ne penetra il pensiero. Sapendo, per esempio, che le leggi del codice civile hanno in mira la *sicurezza* de' proprj dritti, e specialmente di quelli, ch' entrano nella sfera del dominio *reale*, come pure di serbare illesa l' eguaglianza dei dritti, la libertà domestica, e prediale - di provvedere alla sussistenza, all' abbondanza; ec: conoscendo ancora, che i mezzi a quest' uopo non possono essere, che di quattro specie - produttivi,

preventivi, soppressivi, riparativi; conoscendo inoltre le verità relative al conflitto degli oggetti, e dei mezzi della legislazione; non comprende egli tosto la mente di queste leggi? non ne afferra profondamente lo spirito? non iscioglie prestamente, e con franchezza le apparenti antinomie, ed ogni altra difficoltà? non emerge egli vittorioso dall' indigesto caos di tali leggi, e se ne forma un' idea chiaro - distinta, un sistema ben ordinato, e lucido?

Chi sa, che le lggi penali hanno per iscopo di *prevenire* il male, di *sopprimerlo* nella sua marcia, di *apprestarvi* riparo, quando è stato pienamente commesso, male opera de' nostri simili; male, che attacca la persona nella vita, nelle membra, nella salute, che aggredisce la libertà individuale, l' onore, lo stato civile, o politico, i beni; male presente, o che il pericolo fa immaginar come futuro, chi conosce tutto ciò, ne sviluppa con egual facilità il significato, ne sente la forza, e dirime senza stento le controversie, che sulla retta loro interpetrazione possano agitarsi.

Sicchè il Giureperito, o Interpetre del Dritto, affin di sostenere adeguatamente le parti, che assume, gli corre l'obbligo stretto di essere

ampiamente versato in Politica. Vale a dire, che gl' Interpetri se non conoscano profondamente la scienza, e l'arte Politica invano si sforzano di altrui svelare il senso delle leggi, di snodarne le volute antinomie, di rilevarne lo spirito, ed il nesso.

Intanto ben troverai ne' loro polverosi, e spaventevoli volumi futili sottigliezze, pedantesche erudizioni ed estranee, cavillose evasive di arguto forense, e simili oggetti del trivio, che opprimono la memoria, illudono l' intelletto senza rischiararlo, ne guastano la nativa aggiustatezza; e di un ingegno nato a grandi cose, ne fanno un orgoglioso, ed eristico curiale; ma cercheresti all' indarno qualche cosa di sensato, di solido, e che colpisca il segno. Spogli del luminoso appannaggio, di cui li vorremmo riccamente adorni, lottano colle ombre; e per solo azzardo, o per puro istinto di ragione urtano talora nel buono. Per tal difetto li vedi spesso ravvolgersi in laberinti inesplicabili, e spesso saltare a piè pari ne' punti, dove si avrebbe maggior uopo di esser dilucidato. Somigliano essi a quei tali, che ignoranti dell' uso, a cui è destinata, e male istruiti delle regole, conforme alle qua-

li è stata costrutta una macchina, imprendono a spiegarne il destino, e l'interno suo meccanismo. Mal conoscendo il fine, al quale agogna il legislatore; non sapendo le sue vedute, e le norme, che ha dovuto egli seguire nella formazione delle leggi, in qual maniera si può quello indovinare, e ben comprendere l'indole de'mezzi, o leggi, da lui scelti, e messi in opera? Ecco perchè gl' interpetri (ed intendiamo sempre eccettuarne que'pochissimi benemeriti, che vanno doviziosamente ricolmi di quelle sublimi cognizioni, che dall' interpetre esigiamo) camminano perpetuamente fra le tenebre, pensano sempre colla mente altrui; nelle più facili quistioni calzano i coturni, e spesso dopo lunghi giri, ed in mezzo ad una farragine d'inutili citazioni proprie di una mente servile, restano titubanti, senza punto saper disciogliere il dubbio.

Se l' Interpetre non si abbevera delle acque pure di quell' Ippocrene, dove si disseta il Politico, ed il Legislatore, mal s' intrude nè segreti penetrali di Temi, e molto male usurpa il sacro carattere di suo sacerdote. Si è voluto segnare una linea di demarcazione tra la classe de Politici, e quella degl' Interpetri, o Co-

mentatori, quando aveva a farsene una sola famiglia.

Questa verità riceverà lume maggiore da ciò, che andiamo quì appresso a divisare.

Capitolo II.

Delle regole d' interpetrazione, che s' identificano colle stesse regole dell' arte Politica.

Le regole dell' interpetrazione del Dritto possono dividersi in tre classi - quelle, che si confondono colle stesse regole dell' arte Politica - quelle, che derivano immediatamente da queste - quelle, che sono puramente logiche. Incominciamo dalle regole della prima sorta.

Sempre che un legislatore conceda de' dritti, reca del piacere; eccita all'incontro del dolore coll' ingiungere qualche obbligazione, o col restringere i dritti. Ogni dritto di fare, di dare, di esigere non è, che un bene, siccom'è un male ogni genere di obbligazione, o di restringimento. Il buon Legislatore quindi, al quale incumbe di far contenti gl' individui di uno Stato, è *tenu-*

to a far larga distribuzion di dritti, *ed a circoscriverne con riserva l'esercizio*; nè senza una poderosa ragione. La sola necessità di aver per questa unica via un bene, o di evitare un maggior male, può consigliar siffatta restrizione.

Da tal regola dell' arte Politica ne raccoglie il Legislatore, come corollario, un' altra, ch' egli propone a' giudici, e scrive in fronte al suo codice, affinchè sia di fiaccola nella interpetrazion delle leggi; ed è - che le leggi, le quali restringono il libero esercizio de' dritti del cittadino, e che formano eccezioni alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono al di là de' casi nelle medesime espressi — Tali sono, p. e., le leggi, che restringono la capacità civile di taluni cittadini ec. Questo vuol significar la regola - l' eccezioni debbono restrittivamente interpetrarsi.

Dalla stessa regola ne sbuccia un' altra assai più generale, che da tutti gl' Interpetri viene ad ogni istante ripetuta - le cose *favorevoli* sono da estendersi, e da ridursi le *odiose*. I favori apportano piacere, le cose odiose dan vita a sensazioni discare. Ma è troppo indeterminata, e generica per essere accolta siffatta regola

d' interpetrazione: dessa è l' anello di Angelica, il talismano dell' arbitrio; è la verga magica, che distrugge i dritti, e la legge.

E poichè i dritti producono del piacere, e le obbligazioni apportano dello spiacimento; d'altronde le leggi indistintamente mirar deggiono alla felicità di ogni cittadino, non vi ha ragione, per cui debba taluno aver dei dritti a carico degli altri; perchè questi debba godere in altrui pregiudizio, perchè uno patisca, onde altri diventi felice. Fin dal bel principio osservammo, che la disuguaglianza crea del malcontento, ed indispettisce. Da questa verità trae l' origine il seguente precetto - bisogna rispettar senza distinzione l' uguaglianza circa i dritti. Siffatta uguaglianza è quella, che viene ognor raccomandata, quella, che va per la bocca di tutti sotto l' oscuro nome di *equità*, di *equilibrio*, o di *giustizia*: e nell' esatta, ed egual distribuzione de' dritti, come delle obbligazioni risplende la cura, e l'arte degli ottimi legislatori.

Da tal regola, o precetto politico nascono queste altre - chi percepisce un bene è tenuto a sopportarne tutti i pesi, che l' accompagnano; chi gode un dritto è tenuto a sopportarne la correlativa obbligazione - chi vuole l' antecedente,

dee volerne la conseguenza (1) - nessuno deve arricchirsi col danno altrui (2) - il favore non deve ampliarsi con discapito del terzo. Quando per giovare ad un cittadino non si leda punto il dritto altrui, è permesso estendere il favore. Dove però il minimo danno altrui n' emerga, il favore dee limitarsi: ed i termini vengono segnati dal circolo de' dritti alieni; altrimenti l' eguaglianza sarebbe distrutta.

Su questi canoni di eguaglianza, o di equità sono fondate tutte le disposizioni del Dritto circa i contratti, i quasi-contratti, i delitti e quasi-delitti; ed è vana l' impresa di penetrarne lo spirito senza rimontare a queste nozioni generali. Coll' ajuto di questi canoni è bene agevole l' applicazione delle leggi, e de' decreti, che conferiscono ad un individuo, ad un cor-

---

(1) Si è commesso un fatto illecito? bisogna indossarsene gli effetti a risarcimento del paziente.

(2) Vi sarebbe del piacere dalla parte di chi guadagna, del rammarico dalla parte di chi perde. Ciò non è tutto. Gli altri cittadini, a di cui notizia perviene tale squilibrio, sarebbero sorpresi da un allarme, cioè dal fondato spavento, che un fatto simile potrebbe loro accadere. E così per favorire un solo, o pochi, s' infeliciterebbe il maggior numero.

po morale, ad una classe di cittadini de' privilegj favorevoli.

Da ciò chiaramente appare, che le stesse regole dell' arte Politica, dalle quali vien guidata la mente del legislatore, sono quelle, che rischiarano il senso delle leggi scritte in conformità del loro dettame; e ciò sarà messo in pieno giorno anche dalle osservazioni del seguente, e dell' altro capitolo.

CAPITOLO III.

Continuazione dello stesso soggetto.

Compresa un volta a fondo la idea di proprietà, e de' suoi felici effetti sull' animo, e sul benessere del proprietario, è facile rappresentarci alla mente ciò, che possediamo, qual base di aspettativa, aspettativa di ritrarre alcuni vantaggi dalla cosa, che si tiene nella qualità, e colla certezza di padrone. Questa aspettativa, o speranza è un fondo di piaceri, è il fulcro della ideata felicità. Che amaro dolore nel sen di un proprietario si versa, allorchè si urta, o si rovescia questa base! » Tutto » ciò, ch' io possiedo attualmente, dice il Ben-

» tham, o che devo possedere, io lo consegno
» alla mia immaginazione, come di dovermi
» sempre appartenere. Io ne fo la base della mia
» aspettativa, la speranza di coloro, che dipen-
» dono da me, ed il sostegno del mio piano di
» vita. Ogni parte di mia proprietà può avere
» per me, oltre il valore intrinseco, un va-
» lore di *affezione*, come retaggio de' miei
» antenati, ricompensa de' miei lavori, o be-
» ne futuro de' miei figli. Tutto mi rappresen-
» ta in essa la porzione, che vi ho posta io,
» le cure, l' industria, l' economia, che ha
» disputato i piaceri presenti per estenderli
» sull' avvenire. Così la proprietà diviene *par-
» te del nostro essere*, e non può più esser-
» ci tolta, senza penetrarci fino al vivo.

» Al dispiacere di ciò, che si è perduto,
» si unisce l' *inquietitudine* sopra ciò, che si
» possiede, e sopra ciò che si potrebbe acqui-
» stare: giacchè la maggior parte degli og-
» ti, che compongono la sussistenza, e l' ab-
» bondanza, essendo delle materie transitorie,
» gli acquisti futuri sono un supplimento ne-
» cessario alle possessioni presenti.

» Quando l' insicurezza arriva ad un certo
» punto, il *timore* di perdere impedisce di go-

» dere di ciò, che si possiede. La cura di con-
» servare ci condanna a mille precauzioni tri-
» ste, e penose, sempre soggette a smentirsi.
» I tesori fuggono, o si sotterrano. Il godi-
» mento diviene tetro, furtivo, e solitario;
» esso teme, mostrandosi, di avvertire il de-
» siderio della esistenza di una preda.

» Se io dispero di assicurarmi i prodotti del
» mio lavoro, io non penso più, se non che
» a sussistere di giorno in giorno, non voglio
» più darmi cure, le quali non devono essere
» di profitto se non che ai miei nemici. Ma
» d'altronde per lavorare la volontà non ba-
» sta, vi bisognano i mezzi. Aspettando di rac-
» cogliere, bisogna sussistere. Una sola perdi-
» ta può ridurmi all'impotenza di agire, sen-
» za aver estinto lo spirito d'*industria*, sen-
» za aver paralizzata la mia volontà. Così i
» due primi di questi mali attaccano le facoltà
» passive dell'individuo, mentre che il ter-
» zo passa fino alle sue facoltà attive, e le
» colpisce più, o meno di assiderazione.

» Si vede in quest'analisi, che il pri-
» mo di questi mali non va più al di là
» dell'individuo leso, ma che i due ultimi si
» spandono, ed occupano nella società uno

» spazio indefinito. Un attacco portato alla pro-
» prietà di un solo porta dell' allarme agli al-
» tri proprietarj. Questo sentimento si comuni-
» ca da luogo a luogo, e la contagione può
» infine guadagnare il corpo intero dello Stato...
» Un primo atto di violenza produrrà subi-
» to un certo grado di *apprensione*, ecco già
» alcuni spiriti timidi scoraggiati. Una secon-
» da violenza, che succede, ben presto span-
» de un allarme più considerevole. I più pru-
» denti cominciano a restringere le loro intra-
» prese, ed abbandonano a poco a poco una
» carriera incerta. A misura, che tali attacchi
» si reiterano, e che il sistema di oppressione
» prende un carattere più abituale, la disper-
» sione aumenta; coloro, che son fuggiti, non
» sono più rimpiazzati; coloro, che restano,
» cadono in uno stato di languore. In tal mo-
» do alla lunga il campo dell' industria, bat-
» tuto da tale tempesta può infine trovarsi de-
» serto». Questo Genio sublime quanto è pro-
fondo nella fisica, e nell' algebra dei dolori,
e de' piaceri!

Non bisogna annettere alla voce *proprietà* la sola idea volgare di dominio *pieno*, o *semipieno* sopra un oggetto mobile, od immobi-

le. Oltre al significato di dritto *reale*, noi la estendiamo a dinotare qualsivoglia altro dritto personale sia che nasca da fatto lecito, come da contratto, e quasi contratto; sia da fatto illecito, come da delitto, e quasi delitto; sia che provvenga direttamente dalla legge, come quelli, che sono annessi allo stato di cittadino, di minore, maggiore, o emancipato, di padre, o figlio, di marito, o moglie. Ciascuno di questi dritti è una proprietà, un bene, un piacere per colui, che lo ha acquistato. E benchè i dritti così detti *personali* non sieno stati ancora consumati; vale a dire le correlative obbligazioni non sieno state peranco eseguite; ciò non fa che abbiano a riputarsi come una cosa imaginaria, e tale da non formare soggetto di aspettativa, e parte integrale del *patrimonio* di chi ne ha fatto acquisto (1). Quegli, che ha stipulato di dare, o di fare una cosa a favore di un altro, ha già trasmesso in questo un dritto di esigerla. Costui lo stima qual sua proprietà, e lo fa entrare come elemento in tutti i calcoli del suo

(1) A termini del Dritto Romano *est in bonis*, cioè nel nostro patrimonio, *quicquid aut peti per actionem, aut retineri per exceptionem potest.*

benessere; lo converte in somma in una porzione della sua felicità, o della felicità de' suoi eredi, di cui col pensiere anch'egli partecipa.

Richiamano parimenti la nostra attenzione i dritti *eventuali*, quelli, che dipendono dall' evento, come i dritti di successione intestata, o testata, quelli, che possono avverarsi per l' avvenimento di una condizione sospensiva, o risolutiva, ec. Questa sorta di dritti s' immette egualmente nella sfera delle nostre piacevoli sensazioni, e fa parte del nostro *io*: e se non giunge a guadagnare nella nostra fantasia il posto de' dritti *reali*, o de' dritti *personali*, occupa una sede non molto lontana. Non li calcoliamo come quelli, ma neppure sono per noi frazioni infinitesimali, e spregevoli. È ad essi, che dobbiamo quella dolce lusinga della possibile, e facile verificazione dell' evento, da cui dipendono. Per questo i Giureconsulti li han chiamati *speranze*.

Da queste verità ideologiche, e che son proprie della scienza Politica, ossia di Legislazione, si desumono varie regole dell' arte Politica - non è ben fatto costringere un cittadino ad alienare una cosa propria, un dritto qualunque; tuttochè gli si offra un giusto prezzo, eccetto il caso, che l' utile pubblico il vo-

glia - la legge non può aver forza *retroattiva* per colpire i dritti giá acquistati (1) - il pos-

---

(1) Quando però si trattasse di semplici speranze, di dritti puramente personali non ancora perfetti, nasceati da' patti, o da leggi; ed il bene, che la nuova legge produce, fosse superiore a tali speranze, o dritti, qual sarebbe per esempio quella, che migliorasse lo stato, e la capacità de' cittadini, è giusto, che abbia farza retroattiva. Bella è la riflessione inserta nella decisione de' 20 marzo 1806 presso Sirey pag. 264 - *les lois, qui règlent, et modifient l' état des personnes en améliorant leurs sort, doivent, par la nature même des choses, et a raison de la faveur due à l' etat des personnes, recevoir leur application du jour, qu' elles ont eté promulguées.* Merita ancora di esser ricordata quella di *M. Chabot question transitoire, art. autorisation marital* §. 1. *Il a été reconnu de tout temps comme un principe inviolable, qu'on ne pouvoit par des conventions particulièrs deroger aux lois, qui interessent l' ordre public, et il est evident, que ce principe s' applique aux lois futures, comme aux lois actuelles. Or les lois, qui reglent l' état, et la capacité des personnes, tiennent essentiellement a' l' ordre public.*

Sebbene un chiaro ingegno della Corte di cassazione di Napoli (l' Autor della Nomotesia Penale) sostenne acutamente nelle sue conclusioni (*Supplimento alla*

sessore di buona fede non dev' essere spogliato de' frutti, che ha ricavato dal fondo fino al

---

collezione delle leggi v. 1. p. 55.) » che la legge » nuova a colpir tali dritti, o speranze non abbia » bisogno di retroagire. I dritti di questa natura per » esperimentarsi hanno sempre bisogno di un fatto » riposto negli accidenti del tempo avvenire. A per- » cuotere i dritti reali già perfetti, e consumati do- » vrebbe retroagire; ma non vi ha uopo di tale for- » za a percuotere i dritti *prettamente personali*, ed » imperfetti. Essi cadono sotto l' impero immediato » della nuova legge per quel *fatto*, che dà causa » alla personale azione, e che si verifica, mentre » essa la nuova legge comanda. » E si può aggiungere, che quegli, pel quale sono questi stipulati, non fa sorgere in petto la speranza di vederli un dì realizzati, senza associarla coll' idea di un possibile ostacolo di qualche legge futura, o di altra cagione. Nè l' *avvenimento* del fatto futuro è solamente necessario per potersi esercitar l' azion *personale*, ma desso è ancora un requisito *essenziale* per dirsi *acquistato*, e perfetto, o per meglio esprimermi, *nato* il dritto. Ho il dritto di succedere a mio padre; questo dritto per divenir perfetto esige il fatto della di lui *premorienza*. Abbiamo convenuto l' arresto personale: il dritto di farmi arrestare non si è per ciò da voi acquistato. Esiste il consenso, ed il permes-

momento, che ha cessato di essere giuridicamente nella opinione di proprietario - quando per lungo tempo si è posseduto come proprio (animo domini) un fondo, bisogna aggiudicarlo al possessore, ed escludere il vero proprietario - conviene concedere al proprietario il dritto di revindicare dalle mani dell' ingiusto possessore il fondo usurpato, il mobile perduto, o sottrattogli - è d' uopo accordargli il drit-

---

so della legge, ma questi due requisiti non sono sufficienti, vi bisogna l' altro, ch' è il fatto della *mora*, cioè dell' inadempimento dell' obbligazione contratta. Allorchè questo si avvera, nasce, e si acquista il dritto dell' arresto personale.

La regola fissata nelle scuole, e ne' tribunali di Europa si è, che i dritti *acquistati*, reali, o personali sono immutabili, non vanno soggetti alla forza retroattiva della legge nuova. Ma lo stato delle persone comprende i dritti acquistati, e benanche i dritti *potenziali*, cioè la capacità di acquistarne de nuovi. Questi ultimi vanno sottoposti all' impero della forza retroattiva. Vedi Merlin Repert. mot. Loi §. 5. - Sirey cod. annot. effect. retroactif. - Chabot de l' Allier Questions. transit. tom. 1. droits Acquis.

to di *rescissione* di contratto per essere stato leso niente leggiermente ne' suoi dritti , l'azione di *nullità* per essere stato spinto a cedere qualche suo dritto per violenza irresistibile , per dolo , o per errore - è necessità cingere di solenni , o requisiti gli atti traslativi di proprietà affin di precludere ogni strada alla frode - è di mestieri, che si faccia ristorare di tutti i danni chiunque per opera altrui venga a soffrirli - bisogna vietare a chicchessia d'imporre sul fondo alieno un carico, o servitù senza il previo consenso del padrone. L'osservanza di queste massime preserva il cittadino dal *cordoglio* della perdita , dal *timore* di perdere , dallo *scoraggimento* per l' industria , e da qualunque *inquietitudine* per le offese alla proprietà.

Queste regole manoducono il Legislatore a far delle ottime leggi , ed illuminano la mente dell' Interpetre a capirne il vero senso , e farne la giusta applicazione.

Capitolo IV.

Regole d' interpetrazione, che derivano immediatamente dalle regole dell' arte Politica.

I bisogni, e le circostanze di un popolo sono mutabili: la coltura, lo spirito nazionale, ec: possono prendere consistenza, e forma diversa: le leggi, o mezzi adoperate non sarebbero più adatte. È possibile ancora, che i bisogni sussistano tuttavia nello stesso tenore egualmente, che le circostanze; frattanto i lumi accresciuti suggeriscono de' mezzi più acconci, e più conducenti al fine. Di ciò la necessità di cangiar leggi, e di adattarle ai bisogni novelli, o pur di migliorarle. Di quì l'origine della regola - le *leggi debbonsi conformare a' bisogni.* Da questa norma riconosce l'immediato suo principio la trita massima degli interpetri - la legge posteriore annulla l'anteriore (1). E poichè il cangiamento dee secondar la natura de' bisogni; e questi possono in tut-

(1) E dalla enunciata verità vien rischiarato il suo senso, messo in luce il suo spirito.

to, od in parte variare; siegue, che la legge posteriore o distrugge in tutto la precedente, lo che dicesi *abrogare*, o vi *deroga*, distruggendola in parte, o vi *surroga* coll' aggiungervi altre disposizioni. Quindi ha principio l' altra regola - per la retta intelligenza convien confrontar la legge precedente colla nuova; o pure - le leggi nuove s' interpetrano al lume delle anteriori (1). Non cade in dubbio, che la storia delle leggi giovi delle volte a snodarne l' inviluppo, a farne più facilmente e con maggior chiarezza ricavare il senso. Le leggi posteriori hanno sempre un certo nesso, o rapporto colle leggi antecedenti. *Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur Paolo l. 26 de legib.; e nella l. 28 ibidem. sed et posteriores leges ad priores pertient, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur.* La derogazione fa supporre in vita una parte della legge anteriore, la surrogazione può farla supporre anche tutta intera; con essa la nuova legge deve certameute esser connessa.

(1) Questa regola è da noverarsi tra quelle, che abbiamo chiamate *logiche*. Si è quì inserita per l' intimo legame colle idee di questo capitolo.

Le parole sono i segni delle nostre idee; ed è osservazione di tutti i filosofi, che i segni sono inesauribile cagione di errori. E perciò insegnano essi, doversi religiosamente serbare *proprietà*, *purità*, e *precisione* nello stile, ed in particolar modo nel didascalico. Le metafore, il barbarismo, o sia l' uso de' termini, e delle locuzioni straniere non adottate, la mancanza di precisione inducono agevolmente in errore. Procede da questa dottrina il precetto dell' arte Politica - nello stile delle leggi conviene usar le parole nel senso familiare, ed ordinario. E da questo precetto ripete la sua origine immediata la regola degl' Interpetri - di doversi prendere le parole della legge nel senso familiare, ed usuale.

» Il fine delle leggi, al dir di Bentham, è
» di dirigere la condotta del cittadino. Due
» cose sono necessarie a quest' oggetto: 1. che
» la legge sia *chiara*, vale a dire, che faccia
» nascere nello spirito un' idea, che rappresen-
» ti esattamente la volontà del legislatore: 2.
» che la legge sia *concisa*, acciò facilmente si
» fissi nella memoria. Chiarezza, brevità, ec-
» co le due qualità essenziali . . . . . Quin-
» di bisogna, per quanto è possibile, non

» mettere in un corpo di leggi, se non che
» termini di Dritto familiari al popolo. Se si è
» nell' obbligo di servirsi di termini *tecnici*, bi-
» sogna aver cura di definirli nel corpo delle
» leggi stesse. I termini della definizione deb-
» bono essere di parole conosciute, ed usita-
» te, o almeno la catena delle definizioni più,
» o men lunga deve sempre finire con un anel-
» lo di catena, in cui non si trovino, che ta-
» li parole.

» Le stesse idee, le stesse parole. Non vi
» servite giammai, se non che di una sola,
» e medesima parola per esprimere una sola,
» e medesima idea. Questo è un mezzo di ab-
» breviare, poichè la spiega di un termine può
» servire una volta per sempre. L'identità del-
» le parole contribuisce maggiormente alla chia-
» rezza, che alla brevità; giacchè se esse va-
» riano, è sempre un problema di sapere, se
» siasi voluto esprimere le stesse idee; laddo-
» ve servendovi delle stesse parole, non lascia-
» te dubitare, che la vostra intenzione sia la
» stessa. In fine meno impiegate differenti pa-
» role, più potete dar loro esattezza, e cura.
» Que' che prodigano le parole, conoscono ben
» poco il pericolo degli errori; ed in materia

» di legislazione lo scrupolo può andare fino
» all' eccesso. Le parole della legge debbono
» pesarsi come i metalli (1). «

Sarebbe di gran lunga commendevole un dizionario *legale*, sanzionato dal legislatore da valer come legge. Molte dispute verrebbero bandite, più chiarezza si concilierebbe alle leggi; più certezza s' ispirerebbe al cuor del cittadino circa la *qualità*, e *quantità* de' suoi dritti, e delle sue obbligazioni; meno di arbitrio si darebbe al magistrato.

Nel corpo delle leggi Romane trovasi incastrato un lungo titolo sul significato delle parole, *de verborum significationibus*. Nelle nostre leggi non s' incontra questo titolo; ciò non ostante vi si rinvengono in varie parti sparse delle definizioni, come quelle del *domicilio*, dell' *usufrutto*, de' beni *mobili*, ed *immobili*, della *proprietà*, della donazione *tra' vivi*, del

---

(1) Quest' aureo pezzo non dovrebbe sfuggire ai redattori delle leggi; nè poteva essere omesso da noi senza grave colpa. Merita pure di esser notato quanto Montesquieu scrive sullo stile delle leggi livr. XXIX. chap. XVI. de l' *Esprit des Lois*.

testamento, della *legittima*, ec. ec. Ma niuna delle due legislazioni riunisce su di ciò i caratteri della perfezione.

Capitolo V.

Continuazione.

È strana cosa il credere, che si possa talvolta impunemente contravvenire al prescritto delle leggi. Sia che proibiscano, sia che comandino, è loro volontà di essere esattamente, e sempre ubbidite. E per verità non è una incoerenza il darsi tanta cura di esigere de' requisiti per l' acquisto de' dritti, per la ricognizione degli atti nulli, o rescindibili, per l' estinzione delle obbligazioni, per le pruove, che debbono, o possono valere in giudizio, pel metodo da osservarsi nella compilazione de' processi, nella redazione delle sentenze, ec.; e poi lasciar sussistere come validi, ed efficaci quegli atti, che de' prefissi requisiti vanno sprovveduti, qnegli atti, che ad onta del divieto furono eseguiti? O tali requisiti, e proibizioni si reputano come mezzi atti a disviare un male possibile, e vennero con tal disegno

prestabiliti ; ed è necessità dichiarar *nulli* tutti gli atti fatti in contravvenzione delle leggi, se non si voglia farle cadere in disprezzo, e renderne elusoria, ed inutile la esistenza. O tali requisiti, e proibizioni si hanno come cose superflue, e di nissuna importanza; ed in questa ipotesi è vano il determinare, e prescriver gli uni, come di sanzionar le altre. O infine si stimano, se non di massimo, e neanco di niun momento, ma di qualche rilievo, perchè relativi a delle cose *accidentali*, non sostanziali all' atto, ovvero per essere il male, che si ama di prevenire, di pochissimo conto; ed in questo caso è ben pericoloso di fissarli, e di sanzionarle in forma di legge precettiva, o proibitiva. Ciò comprometterebbe la esecuzione ancor di quelle leggi, che han per oggetto requisiti, o divieti di maggior valore. Si vorrebbe subito trarne argomento di analogìa; e l'esempio sarebbe funesto. Tali requisiti ben vanno semplicemente raccomandati alla religione, al zelo, ed alla prudenza del magistrato, o di altro pubblico funzionario, ovvero alla diligenza degli interessati; ed è manifesto, che tal pratica concilierebbe il rispetto, e la perfetta ob-

mente l' interesse de' privati. Nella prima ipotesi gli atti commessi in frode della legge sia precettiva, sia proibitiva, sono nulli, e la loro nullità è *assoluta*, cioè perpetuamente insanabile; e si può eccepire da chicchessia, tuttochè vi si abbia tacitamente, o espressamente rinunziato. Chi potrebbe rinunziare al pubblico interesse? Nell' altra ipotesi poi, essendosi direttamente per bene de' privati proibiti taluni atti, o prescritti taluni requisiti, la nullità è *relativa*; nè può opporsi, che da' soli interessati; ed ove costoro volontariamente rifiutassero il beneficio, cioè il dritto di attaccar di nullità gli atti, che ne sono infetti, la nullità resterebbe sanata.

» La nullità, dice Dunod, è assoluta, per-
» chè la legge resiste continuamente, e per se
» stessa all' atto, ch' essa divieta. Ella lo ri-
» duce ad un puro fatto, che non può essere
» nè confermato, nè autorizzato; e che non
» produce alcun' azione, alcuna eccezione.
» Questa nullità può esser dedotta non solo
» dalla parte pubblica, ma eziandio da ogni
» altra persona, senza poterle opporre, che
» essa si prevale del dritto del terzo; ed il
» giudice è tenuto ad elevarla di uffizio.

» La relativa è quella, che *primario spectat*
» *utilitatem privatam.* Dessa non può dedur-
» si, che dal solo interessato, purchè abbia un
» interese *presente*, non eventuale, o di sem-
» plice speranza; e resta coverta dal di lui si-
» lenzio (1) (2).

Se i legislatori si fossero uniformati all'enunciata regola dell'arte Politica, la norma circa la nullità degli atti sarebbe invariabile e senza eccezioni. Ma i Legislatori non portarono la loro diligenza, ed esattezza fino a tal punto; hanno quindi aperto largo campo all'arbitrio de' magistrati, ed al dispotismo de'Dottori. Si distinguono da costoro le leggi proibitive dalle leggi precettive. Le proibitive, per regola generale fissata in Dritto Romano nella legge 5. Cod: de legib:, annullano gli atti commessi in contravvenzione delle loro disposizioni: cosicchè la pena di nullità è sempre sottintesa nelle leggi di tal natura.

---

(1) Gli atti confermativi, e di ricognizione destinati a sanare il vizio di nullità, e di rescissione non sono efficaci, che in caso di contravvenzione alle LL. di Dritto privato.

(2) Traité des prescriptions part: 1. ch: 8.

I Dottori eccettuano da questa regola il caso, ove il legislatore avesse pronunziata una pena diversa dalla nullità; poichè allora non si potrebbe dichiarar l'atto *nullo* senza supporre, che il legislatore abbia voluto infliggere due pene ad un tempo; ciò che la legge 41 *D. de poenis*, non permette di presumere. Così nell'antico Dritto Romano la legge *Furia* proibisce di *legare* più di mille ad una sola persona; e perchè essa condanna al quadruplo il legatario, che riceve qualche cosa al di là di questa somma, Ulpiano c'insegna, (*ff. tit.* 1. §. 2.) che si riguardava il legato come valido in se stesso. Questa legge vien denominata dallo stesso giureconsulto *minus quam perfecta.*

Vi ha molte leggi, che in vietando certi atti, li lasciano sussistere, allorchè sono fatti - Ulpiano le qualifica per tal ragione leggi *imperfette. Imperfecta lex est, veluti Cincia*, (*ff: tit.* 1. §. 1.) *quae supra certum modum donari prohibet, exceptis quibusdam cognatis; et si plus donatum sit, non rescindit.* Di ciò è venuto l'assioma - *multa prohibentur in jure fieri, quae tamen facta tenent*; molti atti sebben vietati dalla legge, pure sono validi, quando sono stati eseguiti. Tal' è

la riferita legge Cincia; tale è ancor la legge 1. §. 5. D. *Quando appellandum sit*, che interdice ad ogni giudice di rendere una sentenza sotto *condizione*, e dichiara ad un tempo, ch'essa non è nulla, quantunque pronunziata in questo tenore.

Ma qual' è la regola per distinguere i casi, dove la clausola della nullità debbe giudicarsi sottintesa, da quelli, in cui la cennata legge 5. Cod. de legib: è senza applicazione? Tutti i Dottori convengono, che ogni proibizione, la quale concerne la sostanza dell' atto, come sono la *qualità* delle persone, la *natura* della cosa, che n'è il soggetto, o ne concerne la *forma* essenziale, importa nullità in caso di contravvenzione.

Vi ha dunque nullità in un atto fatto da una persona, o in favore d' una persona, che la legge ne ha dichiarata incapace. La frase *non può*, dice Doumulin *sulla l. 1. D. de verborum signif. n. 2.*, toglie ogni forza di dritto, e di fatto, e disegna un atto impossibile. *Negativa praeposita verbo* potest *tollit potentiam juris, et facti, et inducit necessitatem praecisam, designans actum impossibilem* (1).

---

(1) *Il Voet nel comento sulle Pandette tit.* 3 *de*

2. Vi ha parimenti nullità, quando la proibizione cade sull' atto stesso, e che non vien modificata da alcuna clausola, da cui si possa conchiudere, che il Legislatore abbia voluto lasciar sussistere l' atto. Così la sola interdizione di far segretamente delle contro-dichiarazioni per derogare a' contratti di matrimonio basterebbe per obbligare i giudici a dichiararle *nulle*, quantunque le leggi, che la stabiliscono, non contenessero la clausola *irritante*.

3. È da dir lo stesso circa il divieto di stipulare un atto in una forma, che ne riguardi la sostanza. Tali sono, p. e., le leggi, che vietano a' testatori di adoperar per testimoni delle persone di una certà qualità. Quando queste leggi non rinchiudessero punto la clausola di nullità, non sarebbe perciò, dice Merlin, (1), tenuto per valido l' atto; imperciocché-

---

legib: *n.* 16 *ci riferisce una regola, ch' egli desume dal Grozio* Manoduct: ad jurisprud: *eccola - ita demum contra leges gesta ipso jure infirma esse, si id lex nominatim expresserit, vel ei, qui quid gessit, aut fecit, gerendi facultatem, et habilitatem denegaverit; vel denique id, quod gestum est, manifesta, ac permanente turpitudine laboret.*

(1) *Repert*: *mot. nullité.*

chè il di loro divieto ha per oggetto una cosa, ch'è dell' essenza del testamento.

Ma se il divieto riguardasse una cosa puramente accidentale, e per così dire indifferente alla sostanza dell'atto; non si può pronunziar la nullità, prosiegue lo stesso Merlin, se il legislatore non l'abbia espressamente sanzionato.

Rapporto alle leggi *imperative* alcuni Dottori insegnano, ch' esse non importano nullità nel caso d' infrazione di ciò, che da loro si ordina, se la nullità non sia testualmente espressa. Questa regola, soggiunge Merlin, è troppo generale; e sembra, che debba applicarsi così alle imperative, come alle proibitive la stessa distinzione di sopra divisata tra le cose relative alla sostanza degli atti, e quelle, che non vi sono se non se accidentali. Per esempio, che una legge prescriva la forma, nella quale dev' esser fatto un testamento, una donazione; non è egli evidente, che l' omissione della minore delle cose comprese nelle sue disposizioni è una nullità, che vizia interamente l' atto? La legge organica dell' ordine giudiziario prescrive il numero de' votanti ne' diversi Tribunali, e nelle Corti senza pronunciare espressamente la nullità in caso d' inosservanza; non sarà perciò

nulla la sentenza, o decisione, che fosse stata resa con numero minore di votanti? e perchè ciò? perchè è dell' essenza di un giudizio di esser emesso da un certo, e *determinato* numero di giudici; per conseguenza la legge, che regola questo numero, si rapporta alla *sostanza* stessa del giudizio. Altronde quando le disposizioni del Legislatore non toccano, che le cose accidentali, alla nullità non si supplisce.

Queste regole, che son ricevute presso i Dottori, e nel Foro, non sono costantemente rispettate, e spesso vengono da regole contrarie distrutte. Ciò nasce dalla poca diligenza de' Legislatori, che non si conformano alla riferita regola dell' arte Politica.

Capitolo VI.

Delle regole, che emanano dalla Logica.

La società è un sistema, o mezzo inventato dagli uomini dietro gl' impulsi del bisogno per accrescere, e goder tranquillamente i piaceri, che la vita produce, per esimersi alla meglio da' mali, cui la propria debolezza nello stato di solitudine li espone, Brama ognuno di essere al coverto di qualun-

que offesa, che possa colpir la sua vita, il suo corpo, i proprj beni, i proprj figli, la consorte, i parenti, la propria industria, le speranze: in una parola ognun desidera la propria sicurezza individuale, e reale, non che di coloro, che per qualsivoglia vincolo gli sono congiunti. In che maniera ottener quest' oggetto? con una Legislazione opportuna, con delle leggi precettive, e proibitive, cioè con delle regole, che fissano la condotta di tutti i socj.

È un impresa superiore alla mente umana quella di prevedere un per uno tutti i casi di collisione d' interesse, che possono accadere in società tra un individuo, e l' altro; tra i particolari, e lo Stato (1). E posto, che fosse praticabile, neanco dovrebbe eseguirsi attesa la moltiplicità senza limiti delle leggi, che crearebbero un peso enorme alla memoria, una confusione nella mente, ed una inesatta conoscenza di esse ai cittadini. La mole strabocchevole spaventerebbe il maggior numero; e lo studio delle

---

(1) *Neque leges, neque senatusconsulta ita scribi possunt, ut* omnes casus, *qui quandoque inciderint, comprehendantur; sufficit ea, quae plerumque accidunt, contineri. Iulianus l.* 10. *de legib. D.*

leggi, che esser dove comune a tutti i membri della società, diverrebbe il privilegio di pochi, i quali non tarderebbero di farne un vergognoso *mercimonio*, un *monopolio* terribile. Ed in questa necessaria ignoranza delle leggi il cittadino ondeggerebbe in un mar procelloso di dubbiezze circa i suoi diritti, e le proprie obbligazioni; in somma viverebbe mal sicuro di ciò, che possiede, e della stessa sua persona, non che dell' onor suo.

1. Quindi la necessità di far poche leggi, e generali, che potessero abbracciare sotto la di loro periferia quasi tutti i casi possibili, che di ordinario sogliono aver luogo; e servir di norma così a' privati, come ai Giudici (1). Di quì la necessità d' interpretare *estensivamente* le leggi, cioè di estenderne l' applicazione ai casi, ne' quali regna lo stesso *spirito*, la

---

(1) La Legislazione Romana è accusata di aver troppo *particolarizzato*; la moderna vien redarguita di aver troppo *generalizzato*. La maggior parte degli uomini, si dice in riguardo a quest' ultima, si regola coi sensi, pochissimi coll' astrazione.

Queste accuse sono tutt' e due egualmente fondate?

medesima ragione della regola, o legge *generale*, benchè non sieno espressi (1).

La interpetrazione *estensiva* può avere un altro senso. Può darsi, che il legislatore abbia omesso di dar delle regole sulle controversie relative a talune materie. Qual sarà la guida del magistrato nel doverle dirimere? ricorrerà egli alle regole, o principj generali fissati nel codice, i quali hanno rapporto di *analogia* colle materie omesse, e deciderà la contesa (2).

Nondimeno nelle leggi penali, e nelle leggi politiche, che concedono, e circoscrivono la giuridizione de' magistrati, e di ogni pubblico Uffiziale, la interpetrazione estensiva in quest' ultimo senso non può affatto permettersi.

---

(1) *Non possunt omnes articuli* singillatim *aut legibus, aut senatusconsultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is, qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet. l.* 12. *ibid.*

(2) *Nam, ut ait Pedius, quoties lege aliquid unum, vel alterum introductum est, bona occasio est, caetera, quae tendunt ad* eandem *utilitatem vel* interpretatione, *vel certe jurisdictione suppleri. Ulp: l.* 13. *ibid:*

Primieramente, perchè le disposizioni del codice penale toccano i dritti più cari, ed i più preziosi all' uomo. Si tratta di vita, di libertà, di onore; e non è prudenza abbandonar tali cose senza riserva all' arbitrio de' magistrati. Il solo sospetto, che pel fatale arbitrio di estendere le leggi ai casi di materie non prevedute possa un magistrato abusar di tal facoltà, spargerebbe un terrore immenso nell' animo di tutti, crearebbe un palpito perenne, un perpetuo bisogno di assoluzioni. Le leggi poi del codice Politico riguardano i poteri *politici*, di cui si può facilmente abusare a danno degl' individui, e della Sovranità. In secondo luogo i reati, ed i casi, ne' quali è d' uopo spiegar l' esercizio della propria giuridizione, possono senza molta difficoltà, senza confusione, e senza il pericolo di aggravar la memoria essere preveduti, definiti, particolarizzati, e sanzionati: locchè riesce quasi impossibile nelle materie civili; e dove fosse possibile, arrecarebbe più male, che bene.

2. Essendo le leggi per l' esposto motivo concepute in foggia di *formole* generali, ed *algebraiche*, talora si urterebbe contro i principj generali dal legislatore sposati, o nasce-

rebbe una collisione con altra legge, se mai si volessero prendere in tutta la loro ampiezza. È giusto per conseguenza di restringerne in tale occasione il senso, di non avvolgere taluni casi nel loro vortice. Ecco la necessità della interpetrazione *restrittiva.*

3. Le leggi sono state fatte per un fine, di cui si è diffusamente parlato in altra parte. È falso quel senso, che ripugna a tal fine; p. e. se il senso fosse tale, che ritorcesse la legge in disvantaggio di coloro, a favore de'quali venne alla luce, se mai ne scaturisse una incoerenza coi principj dal legislatore stabiliti, una contradizione con delle altre leggi; ed anche se la legge rimanesse come scritta senza un motivo. Dall' assurdo, ebe ne risulta per l' adesione al preteso senso, si arguisce la vera mente della legge.

Questa è quella dimostrazione *indiretta* del vero, che nelle scuole appellasi *riduzione ad assurdo*; e si ha dalla inconseguenza delle contrarie assertive. Così sarebbe un assurdo, se le leggi, da cui è favorita l' età, la debolezza, si spiegassero in un senso da partorir danno ai minori, agl' interdetti? È per questa specie di ragionamento, che i privilegi non

possono estendersi a discapito del terzo, e non è lecito convertirli in detrimento di quegli stessi, cui sono stati concessi.

I vizj dello stile, cioè la mancanza di *precisione*, di *proprietà* di vocaboli, di *esattezza* di sintassi, o di metodo traggono talora ad un senso più esteso di quello, che dal legislatore si vuole Le inconseguenze, gli assurdi, che dalla soverchia estensione derivano, obbligano a restringere in più breve spazio il senso delle leggi; lo che dicesi interpetrazione *restrittiva* (1).

Per la qual cosa si rileva con facilità il vero senso di una legge, mostrandone l' assurdo, nel quale s' incorrerebbe, qualora le s' imputasse quello, che si pretende. A tal proposito riescono utili le riflessioni da noi fatte sulla collisione degli oggetti, e de' mezzi della Legislazione. Dunque la *riduzione ad assurdo* è uno de' mezzi come bene interpetrar le leggi.

---

(1) *Nulla juris ratio. aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea duriore interpretatione contra ipsorum commodum* producamus ad severitatem. *l.* 25. *D. Modestinus.*

4. È di pura *logica* anche quest' altra regola d' interpretazione - *cessando la ragion della legge*, *cessa la stessa legge*; vale a dire non ha vigore in quel caso. Questa norma è di difficile applicazione; e porta molto agevolmente all' abuso. Ubero è di avviso, che tal regola debba militare, quando la ragion della legge cessa *universalmente* in *universum*, cioè in tutti casi; altrimenti, egli dice, non vi sarebbe più *certezza* di dritti, *certezza* di leggi; tutto sarebbe in balia del magistrato.

L' opinione di questo Interpetre del Dritto Romano distrugge totalmente la rapportata regola (1). Una riflessione la preserverà dalla faci-

(1) Più, mena a degli assurdi. Di fatto fingasi, che il motivo della legge non si avveri in alcun caso; sarà perciò, che ai magistrati si competa il dritto di non farla più valere? E non è questo un abrogarla? Ed il dritto di abrogazione non è un elemento integrale del poter *Legislativo* non concesso ed incomunicabile ai magistrati? Ricevuta una volta sì perniciosa teoria, dove si arresterebbero i cavilli, e le sottigliezze di una logica *dolosamente* mal sana? Non vi resterebbero, che poche leggi, e queste anche dibattute, cui non si potrebbe addossar la calunnia di esser vane, ed oziose per difetto o cessazione di *motivo*.

lità dell' abuso. Di sopra si è rimarcata la distinzione di nullità *relativa*, ed *assoluta*; si è notato, che l' *assoluta* emerge dalla violazione delle leggi precettive, e proibitive, che hanno per iscopo diretto, e principale il pubblico interesse; e che la *relativa* si verifica allorchè vengono violate le leggi precettive, o proibitive, che han per oggetto diretto, e principale l' interesse de' privati: si è riflettuto in fine, che nessuno può *validamente* rinunciare alla eccezione di *nullità* assoluta; e che ben può rinunciare all' eccezione di *nullità* relativa sia tacitamente, sia espressamente chiunque ha un interesse *nato*, e presente a farla valere.

Da ciò si raccoglie, che la violazione, la quale mena ad una nullità relativa, non genera un male irreparabile. Ove l' interessato vi abbia rinunciato, l' atto commesso in contravvenzione della legge, e che poteva in origine attaccarsi di nullità, o di rescissione, dev' essere rispettato in seguito della rinuncia, o sia della ricognizione, o conferma, e dal privato, e dal magistrato; poichè *cessa* in tal caso la legge. All' opposto quando si tratta di leggi di Dritto Pubblico, si vegga o non si vegga il motivo della legge, questa non può mai per opera del magistrato, o del privato cessare.

Il difficile stà nel saper distinguere da qual parte esiste l' interesse, se la legge riguardi principalmente l' interesse pubblico, o quello de' privati. La confusione di questi due interessi spinge alla cattiva applicazione della surriferita regola; e la mancanza di tal distinzione ha indotto il prelodato Ubero ad emettere l' avviso, che abbiamo rotondamente disapprovato.

Ognuno per esempio crederebbe, che la eccezione d' *inammessibilità* dell' appello, o del ricorso per annullamento, prodotto scorsi i *fatali* prescritti dalla leggè, sia d' interesse privato; talchè se mai non venisse opposta dall' appellato, o da colui, avverso del quale il ricorso per annullamento si è dedotto, i giudici non sarebbero in dritto di elevarla di *uffizio*. E pure l' illustre Merlin (1) riflettendo, esser dell' interesse pubblico il precidere il numero delle liti, e l' accorciarne la durata, è di parere, che i giudici siano tenuti di elevare di uffizio la mentovata eccezione. Vedi di quanta difficoltà è il discernere se l' interesse sia pubblico, o privato!

---

(1) *Quest: mot appel. §. IX.*

SEZIONE II.

Capitolo I.

Cattive maniere d' interpetrare.

Indicate le regole principali dell' Arte *di bene interpetrare il Dritto*, regole ricavate dalla *Politica*, o sia dalla filosofia delle leggi, e dalla *Logica* del buon senso, giova passare in rassegna taluni modi di *erronea*, e *fallace* interpetrazione.

La certezza de' proprj dritti, e per conseguenza del proprio stato è un bene inapprezzabile: s' inorridisce al solo pensiere della incertezza, e perplessità. È questa una veduta della scienza Politica; l' arte ha inventati a tale oggetto diversi mezzi di prudenza. Fra questi son d' arrollarsi le seguenti regole - nessuno può cangiare altrui, o a se medesimo il proprio stato (1). - le leggi concernenti lo *stato*, e la

(1) La madre non è nel potere di proclamare *legittimo* un figlio spurio; nè il padre può dichiarar *bastardo* un figlio legittimo. Le loro dichiarazioni, o *confessioni* sullo stato de' proprj figli, sieno pure avvalorate dal giuramento, a nulla montano.

capacità accompagnano ovunque il cittadino (1).

Siffatte regole si trovano ambo rinchiuse in questa legge espressa in forma di regola - Le leggi, che interessano l' ordine *pubblico* , non possono essere da particolari convenzioni in menomá parte derogate.

Il vero senso di questa legge , e delle due regole , che da essa si svolgono , si rende facile , ricorrendo giusta le precedenti riflessioni al vero fine , per cui sono state istituite ; e la loro applicazione non potrà esser vaga , e vacillante. Ma ecco uno spririto brillante , che ama più d' illudere , che d' istruire , più di sorprendere , che di convincere ; egli ne dà una interpetrazione più speciosa , che solida ; dirà - *ordinare* significa mettere in fila , assegnare a ciascuna cosa il suo posto ; *ordine* dinota *classe* , *rango* , *stato* : l' ordine , o la classe

(1) Questa legge previene l' incertezza , e gli altri mali , cui si è voluto riparare col rendere taluni individui *civilmente* incapaci di esercitar gli atti dominicali. Niente più facile per un minore , o per altra persona similmente incapace quanto l' andare in uno Stato limitrofo , a fin di far quegli atti , che nel proprio paese gli sono disdetti.

de' militari, de' magistrati, degli ecclesiastici, de' nobili, de' patrocinatori, degli uscieri, de' sensali, de' marinaj, de' padri, de' figli, de' mariti, delle mogli, de' tutori, de' minori, de' maggiori, degl' interdetti, de' delinquenti, de' condannati ec. L' unione, di queste diverse classi, o stati diversi forma un ordine composto, al quale, si dà l' attributo *pubblico* per l' origine, donde emana ognuno di tali stati od ordini, e per l' oggetto, cui si riferisce. Derivano essi dalla *Sovranità*, e si rapportano allo *Stato*.

Tra' poteri politici vi ha quello di *classificar* le persone, e le cose, cioè di *specificarle*, loro imprimendo un carattere, che ne forma lo stato. Parlando di persone, lor si comunica un carattere col trasfondere in esse de' dritti, e delle obbligazioni; vale a dire un certo potere, o capacità civile, o pur politica. Alle cose poi si conferisce un carattere coll' annetter loro de' dritti, e delle obbligazioni, che si riflettono a vantaggio delle persone. Così convertire un luogo in tempio, in asilo; un giorno, o un periodo più lungo di tempo in una festa, in una fiera; un metallo in moneta; divider le cose in mobili, ed immobili ec.; ciò importa specifi-

carle a prò delle persone, ed in vantaggio dello Stato.

Tutte le leggi, con cui si specifica una persona, o una cosa, sono quelle, che *interessano*, o per meglio dire *producono* l' ordine pubblico. Ecco il segnale, al quale è facile distinguerle. Le leggi, che classificano i magistrati, i diversi pubblici funzionarj; che loro assegnano il rango, e la giuridizione, non che tutte le altre leggi, da cui vien fissato lo stato civile, o politico de' cittadini, appartengono all' *ordine* pubblico.

La classificazione *legale* delle persone, e delle cose è un atto di *Sovranità*, è l' esercizio d' un potere politico. É perciò, che nessuno può da se mutarsi lo stato coll' assumerne un altro, nè può darsi da se una minore, o maggior *capacità*; molto meno è in poter nostro di variar quello degli altri, quantunque soggetti siano alla nostra potestà patria, tutoria, o di altra natura. É per questo, che ovunque vada un cittadino, si trova sempre accompagnato, e ligato dalle leggi, che reggono lo *stato*, e la *capacità* delle persone nel proprio paese. Non per altra ragione i magistrati, e qualsivoglia altro funzionario pubblico non so-

no in dritto di *eccedere* la sfera de' rispettivi poteri ; ogni linea al di là vale un' usurpazione del potere Sovrano.

Si comprende agevolmente, che siffatta interpetrazione non offre, come la prima, una idea chiara, e compiuta della *natura*, e dell' *oggetto* della legge, e delle regole in disputa. Quindi l' uso ne diviene difficile, ed incerto ; anzi fà aquistare una mal fondata cognizione della indole, e del loro fine.

Senza la conoscenza del vero scopo delle leggi, e della loro natura, la interpetrazione delle medesime sarà sempre un giuoco di parole, una sottigliezza scolastica, uno sfoggio puerile di vana erudizione.

Erronea pure è quella maniera d' interpetrar le leggi, circoscrivendosi a considerarle ne' loro pezzi distaccati senza connetterli colle altre parti, e senza rapportarle al punto di vista, dovè si riuniscono tutte le linee della intera Legislazione (1.). Senza di ciò sfuggono alla mente dell' Interpetre i rapporti scambievoli, ed

---

(1) *Incivile est*, *nisi* tota *legge perspecta*, *una aliqua* particula *ejus proposita*, *judicare*, *vel respondere L.* 24. *D. Celso.*

il nesso delle une colle altre. La Legislazione è *una*, i suoi stami sono diversi; tutti però collimano al medesimo punto. L'*unità* si trova nel tutto, nella collezione armonica, e per così dir *chimica* di tutti le sue parti. Nella lucida percezione di tale unità risiede la virtù di bene interpetrarle. Per tal difetto gl'ingegni prettamente *forensi*, i puri *Legulei* nel bujo della loro mente s'imbattono spese fiate, e quasi ad ogni passo in leggi, cho a vicenda pajono collidersi, e distruggersi; le antinomie sono per loro avviso disseminate per ogni dove. Privi della filosofia legale non sanno risalire a' motivi, ch'ebbe avanti gli occhi il Legislatore, per conciliar ciò, che dapprima sembra repugnante. Non si risovvengono essi della famosa massima di Celso, che la scienza delle leggi non istà nel tenerne a memoria le parole, ma nel penetrarne la forza, lo spirito; e mal possono afferrarlo quei, che si addicono allo studio di una sola parte della Legislazione. In qual guisa entrare nel pieno senso di quella senza conoscerne le altre parti, cui si riferiscono, e colla scienza delle quali può aversi quella idea di unità, che tanto influisce nella esatta intelligenza delle diverse parti dell'intero sistema legislativo?

È altrettanto assurdo, quanto frequente il metodo di trasportar l' uso, ed il senso d' una regola di Dritto, ossia di una legge in materie del tutto estranee. Ogni legge è una regola dettata a' giudici, ed a' cittadini per saper dirigere i loro passi ne' casi occorrenti: conforme variano questi, il legislatore prescrive norme diverse. Sarebbe strano voler far uso di quelle leggi, che pel reggimento di altri casi, ossia di altre materie sono sancite. Si darebbe loro un senso niente consentaneo alla mente di chi le hà create; lor si darebbe una interpetrazione *estensiva*, che resisterebbe apertamente allo spirito, che le informa. V' ha delle leggi, che abbracciano tutte le materie; sonovi di quelle, che si estendono a molte, ma non a tutte: in fine vi ha delle leggi, che riguardano non tutte, nè molte, ma una, o talune materie.

A tal uopo è forza conoscere le materie, nelle quali è distribuito il codice di una nazione; le regole, o leggi rispettive, e proprie di ciascuna materia; quelle, che sono comuni a tutte, a molte, o ad alcune di esse. Un semplice sguardo ne farà scorgere la ripartizione in materie civili, commerciali, penali,

amministrative, di procedura; e si vedrà, che ognuna di esse è in varie parti suddivisa. Uno studio non lieve sullo spirito delle medesime farà discernere i confini, dentro de' quali hassi a raggirare l'uso, ed il significato di ciascuna.

Non è da passare sotto silenzio l'inconcludente metodo, pur troppo invecchiato, e divenuto ormai comune di dar ragione del disposto delle leggi nuove colla semplice citazione di una legge identica, o simile contenuta nel Dritto Romano, o nel Dritto Municipale abolito, e ridotta a breve giro di parole in forma di canone. Siamo astretti a confessare, che l'espressioni latine, con cui vien riferita una tal legge, abbiano una forza *magica* da illudere l'intelletto anche degli uomini sensati. Dio immortale! può dirsi ragione, o interpetrazione del senso, e del prescritto di una legge la sua semplice traduzione in un' altra lingua, e questa straniera? Si è sempre in dritto di dimandare a questi magici traduttori - e perchè mai si è così stabilito nella legge Romana o nel Diritto Municipale? Debbono essi rendervi conto, perchè i legislatori accordino al primo occupante il dominio sulle cose, che non appartengono a persona? in vece di dir-

vi col Bentham, che gli si concede tal dritto affin di risparmiargli la pena dell' espettazione *delusa*; pena, che risentirebbe, se mai si vedesse privato della cosa, che prima di tutti gli altri ha *occupato*; affin di prevenir le *contestazioni*, i conflitti, che potrebbero avvenire tra lui, ed i concorrenti successivi; per far nascere i *godimenti*, che senza ciò non esisterebbero per chicchessia, poichè il primo occupante temendo di perdere quel che ha trovato, non osarbbe goderne apertamente per timore di tradirsi egli stesso; e tuttociò, che non potrebbe consumare all' istante, non avrebbe per lui alcun valore; invece di rispondere in questa maniera, essi vi dicono - *res nullius cedunt occupanti*; vi traducono cioè in lingua latina la legge Italiana, o Francese. Chi potrebbe trattener le risa a questa bizzarra specie d' interpetrazione ?

Capitolo II.

Necessità d' interpetrar le leggi.

Riflettemmo innanzi, che il senso delle leggi non si manifesta con chiarezza a quelli, che ignorano il loro fine preciso, la loro specie, e natura, la loro unità, il conflitto de'mezzi, e degli oggetti della Legislazione; a quelli cioè, cui la scienza, e l' arte Politica non han fatta larga copia de' loro tesori. Da ciò abbiam dedotta la *necessità*, che stringe il Giureperito ad arricchir sua mente delle verità dell'una, e dell' altra. Questa è una pruova convincentissima dell'assoluto bisogno d' interpetrar le leggi. Ed ogni altra cosa detta finora in questa seconda Parte, contiene la più forte dimostrazione di tal necessità. Si è veduto in fatti, come le stesse regole dell' arte Politica illustrino il senso delle leggi; come da queste regole derivino delle norme d'interpetrazione; come dalla stessa logica nascano delle altre e specialmente quelle d' interpetrazione estensiva, e restrittiva. Basta poi leggere tutto ciò che nella prima Parte fu esposto, cioè la *metafisica* delle leggi, per essere maggiormene

penetrato della necessità di interpetrarle, cioè di estrarne il vero significato dall' oggetto, cui son dirette, dalla loro natura, rapporto, e conflitto.

A tutte queste ragioni piace aggiungnere delle altre non meno positive.

Le voci, segni delle nostre idee, non esprimono per tutti la stessa cosa, o lo stesso numero d' idee; nè sempre sono con iscrupolo adoperate in un medesimo significato; nè tampoco rendon compiutamente le idee, che si vogliono altrui trasmettere; ragioni, che dimostrano il bisogno d'investigare il senso delle parole impiegate in un discorso; locchè costituisce l' interpetrazione *dichiarativa.* Non tutti, nè sempre hanno uno stile chiaro, preciso, e puro; nè sempre la *costruzione* è perspicua e semplice; la compositura del periodo è spesso intrigata, la *interpunzione* trascurata, o scorretta: nuove ragioni, che appalesano il medesimo bisogno.

Il *metodo* è il primo, ed essenzial requisito del discorso. Tale è la natura della nostra mente, che ha espressa necessità di passar successivamente da una ad altra idea, dalla cognita all' incognita, dalla individuale, e concreta

alla generica, ed astratta. Quindi è, che non può dirsi tutto in un colpo; i miei pensieri deggiono trasferirsi altrui a poco a poco; bisogna ridurli nè loro elementi, e disporli in guisa da formare una catena, i di cui anelli dipendano l' un dall' altro secondo l' ordine della primogenitura. Coloro, che sprezzano la scienza analitica dell' Intelletto umano, non possono avere un metodo molto pregevole, e luminoso; poichè non conoscono bene l' andamento delle operazioni mentali; e quelli stessi, che l' hanno in conto, e ne fanno le loro delizie non di rado per mancanza di abitudine, o per poca attenzione, o per l' estremo inviluppo della materia, o per altra consimile ragione, non serbano l' ordine *analitico* o *genetliaco* de' proprj pensieri. Ecco degli altri motivi, che più fan sentire il bisogno della interpetrazione dichiarativa. Di quì emerge la necessità di spesso combinare i diversi luoghi del discorso, e di metterli in parallelo, ad oggetto d'indovinarne il vero senso, e far dileguare le oscurità, e le apparenti contradizioni.

Tutti convengono della necessità di una interpetrazione dichiarativa, allorchè si parla di un libro, di un manoscritto, o di qualsivoglia

discorso, che tratti di ogni altra materia. Quando poi è questione di leggi, non si raccolgono i voti di tutti, come se le leggi non fossero espresse con parole, e non contenessero de' pensieri; o quasichè dovessero i Legislatori con virtù sovrumana vincere tutti i difetti aderenti alle lingue, ed alla natura delle potenze intellettuali.

Capitolo III.

Opinioni di alcuni Politici intorno alla interpetrazione; loro confutazione.

Uomini di sommo merito hanno consagrato un avviso, che ha fatto impiantar nella mente di molti un grave pregiudizio. Il Beccaria, ed il Bentham nella maniera la più energica, ed eloquente sostengono doversi le leggi seguir *letteralmente*, perchè possa esservi sicurezza di dritti nell' animo de' cittadini, e rimaner conquiso l'arbitrio de'giudici. In udirli giureresti, che la interpetrazione sia il vaso di Pandora. Le nostre precedenti riflessioni giustificano abbastanza la *necessità* della interpetrazione sia *dichiarativa*, sia *estensiva*, sia *restrittiva*; e sarebbe-

ro sufficienti per escludere l' opinione di questi valentuomini. Giova però in omaggio di così illustri Scrittori suggerir nuove dimostrazioni.

Non neghiamo, che l' abuso della interpetrazione possa aver luogo, e che sia nocivo; e di che mai non possono gli uomini abusare? Ma se l' abuso è un male, non è forse male molto maggiore il non permettere la interpetrazione delle leggi? il rendere puramente *machinale* il ministero sublime del magistrato? il volerlo cieco, e quasi privo di ragione? Per mettere i magistrati in tale stato di *passività*, uopo sarebbe di prevedere tutt' i casi, che potrebbero verificarsi nella collisione degl' interessi tra' privati; tra lo Stato, e costoro. Ma avvertimmo di sopra esser questa un' opera di gran lunga superiore all' intelletto degli uomini; e che non dovrebbe eseguirsi, se mai fosse possibile, per le sue triste conseguenze. Or se la cosa và così, chi non vede l' assoluta necessità della interpetrazione *estensiva*, e *restrittiva?* Se sorpassa le forze del legislatore l' abilità di recidere tutti i vizj dello stile, della costruzione, del metodo, chi non sente il bisogno della interpretazione *dichiarativa*? Chi non sente siffatto bi-

sogno nel riflettere, che le leggi sono tanti mezzi di *prudenza* destinati al conseguimento de' diversi oggetti, i quali costituiscono il fine complesso della società; cosicchè senza la scienza del *fine* è assolutamente impossibile concepire lo spirito de' *mezzi*, che si adoprano?

Non è questa la via, che mena a frenar l' abuso della interpetrazione. La creazione di ottime leggi, di leggi chiare, precise, concordi; la scelta di ottimi magistrati, e le ottime istituzioni politiche sono un rimedio migliore, ed efficace di molto. Il timore di esserne punito, d' incorrere nella indignazione del Governo, e nel pubblico disprezzo; la istituzione de' Tribunali, e delle Corti, cioè de' collegi di magistrati, la gerarchia fra loro, il dritto delle parti di appellar della sentenza ad un Tribunale, o ad una Corte superiore, il dritto di ricorrere per l' annullamento della decisione alla Corte suprema, sono delle utilissime invenzioni, sono misure assai più sagge. Un sol giudice può facilmente abusare; ma è ben difficile, che un collegio intero cospiri all' abuso; massimamente se rifletta, che la sua sentenza, o decisione può andar soggetta alla *censura* di una Corte di grado maggiore; o quel ch' è più,

può esser denunciata al Ministro di Stato, o direttamente al Sovrano, da cui può tutto temere, e tutto sperare.

L'opinione di questi valenti Autori stà in perfetta opposizione col sentimento, e colla pratica de' vecchi, e de' moderni Legislatori; quest' ultimi puniscono, come rei di denegata giustizia, quei giudici, che ricusano di terminare le controversie civili per silenzio, oscurità, o difetto di leggi. Ciò suona che i giudici sono in dovere di interpretar le leggi; anzi loro espressamente s' impone di far uso dell' *equità* nelle materie civili in tutti quei casi, che non fossero suscettibili di essere regolati colle norme, o leggi siano generali, siano particolari; *aequitas suggerit*, *etsi jure deficiamus*.

Rispetto al Bentham sembra, ch'egli sia irritato solamente contro quella specie d' interpretazione, che lungi dallo sviluppare il senso della legge, sostituisce a quello la propria, e privata volontà; interpretazione, che merita più tosto di esser diffinita quale *abrogazione* di legge, o *capriccio* del magistrato, o almeno qual *creazione* di una legge, che riconosce per autore non il Sovrano, ma il giudice.

E chi mai non sarà col Bentham tocco dal

più vivo risentimento avverso tal genere d' interpetrazione? Questo è un abuso, un atto arbitrario, una usurpazione del potere Legislativo, è un crear la legge dopo il fatto, è rendere illusorie le leggi, incerti, ed arbitrarj i diritti de' cittadini. L' interpretazione, che noi stimiamo necessaria, ha le sue regole fisse, e nulla involve di tuttociò.

Comunque sia, tanto il Beccaria, che il Bentham confessano l' *attuale* necessità d' interpretar le leggi, avuto riguardo alla loro inesattezza, ed oscurità. E noi soggiungiamo, che il bisogno potrà diminuire colla confezione di leggi chiare, precise, e concordi; ma l' interpretazione, per bene applicarle, sarà sempre indispensabile. Basta provarsi un poco a sciogliere qualche questione di Dritto alquanto complicata per sentirne l' urgente bisogno, per quanto chiare, e perfette vogliansi immaginar le leggi.

Valorosi giovani, speranza del Foro, e della patria, siete voi, cui presento questo *saggio* della filosofia del Dritto, e dell' arte di bene interpetrarlo, voi, la di cui mente scevra di pregiudizj, e di mal fondate prevenzioni, trovasi aperta ad ogni utile verità. Si contengono

succintamente in esso i principj *fondamentali* della sana Giureprudenza. Approfonditeli, rifletteteli, fecondateli. Sono questi, che vi distingueranno dal *Leguleio*, e dal *Rabula*; sono questi, che vi faran meritare il glorioso titolo di *Giureconsulto*, che l'oratore di Roma giustamente appella *totius oraculum civitatis*.

FINE.

APPENDICE.

SE PER APPRENDERE LA LEGISLAZIONE DI UNO STATO SIA NECESSARIO CONOSCERE IL DRITTO ROMANO, O QUALSIVOGLIA ALTRA LEGISLAZIONE.

In quest' opera sono stati, per quanto il mio tenue ingegno ha permesso, stabiliti, e sviluppati i principj della scienza, e dell' arte Legislativa, non che dell' Arte d' interpretar le leggi. Ripiena la mente di queste teorie, non sembra esservi bisogno d' una Legislazione antica, o straniera, per l' acquisto della Legislazione del proprio Regno, o di qualunque altro Stato. Ogni Legislazione è fondata più, o meno esattamente su questi principj; per istudiarla, e versarsi in essa, altro non occorre, che la loro perfetta conoscenza.

Difatti scendiamo ad un' analisi rapida delle varie Legislazioni, e vediamo se realmente siavi necessità. L' oggetto delle Legislazioni, e le specie de' mezzi per ottenerlo sono cose a tutte

comuni - la *felicità* degl' individui - i mezzi *produttivi*, *preventivi*, *soppressivi*, *riparativi*. I bisogni non sono da per tutto i medesimi, nello stesso numero, e nella stessa intensità. Quindi le misure esser debbono diverse, onde soddisfarli; ed è questa una ragione della inutilità dello studio delle leggi di un popolo, che ha bisogni dissimili a' nostri. Se all' incontro questi sono identici, naturalmente le misure prese sono le medesime; ed è vano l' apprender più volte la stessa cosa; ed ove pure le misure non si combaciassero, sarebbe egualmente infruttifero l' impararle.

Quanto al codice Penale la inutilità si rende palese. Le pene sono relative alla sensibilità *percettiva* de' cittadini; questa diversifica da un popolo all' altro per mille ragioni fisiche, morali, e politiche. Dipende da ciò la diversità delle pene presso le diverse nazioni, ed appo la stessa nazione di diversa età tanto in rapporto alla specie, che alla loro quantità. Che giova dunque a colui, che vuole iniziarsi nella scienza delle leggi del suo paese, la scienza de' codici stranieri, o del proprio Stato, ma aboliti, e messi in obblio? Che vale il sapere, che il furto, l' omicidio, la concus-

sione ec. sieno puniti colla stessa pena, o con pena diversa ne' varj codici Penali, se assolutamente è vietato di diffinire gli atti criminosi altriménti da quel, che è fissato nel proprio codice penale, e d' irrogare a quelli una pena, che non sia in questo riconosciuta?

Riguardo al codice di Dritto *Politico* la verità non è men chiara. La forma del governo non si assimila perfettamente a quella delle altre nazioni. Per conseguenza tutte le leggi concernenti la materia, la estensione, e l' esercizio delle Giuridizioni, o poteri politici sono di nessun uso, dove non han vigore; e si può essere eccellente giureperito nella propria patria colla piena ignoranza di queste leggi. Inutile del pari è la scienza di queste, qualora per avventura si conformassero a quelle del proprio Stato.

Le leggi di *Procedura* civile, penale, commerciale, del *contenzioso* amministrativo, sieno del proprio Stato, ma abrogate, sieno dell' estero, non sono di alcuna necessità. Che monta la notizia de' procedimenti giudiziali delle specie indicate, sanciti ne' codici alieni? Se coincidono con quelli prescritti dalle nostre leggi, la lor cognizione è ben supervacanea;

se poi sono dissimili, o contrarj, non solo è superflua, ed inutile, ma genera gravezza alla memoria, e partorisce confusione.

Ve ne sarà forse bisogno pe lo studio del codice Civile? neanco. Ed invero qual è il soggetto di tal codice? In esso si tratta-1.° de' modi di acquistare o di trasmettere i dritti, e di contrarre le obbligazioni - de' requisiti essenziali a ciascun di questi modi, e delle qualità adjettive ed accidentali - de' loro effetti rispettivi, cioè de' dritti, e delle obbligazioni - 2.° de' modi confermativi, o di ricognizione degli atti *nulli* o *rescindibili*-de'loro requisiti essenziali, e de' loro effetti 3.° de' modi capaci di estinguere i dritti, e le obbligazioni-de' loro requisiti essenziali, e de' loro effetti-4.° de' modi atti a provar la esistenza, la conferma, la perenzione de' dritti, e delle obbligazioni, e propriamente de'modi, da cui nascono, di quelli, in forza de' quali si distruggono o si confermano - de' loro requisiti essenziali, e de' loro effetti o siano gradi di fede - 5.° de' modi da conseguire, cioè quelli, che servono a far mettere in esecuzione gli obblighi contratti, a farci conseguire i dritti *personali* acquistati - de' modi *ricuperativi*; quelli, che sono addetti al ricu-

pero degli oggetti mobili, o immobili, sù di cui vantiamo un dritto *reale* - de' modi *conservativi* quelli, mercè de' quali conserviamo i dritti reali su di un fondo mobile, o immobile, dritti che ci son disputati, e di cui si tenta privarci - de' modi *correttivi*, o di riduzione, per opera de' quali cerchiamo di far correggere l' eccesso delle disposizioni testamentarie, e di donazione, facendole ridurre alla semplice quota *disponibile*; ed in generale di disfare tutto quello, che non si era in dritto di fare - de' modi *annullativi*, e *rescissorj*, con cui si chiede l' annullamento, o la rescissione di alcuni atti traslativi di dritti per essersi omessi de' requisiti essenziali: modi tutti, che nel linguaggio del Foro, e de' Legislatori portano il nome di *azioni*; ed i due ultimi, che andrebbero ben classificati tra' modi correttivi, desumono egualmente che i conservativi, il nome di *eccezioni*; sebbene gli annullativi, ed i rescissorj possano anche usarsi in linea di azioni. 6. finalmente in esso si tratta delle regole, come interpretare la volontà degli uomini negli atti tra' *vivi*, o di ultima *volontà*; o si fissa la interpretazione, che lo stesso Legislatore ne dà da se medesimo.

Nel codice civile di Roma, o sia nel complesso delle sue leggi civili, ed in quello di ogni altra nazione antica, o moderna, non si parla di altra cosa. La differenza può cadere sul numero maggiore, o minore de' modi di acquisto, e di trasfusione di dritti, sul numero de' modi, onde estinguonsi le obbligazioni, sul numero, o sulla forza de'mezzi di pruova, e sulla specie, non che sulla quantità de'requisiti di questi modi diversi; la sostanza però è sempre la medesima; e queste lievi differenze non sono di alcuna importanza.

Per la qual cosa affin d'imbeversi della Legislazion civile di uno Stato, non pare, che vi sia la necessità di studiare la legislazione abrogata, la legislazione Romana,o di àltro straniero paese. Imperciochè se in questa sono stati adottati gli stessi modi, ed i medesimi requisiti; ed a'modi si è data la virtù di produrre gli stessi effetti, lo studio delle leggi civili abolite, o forestiere è a pura perdita di tempo. Se poi vi ha del divario nella specie, e nel numero de' modi, o de' requisiti, e nelle quantità degli effetti, la scienza di queste variazioni non influisce punto a meglio, o a più facilmente arricchirsi delle cognizioni del codice civile, che s' imprende a studiare.

I giovani in Giureprudenza novizj, assuefatti a studiare il Dritto Romano ne' comentarj, restano illusi in vedere il ragionamento, le dilucidazioni, di cui quello è adorno; ed al contrario le leggi moderne semplici, nude, e talvolta sparpagliate, fino a comparir loro sconnesse. Essi non conoscono il testo del Dritto Romano, e lo confondono coi comenti, che gl' Interpetri vi han fatti. Escono però da questo errore, appena che vengono in cognizione di quello; e si convincono bentosto della niuna differenza sù tal particolare tra le leggi Romane, e le vigenti. Se aprano qualche comentario compilato sopra quest' ultime, ne resteranno maggiormente persuasi; poichè trovano del pari i ragionamenti, e le spiegazioni da lor desiderate.

Non vogliamo con ciò sostenere, che sia pienamente inutile lo studio del Dritto Romano, o di qualunque altra Legislazione antica, o moderna: diciamo solamente, non esser punto *necessario* per imparare la legislazione di un dato paese. Chi potrebbe negare la grande utilità, che ne torna al Politico, ed al Legislatore? Essi, che vogliono perfezionare le leggi di un popolo, ben fanno di esaminare la legislazione creata, o ricevuta nelle altre nazioni passate, o presenti.

La pratica degli altri Legislatori, il frutto delle loro leggi, i difetti di queste dall' esperienza provati, il confronto tra' bisogni, e tali leggi istituite per farvi argine, sono dovizioso tesoro per l' uno e per l' altro. Colui, che ha per oggetto l' *analisi critica* delle leggi di un popolo, può trarne parimenti vantaggio. Ma qual prò da tutti questi lumi, e da cosiffatte osservazioni per colui, che vuol divenire Giureperito in qualche moderna Legislazione?

Non dissimuliamo, che gli è talor proficuo il saper la legge in parte, o in tutto abolita, per vie meglio intendere il senso della legge, che l' è stata surrogata. Purtuttavia ciò non dimostra la *necessità* di studiar la vecchia legislazione per apprendere la nuova; pruova bensì la sola *utilità* di riscontrar, quando occorre, quella legge, o quelle leggi, che furono totalmente, o in parte abrogate; e noi già dicemmo nel cap. 4. p. 2. pag: 158. che le leggi posteriori ricevon lume dalle antecedenti. Ma è degno di osservazione, che quest' utile in pochi casi si raccoglie; e può ricavarsi dalla storia della legislazione, senza che siavi d' uopo di uno studio formale, e profondo su di questa, pedantescamente eseguito.

Non si opponga che i moderni Legislatori fanno precedere a' loro Codici un decreto, col quale si stabilisce, che le leggi Romane, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative anteriori avran vigore in tutte le materie, che non formano *soggetto* delle disposizioni sanzionate ne' codici veglianti; e che per conseguenza debbansi assolutamente studiar le leggi Romane, e tutte le disposizioni alla nuova Legislazione anteriori. Imperciocchè è ormai triviale la distinzione fra *materia*, e *casi*; distinzione irremovibilmente fissata nelle Corti superiori della Francia, ed in quelle delle altre nazioni, che hanno trapiantate nel proprio suolo le leggi di quella.

Nè è lecito di ricorrere all' applicazione di queste leggi abrogate sol perchè trovasi in esse indicato qualche caso, che nelle leggi in vigore non si rinviene specificato: altrimenti si dovrebbe ad ogni istante far uso delle leggi precedenti, che spesso *particolarizzano* più del dovere; dovecchè le nuove leggi più di raro discendono al dettaglio de' casi particolari, e *generalizzano* forse soverchiamente - Fà di mestieri, che in queste la materia sia stata *omessa*, onde rivenire all' applicazione di quel-

le, se mai la contengano. Nè devesi ciecamente abbracciare in simili casi il disposto di tali leggi : è duopo osservare , se in questa materia i princìpj , sù di cui posano , siano , o pur nò conformi a quelli fissati ne' Codici regnanti. Essendo contrarj , neppure in tal materia sono le vecchie leggi applicabili. Che assurdo sarebbe quello di vedere nel medesimo tempo, e presso il medesimo popolo due leggi fondate sopra princìpj contrarj ?

Si avrebbe dunque bisogno di studiar la Legislazione Romana , o quella di altre nazioni per sì tenue,ed incerto profitto? E se ben si rifletta, questo scarsissimo guadagno anche svanisce. Quali sono le pretese materie omesse, per le quali occorre di risalire alle leggi anteriori affin di decider le liti ? Bisogna ben distillarsi il cervello per pescarne qualcheduna. Quelli, cui non è presente la cennata distinzione, non di rado s'ingannano: credono di scoprire del vuoto di *materie*, e non si accorgono , che il vuoto è di *casi* per altro compresi nell' estensione delle regole generali. Oltre di che in tale occorrenza senz'aver studiata l'intera Legislazione, può il Giureperito facilmente consultarla in quella parte , dove tratta della materia dalle leggi imperanti pre-

termessa. La distribuzione delle parti de' diversi codici delle nazioni è presso a poco identica; cosicchè quegli, che conosce la ripartizione del codice attuale, non ignora quella de' codici passati, o stranieri. Per conseguenza gli è molto agevole il riscontro delle diverse materie.

Di vantaggio il decreto, di cui è parola, si riferisce alle sole leggi civili. Nelle materie di *procedura* di qualsivoglia specie, siccome nelle leggi penali, e di Dritto politico, è vietato di avvalersi delle passate leggi in caso di omissione di materia. Per le prime la Giureprudenza costante degli alti Tribunali di Europa ha sanzionata le massima- *le nuove leggi di procedura s'imposessano de'processi pendenti.* E lungi dal potervi rinvenire difetto di metodi *pratici*, o sia di procedimenti, si trova invece nelle leggi attuali dell' eccesso. In quanto alle penali è dichiarata formalmente dagli stessi Legislatori l' abolizione generale di tutte le pene precedenti; ed è chiaro, che l' abolizione delle pene equivale a quella delle leggi penali. Oltreacciò sarebbe ben ridicolo il pretendere da' cittadini di qualunque ceto, sesso, età, ed istituzione la perfetta conoscenza non solo delle presenti leggi penali, che

loro servir debbono, come regole di buona condotta, ma di tutte le leggi penali ancora del Dritto Romano, e della media Legislazione. Rispetto poi alle leggi organiche, o sia di Dritto politico la cosa non esige dimostrazione. I Funzionarj pubblici sono de'mandatarj, ed i loro poteri politici non hanno per titolo, e per limite se non se il mandato, ed il circolo, che in esso è segnato; mandato, che vien dato loro dal Sovrano, e che trovasi registrato nelle leggi organiche. Quindi abrogate le precedenti leggi di questa natura, riman rivocato il mandato; e colla creazione delle nuove, si dà un mandato novello. Per conseguenza è vano rimontare alla cognizione di tali leggi, tranne il caso, in cui il senso delle nuove esser possa illustrato dalla storia delle leggi anteriori.

È permesso dunque con giusto titolo conchiudere, che la ostinata *tenacità* per le vecchie cose, qualche grado d'*impostura*, ed anche qualche dose d'*ignoranza* son concorsi a stabilire, generalizzare, e rendere rispettabile il pregiudizio, che crediamo con queste riflessioni di combattere, cioè, che vi sia necessità di studiare il

Dritto Romano, e la media Legislazione per bene apprendere le leggi in vigore.

Si distingua la necessità dall' utilità, l' utile positivo dall' immaginario, i pochi casi, in cui può cavarsi partito dalle cessate leggi, ed i moltissimi, ne' quali non giova punto riandarle. Si preferisca il necessario all' utile, il meno utile al più utile, si abbia presente la gran massima di Plinio-*vitae*, *non scholae studendum*, e gli alunni della Giureprudenza saranno più utilmente diretti nelle loro preziose applicazioni.

F I N E.

ELENCO

DE' CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO VOLUME.

PARTE I.

DELLA FILOSOFIA DEL DRITTO.

PARTE II.

DELL' ARTE DI BENE INTERPRETARE IL DRITTO.

FINE DELL' ELENCO.

Napoli 4 Dicembre 1822.

LA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Veduta la dimanda dello Stampatore Gabriele Porcelli, con cui chiede di stampare un' Opera intitolata : *La Filosofia del Dritto , e l'Arte di bene interpetrarlo , traduzione dal Francese del sig. D. Giuseppe Carbone ;*

Veduto il favorevole rapporto del R. Revisore Sig. D. Biagio Roberti , permette , che l' Opera indicata si stampi , ma ordina , che non si pubblichi senza un secondo permesso , che la Giunta non darà , se prima lo stesso R. Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme l' impressione all' Originale approvato — Il Consultore di Stato Presidente - M. Rosini - Il Consultore di Stato Segretario, é Membro della Giunta - Loreto Apruzzese.

A S. E. Monsignor Rosini Presidente della R. Università degli Studj , e della Giunta per la Pubblica Istruzione - Eccellenza - Gabriele Porcelli desidera stampare un libro intitolato : *La Filosofia del Dritto , e l' Arte di ben interpetrarlo , traduzione dal Francese del sig.*

D. Giuseppe Carbone; ne implora perciò l'analogo permesso - Firmato - Gabriele - Porcelli.

Giunta per la pubblica Istruzione - A dì 5 Novembre 1822 - Il R. Revisore D. Biagio Roberti avrà la compiacenza di rivedere il libro soprascritto, ed osservare se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità: col farne in iscritto dettagliato rapporto - Il Deputato per la Revisione de' libri - Firmato - Can.° Francesco Rossi = A. S. E. Reverendiss. Mons. Rosini Presidente della R. Università degli Studj, della pubblica Istruzione ec. ec. - Signore - Il manoscritto del Sig. D. Giuseppe Carbone trasmessomi da vostra Eccellenza Reverendiss. ed intitolato - La Filosofia del Dritto, e l'Arte di bene interpetrarlo, Opera dal Francese tradotta nel nostro idioma - è concorde perfettamente ai principj della sana morale, della Religione, ed ai sagri dritti del Trono. Per la qual cosa io stimo, che possa permettersene la stampa. Sono col dovuto ossequio - Di V. E. Reverendiss. - Napoli 7 Novembre 1822 - Umiliss. Devotiss. Obblig. Servit. - Firmato - Biagio Roberti R. Revisore.